

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 466<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 11 LUGLIO 1966

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente SPATARO  
e del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 24963	<b>ARTOM</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 24989
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>		<b>BERMANI</b> . . . . .	24965
Trasmissione di sentenze . . . . .	24964	<b>COPPO</b> . . . . .	24995
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>DI PRISCO</b> . . . . .	24970
Annunzio di presentazione . . . . .	24963	<b>PASQUATO</b> . . . . .	24975
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	24964	<b>PEZZINI</b> . . . . .	24992
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . .	24964	<b>TRIMARCHI</b> . . . . .	25000
Presentazione di relazione . . . . .	24964	<b>VACCHETTA</b> . . . . .	24982
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . .	24963	<b>VALSECCHI Pasquale</b> . . . . .	24981
<b>Discussione:</b>		<b>VIGLIANESI</b> . . . . .	24978
« Norme sui licenziamenti individuali » (1673) (Approvato dalla Camera dei depu- tati):		<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>	
PRESIDENTE . . . . .	24965	Rinnovo delle cariche . . . . .	24963
AJROLDI . . . . .	25009	<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
		Annunzio di interpellanze . . . . .	25016
		Annunzio di interrogazioni . . . . .	25016



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E** . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**C A R E L L I** , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E** . Hanno chiesto congedo i senatori: Ferreri per giorni 8, Macaggi per giorni 1, Perrino per giorni 6 e Citante per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di rinnovo delle cariche di Gruppo parlamentare

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il Gruppo parlamentare del Partito socialista democratico italiano ha proceduto alla votazione per il rinnovo delle cariche direttive.

Sono risultati eletti: Presidente Viglianesi; Vice Presidente Granzotto Basso; Segretario Mongelli; componenti del Comitato direttivo: Maier, Tedeschi e Zannier.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri; SCHIETROMA. — « Norme

in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue » (281-287-817-1183/B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E** . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

*Colombi, Milillo, Schiavetti, Moretti, Di Prisco, Samaritani, Masciale, Fabretti, Conte, Bitossi, Albarello, Caponi, Cipolla, Secci, Fabiani, Zanardi, Trebbi, Mencaraglia, Santarelli, Gomez D'Ayala, Compagnoni, Farneti Ariella, Mammucari, Simonucci, Di Paolantonio, Guanti, Ferrari Giacomo, Perna, Fortunati, D'Angelosante, Orlandi, Piovano, Tomasucci, Maccarrone e Morvidi:*

« Norme per il superamento della mezzadria » (1768);

*Murdaca:*

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1769).

Comunico altresì che è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro delle finanze:*

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 » (1770).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri dei gas di petrolio liquefatti » (1761), previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):*

COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri; SCHIETROMA. — « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » (281-287-817-1183/B), previo parere della 2ª Commissione.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari hanno concordemente richiesto che il disegno di legge recante « Provvedimenti di carattere finanziario in favore della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie » (14445), già esaminato dalla 10ª Commissione permanente — ed ora in stato di relazione — sia rimesso alla Commissione stessa in sede deliberante.

Dato che non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

**Annunzio di presentazione di relazioni**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza so-

ciale), dal senatore VALSECCHI Pasquale sul disegno di legge: Deputati BARBI PAOLO ed altri. — « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (1593);

a nome della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), dal senatore SAMEK LODOVICI sul disegno di legge: « Trapianto del rene tra persone viventi » (1321).

**Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere dell'11 luglio 1966, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 4, 5, 6, 8 (salvo l'ultimo comma), 10, secondo comma, nonché della tabella B della legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 14 dicembre 1965, intitolata « istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale » (sentenza n. 96);

del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2698, in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (sentenza n. 97) (*Doc. 93*);

dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n. 4069, in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (sentenza n. 98) (*Doc. 93*);

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in materia di espropriazione di terreni per riforma fondiaria (sentenza n. 99) (*Doc. 93*).

**Discussione del disegno di legge: « Norme sui licenziamenti individuali » (1673) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Norme sui licenziamenti individuali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che, in base ad accordi intervenuti tra tutti i Gruppi, la discussione di questo disegno di legge dovrà concludersi entro la seduta antimeridiana di domani. Pertanto questa sera sospenderemo la seduta verso le 20,30-21 e la riprenderemo alle 22 per proseguire fino a tarda ora. La seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 9.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bermani. Ne ha facoltà.

**B E R M A N I .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mentre stavo coordinando le idee per questo mio intervento a favore del disegno di legge sulla giusta causa nei licenziamenti, pensavo alle difficoltà attraverso le quali esso è passato per arrivare alla sua approvazione davanti alla Camera dei deputati ed alla lunga serie di ingiusti licenziamenti di cui dovetti occuparmi nel lungo periodo (circa 15 anni) in cui fui legale della Camera del lavoro della mia provincia.

Pensavo anche alla discussione ripetuta sul tema avanti alla 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Commissione del Senato riunite e alle critiche in quella sede sollevate da alcuni commissari contro il provvedimento (e che, presumibilmente, saranno risollevate durante la discussione in quest'Aula).

Nel pensare a queste cose, mi è balzato spontaneo alla mente un proverbio, uno di quei proverbi che ben a ragione Aristotele definiva « avanzi dell'antica filosofia conservatisi tra molte rovine per la loro brevità ed opportunità ». Questa volta, però, è un proverbio così modesto da far suonar male anche il richiamo aristotelico; un proverbio della mia terra, della terra novarese, che dice semplicemente: « Chi l'è cuntent, l'è mort ». Parole di facile significato, da intendersi nel senso che non bisogna mai adagiarsi, ma bisogna sempre cercare di progredire, di migliorare. Un proverbio che spiega quindi benissimo (sotto questo punto di vista del « meglio » rispetto a quanto in-

vece il disegno di legge ci dà, nei limiti delle possibilità concrete) le critiche mosse.

Il disegno di legge, d'altronde, ha dato luogo a tutta una serie di rilievi da parte dello stesso relatore onorevole senatore Fenoaltea, caro amico e compagno, il quale nelle sua esauriente, scrupolosa e obiettiva relazione, ben li sottolinea. « Sarebbe illusorio credere » — egli dice — « così come sarebbe ingiusto far credere che le disposizioni in questione siano sufficienti ad eliminare ogni abuso o ingiustizia da parte dei datori di lavoro. Ma le norme che il disegno di legge detta sono però senza dubbio » — egli aggiunge subito dopo — « un passo in avanti verso un più giusto ordinamento sociale ». Il che significa come, nel valutare questo disegno di legge, non si debba tanto tener conto dei dettagli (anche se per quanto attiene a più di un articolo essi siano tutt'altro che trascurabili), quanto dell'acquisizione, da parte della legge, del principio che il licenziamento del lavoratore non può che essere motivato da una giusta causa, cosicché d'ora in poi dovrà essere sottoposto a giudizio del magistrato un atto che sinora era lasciato soltanto all'arbitrio del datore di lavoro. È fondamentale insomma la considerazione che « ciò costituisce (sono sempre parole del relatore, nè potrebbero essere più appropriate) l'affermazione di un civile criterio di pari dignità delle parti di lavoro, condizione di reciproco rispetto ». Con la importantissima e imprescindibile conseguenza che detto criterio, una volta acquisito dalla legge, non potrà non essere di naturale impulso all'emanazione di altre norme che dovranno necessariamente seguire quelle ora sottoposte all'esame e all'approvazione del Senato. Esse dovranno completare la tutela del lavoratore, consentendogli, anche nel luogo dove lavora, l'esercizio delle fondamentali libertà del cittadino, dato che i doveri del datore di lavoro non si possono affatto esaurire col consegnare puntualmente la busta paga al lavoratore.

Ho accennato a norme di legge che dovranno necessariamente seguire quelle di questa legge, e non ho buttato lì a caso l'avverbio « necessariamente » perchè di « statuto del lavoro » si è ben parlato nel programma

concordato tra il Partito socialista e gli altri partiti quando si stabilì di dare vita al Governo di centro-sinistra. E parlando di « statuto del lavoro » non si è fatto riferimento tanto ad un libretto o a un testo unico col titolo « Statuto dei lavoratori » in ottimo stampatello, se non addirittura in carattere « bodoniano », quanto proprio all'emanazione di ogni norma di legge necessaria a tutelare il complesso delle libertà del lavoratore. Si deve, insomma, come già ebbi altra volta a dire proprio in quest'Aula, provvedere affinché troppi diritti costituzionali non si arrestino ai portoni della fabbrica facendo dell'operaio (ma il problema naturalmente non è soltanto dell'operaio, bensì di tutti i lavoratori dipendenti) un cittadino diminuito nei suoi diritti e nei suoi poteri.

Attendiamo perciò con viva aspettativa altre leggi che completino questa, che giungano a darle man forte.

Ma l'aspirazione al meglio di cui nel mio vecchio e richiamato proverbio piemontese, anche se comprensibile, non deve portare all'errore (perchè sarebbe davvero un grave errore) di disapprovare o di dilazionare ulteriormente l'entrata in vigore di questa legge.

Ho fatto cenno ad una mia protesta, che era poi quella del Gruppo socialista, già espressa in passato, contro quello che ho definito l'arresto dei diritti costituzionali ai portoni della fabbrica. Essa era seguita da un appello all'avvio di norme tutelatrici della libertà dei lavoratori sul luogo del lavoro; ma ciò avveniva ben due anni fa, esattamente in quest'Aula il 4 giugno 1964. Dopo due anni è questo quindi il primo provvedimento che noi possiamo varare, rientrando nell'ambito di quello che noi chiamiamo lo « statuto dei lavoratori ». Altri e importanti provvedimenti si sono presi nel frattempo, non però in questo campo. Perchè non salutare quindi con soddisfazione questa legge? Perchè non vararla al più presto? La condizione della sollecitudine è anzi di assoluta importanza se si pensa che, proprio mentre alla Camera dei deputati si stava discutendo questo disegno di legge, venivano denunciati licenziamenti operati dal datore di lavoro per rappresaglia sindacale, e se si pon mente

che ciò può continuare a verificarsi (e probabilmente si verifica, dato che l'Italia è vasta) mentre noi stiamo ancora oggi qui discutendo.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, dopo l'approvazione della Camera dei deputati, pone nel nulla quella parte dell'articolo 2118 del codice civile che consentiva il licenziamento cosiddetto *ad nutum* o per semplice cenno, nel caso di contratto a tempo indeterminato. Per l'articolo 2118 del codice civile, fino ad oggi in vigore, tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore potevano sciogliere in qualsiasi momento il contratto di lavoro: teoricamente, era una posizione di parità delle parti, ugualmente libere di rompere unilateralmente il rapporto di lavoro senza bisogno di dare alcuna spiegazione all'altra parte. In pratica però da una parte c'era un lavoratore, il quale, almeno di regola, non pensava affatto ad usufruire di tale libertà, rappresentante per lui soltanto, nella generalità dei casi, la libertà di essere disoccupato; dall'altra parte vi era un datore di lavoro economicamente più forte e quindi economicamente più libero, che per mezzo di questo articolo poteva esercitare anche un potere dittatoriale, licenziando il lavoratore quando gli faceva comodo. Alla teorica posizione di parità tra le parti corrispondeva, insomma, una disparità di fatto in contrasto con il disposto dell'articolo 3 della nostra Costituzione, consacrante il nuovo principio della libertà sostanziale in sostituzione della libertà formale, attraverso l'affermazione del dovere della Repubblica di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

È quindi in base a questo principio costituzionale che i primi tre articoli del disegno di legge in discussione, oltre ad abolire l'articolo 2118 del codice civile, fissano il principio della necessità di una giusta causa per licenziare il dipendente, con il diritto per il licenziato di chiedere per iscritto le esatte ragioni per cui è stato licenziato e

con la precisazione altresì, nel terzo articolo, che il licenziamento può essere giustificato solo da un « notevole inadempimento » degli obblighi del contratto o da una effettiva necessità aziendale connessa alla sua produzione e al suo funzionamento; il tutto da provarsi dal datore di lavoro. L'articolo 4 della legge afferma poi la nullità dei licenziamenti determinati da credo politico o da fede religiosa o dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali; ogni licenziamento di questa natura è nullo, dice la legge, indipendentemente dalla motivazione addotta. Questa norma, onorevoli colleghi, (sia pure infirmata dallo inconveniente, fatto rilevare d'altronde dallo stesso relatore, che l'onere della prova grava qui sul lavoratore e dal fatto che difficilmente tali moventi di licenziamento saranno resi palesi) è molto importante perchè tende a colpire tutti quei licenziamenti che vanno comunemente sotto il nome di « licenziamenti di rappresaglia ».

A decidere delle controversie derivanti dagli eventuali licenziamenti è competente il pretore. Se soccombente nella causa, il datore di lavoro deve riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato entro tre giorni, o altrimenti pagargli un'indennità che va da un minimo di cinque a un massimo di dodici mensilità pari all'ultima retribuzione (secondo la dimensione dell'impresa, l'anzianità del lavoratore, il comportamento delle parti).

La legge non riguarda quelle aziende che hanno nel loro organico meno di 35 dipendenti tra operai e impiegati. Si tratta di una esclusione discutibile; ma trova giustificazione nel fatto che in una azienda piccola quelle disparità di cui prima ho parlato (cioè le disparità tra datore di lavoro « forte » e lavoratore più « debole », soprattutto dal punto di vista economico) sono molto smorzate, molto attenuate.

Ho richiamato i punti basilari della legge perchè ovviamente soltanto questi, o soprattutto questi interessano la discussione generale e costituiscono la base del giudizio da dare sulla legge: giudizio che, da parte nostra, da parte socialista, è positivo e ci induce ad operare affinchè la legge sia appro-

vata il più rapidamente possibile. Già in occasione del voto favorevole dato alla Camera alla legge, i socialisti hanno definito il provvedimento una conquista del movimento operaio, un passo avanti verso lo statuto dei lavoratori. E anche il nostro giornale ufficiale in un suo editoriale ha detto: « Non è retorica dire che con l'approvazione da parte della Camera della legge sulla giusta causa (per la quale è ora necessaria una rapida approvazione da parte del Senato che la renda esecutiva), il lavoratore vede cadere una delle barriere che gli impedivano di conservare nella fabbrica le sue prerogative di cittadino. I vantaggi pratici che il provvedimento comporterà per il lavoratore, sottraendolo alla pesante incognita della rappresaglia, sono un fatto positivo, ma soprattutto, più in generale, la nuova legge è espressione di una concezione più moderna degli obblighi ai quali lo Stato democratico deve assolvere nel mondo del lavoro ».

Nonostante queste parole di approvazione, però, lo stesso giornale non poteva esimersi dal rilevare — come non possiamo non farlo noi — quello che rimane il punto dolente della legge cioè la possibilità del datore di lavoro di scegliere, anche quando il licenziamento risulti ingiusto, tra la riassunzione e il licenziamento con indennizzo. Questo punto va senza dubbio segnato al passivo, ma positivo deve considerarsi il fatto che le velleità di licenziamento risulteranno, in virtù della nuova legge, scoraggiate non tanto per i riflessi di ordine economico, in verità assai limitati, quanto per la esplicita qualificazione di atto illecito data al licenziamento ingiustificato. In altre parole, quando il datore di lavoro non sarà riuscito a provare una colpa del lavoratore, ciò costituirà pur sempre (per quelle ragioni di indole morale dalle quali per fortuna nostra molti ancora non prescindono), una remora, una forte remora al licenziamento con indennizzo. V'è infatti anche un giudizio della pubblica opinione dal quale non è poi tanto facile prescindere.

Si deve d'altronde riconoscere che questo punto della legge si ricollega e si adegua ai risultati raggiunti dalla contrattazione sin-

dacale, la quale non è riuscita ad andare più in là in materia. E poichè ho accennato ai sindacati non posso non accennare, in questo mio intervento, anche alla posizione assunta alla Camera dei deputati dai sindacalisti della CISL. Essi non hanno votato la legge, ma si sono astenuti dal voto dopo aver espresso durante la discussione il loro giudizio contrario: ciò per ragioni di principio, considerando la legge come una menomazione dell'autonomia sindacale, perchè il rapporto lavoratore-datore di lavoro dovrebbe — essi dicono — essere regolato anche per i licenziamenti mediante accordi interconfederali. Non voglio fare della polemica con gli amici della CISL e mi limito a richiamare, anche in questa sede, il parere già espresso alla Camera dai socialisti per bocca dell'onorevole Mosca, che pure è sindacalista, con posizioni preminenti, nella CGIL. Egli è stato ben esplicito: la legge aiuta l'azione sindacale e questa non si farà certo ingabbiare da quella. Però bisogna avere il coraggio di ammettere che l'accordo interconfederale riguardante la giusta causa dei licenziamenti non ha affatto impedito che questi continuassero ad avvenire nelle consuete forme di arbitrio. Il comunista Tognoni ha citato alla Camera molti episodi del genere, fra cui quello ben significativo di una ditta di Arezzo che ancora recentemente ha inviato una lettera agli operai minacciando di licenziarli se avessero scioperato. Lettere di questo genere arriveranno certo ancora ai lavoratori dato che non si possono aspettare dei miracoli dalla legge in discussione. Si dovranno certamente ancora affrontare dure lotte in questo campo, ma i lavoratori potranno usufruire — questo è certo — d'ora in poi anche del nuovo strumento legislativo, avranno insomma nelle loro mani un'arma di più; senza contare che, come disse Mosca, vi è un diritto-dovere del Parlamento di intervenire nel settore dei diritti del cittadino lavoratore sanciti dalla Costituzione. Questo per quanto riguarda le argomentazioni dell'onorevole Mosca.

Da parte mia voglio aggiungere qualche altra considerazione. L'azione sindacale e la negoziazione collettiva sono in realtà insostituibili, ma non per questo i sindacati dei

lavoratori possono oggi permettersi il lusso di rinunciare ad avvalersi e delle leggi esistenti e della possibilità che se ne creino delle nuove. La realtà della lotta sindacale in Italia non consente di riservare l'intervento della legge alla regolamentazione di quei rapporti di lavoro che non sono suscettibili di trovare un regolamento in sede di negoziazione collettiva, rinunciando così praticamente, in ordine a tali rapporti, alla tutela giurisdizionale che è concessa alla generalità dei cittadini. Non è possibile sottrarre a regolamentazione legale i cardini fondamentali del rapporto di lavoro, tra cui proprio il licenziamento. Essi devono essere regolamentati dalla legge, così come è avvenuto e avviene in tutti i Paesi civili, per modo che sussista un sistema di garanzie per la parte più debole del rapporto che è il lavoratore.

Quanto poi all'affermazione (fatta durante la discussione alla Camera dei deputati, che la soluzione legislativa del problema della giusta causa parte da un presupposto errato e cioè da una presunta debolezza contrattuale dei sindacati mentre essi sono invece perfettamente in grado di tutelare i diritti dei lavoratori, non solo nella fase di stipulazione dei contratti, ma anche in quella successiva della gestione) mi permetto di confutarla. Se è vero, infatti, che l'unità di azione dei sindacati ha dimostrato, in recenti lotte, di quale potenziale d'urto tuttora possa disporre il movimento sindacale, una posizione di debolezza contrattuale sussiste e sussisterà sempre (parlo qui a titolo del tutto personale, ma molto convinto di quello che dico) fino a quando non si addiverrà a un sindacato unitario o, se a questo non si vorrà o non si potrà addivenire, se non si arriverà almeno ad una generalizzazione dell'unità d'azione in modo da poter svolgere una funzione psicologica e organizzativa analoga a quella dell'unità organica.

È una strada che per l'utilità dei lavoratori è opportuno che i sindacati cerchino di percorrere: solo in tal modo fondatamente non si potrà più parlare di carenze e debolezze contrattuali. Siamo però purtroppo ancora lontani sia dall'unità dei sindacati sia dall'unità organizzativa accennata, ed è que-



sta una ragione di più per cui il disegno di legge in esame appare ben utile. Tanto più che il sindacato, come è stato giustamente osservato, rappresenta soltanto i propri iscritti (nella persistente carenza di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione) e non può così pattuire norme valide per la generalità dei lavoratori addetti alle diverse branche del lavoro. Lo ripeto ancora una volta: noi non abbiamo certo l'ingenuità di credere che il disegno di legge sottoposto al nostro esame possa far cessare i licenziamenti ingiusti. Sappiamo benissimo che molte delle sue norme sono formulate in modo imperfetto — come sottolinea ampiamente anche la relazione — ma condividiamo perfettamente il parere del relatore quando osserva che le imperfezioni imputate al disegno di legge non sono tali certo da portare ad un rinvio all'altra Camera. Si è detto che la nuova legge invece di rendere impossibili gli arbitrari licenziamenti per motivi di rappresaglia ne renderà solo difficile l'esecuzione. Noi non riteniamo affatto che le cose stiano in questi termini, ma è facile obiettare che se anche la legge ottenesse soltanto questo risultato, si tratterebbe pur sempre di un vantaggio per i lavoratori, di un passo avanti rispetto al passato. Si è detto anche che davanti al pretore le procedure saranno più lunghe e più dispendiose per i licenziati. Ebbene spetterà agli avvocati delle Camere del lavoro di eliminare — e basterà in questo caso della seria attività e della buona volontà — questi pretesi inconvenienti. Anche le altre eccezioni sollevate e di cui fa cenno il relatore, sono ben confutabili. Comunque — anche ammettendone la validità — rimane sempre prevalente la considerazione che, nella valutazione di questo disegno di legge, si deve badare soprattutto al nuovo orientamento che esso addita alla nostra legislazione per un suo adeguamento ai nuovi postulati di giustizia sociale.

La CISL — e l'ho già detto — ha fatto presente alla Camera dei deputati i suoi motivi di dissenso. Li rispettiamo anche se non li condividiamo. Ma non è senza rilievo che le ACLI si siano schierate in favore della legge, con una motivazione ben esauriente

e logica: « anche se dubbi e incertezze possono rimanere circa la totale idoneità della nuova disciplina ad offrire una efficace tutela del lavoratore contro i licenziamenti ingiustificati, va positivamente accolto il valore del principio della norma in cui si dispone che il datore di lavoro può licenziare solo per giusta causa o per giustificato motivo ».

E senza alcuna lesione o menomazione dell'autonomia del sindacato la legge può consolidarne le conquiste, coadiuvandolo, rassicurandolo contro le rappresaglie e offrendo alla dinamica sindacale la possibilità di conseguire sempre più elevati traguardi ». Condivido pienamente questi concetti, e concludo.

Il compagno Fenoaltea parla nella sua relazione di « Bastiglia della proprietà ». Egli dice: « quello stesso capitalismo ascendente che nell'organizzazione del lavoro abbattè la Bastiglia delle antiche corporazioni creò poi di fatto la Bastiglia della proprietà all'interno della quale vigevano condizioni non più tollerate all'esterno ». Detto questo, ci fa ben capire due cose, anche se stiamo discutendo di questa legge proprio in prossimità dell'anniversario del 14 luglio, la nuova ideale presa della Bastiglia è ancora lontana. Questa legge apre però nelle mura dalla simbolica fortezza un'importante breccia, attraverso la quale potranno passare agevolmente in prosieguo tutte quelle libertà del lavoratore alle quali noi ci riferiamo quando parliamo di « statuto del lavoratore », quelle libertà che fanno restare il lavoratore uomo e cittadino libero anche nella fabbrica (o in qualunque luogo di lavoro), che non lo rendono soltanto strumento di un ingranaggio ma lo lasciano libero nel suo spirito, « libero nel suo io », premessa questa indispensabile e insostituibile per ogni ascesa dell'umanità e quindi anche per ogni miglioramento sociale.

Orbene, onorevoli colleghi, è proprio per aprire e per mantenere aperta questa breccia così importante per i lavoratori che noi siamo pienamente d'accordo per l'approvazione di questa legge. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito, all'inizio del dibattito su questo importante disegno di legge, dare atto al collega senatore Fenoaltea di un impegno di esposizione dottrina che ha ispirato la sua relazione; e ciò faccio ben volentieri perchè, unitamente ad un'altra relazione sul medesimo provvedimento, presentata alla Camera dei deputati dal nostro compagno onorevole Cacciatore, sta una chiara dimostrazione di come parti politiche che hanno innestato la loro radice nel movimento operaio e popolare riescono a tradurre una sofferta esperienza di profondi valori umani e sociali in una esposizione di tesi e argomentazioni, che convincono il legislatore a far compiere sostanziali passi in avanti all'intera collettività, sulla strada del progresso e della democrazia.

Come valutazione di carattere strettamente politico, mi permetta il senatore Fenoaltea, dopo questo riconoscimento, di credermi sincero quando affermo che, proprio per considerazioni politiche su questa sofferta esperienza del movimento operaio, io, noi di questa parte, siamo convinti che si possa oggi e non domani arrivare alla codificazione della norma che dichiara nullo il licenziamento individuale quando manchi sia la giusta causa sia il giustificato motivo. Nullo il licenziamento, e basta; con il diritto, cioè, per il lavoratore, di riprendere il suo posto e considerare come proseguito il rapporto di lavoro durante il periodo intercorrente tra il provvedimento preso dal datore di lavoro e la dichiarata nullità dello stesso.

Onorevoli colleghi, noi consideriamo il lavoratore il protagonista primo della vita democratica collettiva del nostro Paese e traiamo queste considerazioni non soltanto dalla lettura, ma dalla meditazione e, direi, dai lavori preparatori, dai dibattiti che hanno fatto sì che la Costituzione della Repubblica italiana iniziasse con la dichiarazione solenne che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ». E fin dai primi articoli il lavoratore è il protagonista delle norme della nostra Costituzione.

Ebbene, onorevoli colleghi, le lotte che conducono i lavoratori italiani delle diverse categorie sono lotte aspre, nelle quali molti dei lavoratori di avanguardia hanno pagato e pagano tuttora duramente lo slancio che pongono nella difesa delle loro giuste rivendicazioni, con licenziamenti di rappresaglia, con multe, con sospensioni, con dequalificazioni per spostamenti da un reparto all'altro, con spostamenti in quello che ormai l'uso comune dei lavoratori chiama « il reparto confino della fabbrica »: con una minaccia quindi, per sé e per le loro famiglie, di un domani estremamente difficile. E ciò avviene ancora in questi tempi nelle aziende private e, quel che è più intollerabile, anche nelle aziende pubbliche che, in fatto di relazioni con i lavoratori, dovrebbero tenere una condotta esemplare.

Questi fatti derivano da una concezione superata, che cioè il fatto produttivo sia un fatto privato del padrone, che l'azienda sia domicilio privato e non il domicilio sociale del lavoratore, dove egli esplica la sua più alta funzione di cittadino produttore di beni sociali.

Questo ci sembra il significato pieno delle norme degli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana.

Onorevoli colleghi, le nostre esperienze personali, le mie esperienze personali durante diversi anni di dirigente sindacale mi hanno portato spesso a partecipare ai collegi arbitrali, dove si discuteva e si discute sui licenziamenti individuali. Devo dirvi con animo aperto che, se grave è il rammarico che ognuno di noi dirigenti sindacali ha quando tratta licenziamenti di carattere collettivo, maggiore è l'amarezza quando dobbiamo discutere su una manciata di soldi, quando la porta della fabbrica si deve aprire perchè un lavoratore esca: perchè di questo si è trattato nel passato e di questo si tratterà anche dopo questo provvedimento, non avendo voluto la Camera accogliere l'indirizzo che noi avevamo proposto.

I licenziamenti individuali dei quali abbiamo parlato prima e ai quali abbiamo partecipato sovente come proganisti nel collegio arbitrale a difesa del lavoratore hanno avuto spesso il carattere di rappresaglia. Il

lavoratore che si mette all'avanguardia della lotta, specialmente nei momenti di tensione, o per rinnovi contrattuali o per difesa di diritti o per conquiste nell'azienda, il lavoratore che diffonde la propaganda del sindacato, che si fa elemento attivo per la coesione dei lavoratori, viene preso di mira sistematicamente e alla prima occasione bollato dal padrone col licenziamento.

Mi è accaduto proprio sabato mattina, onorevoli colleghi, di essere chiamato in un paese della mia provincia, San Bonifacio, dove vi è un'azienda, la « Feroligas », con quasi 400 dipendenti, e dove il padrone sabato mattina ha preso il provvedimento, che non possiamo chiamare serrata, ma vera e propria rappresaglia, di fare entrare in fabbrica soltanto quei lavoratori che il giorno prima, giorno di sciopero per la categoria indetto da tutte le organizzazioni sindacali, avevano fatto i crumiri ed erano entrati in fabbrica. Per quelli, e solamente per quelli, si sono aperti i cancelli della fabbrica il sabato mattina, che doveva essere una giornata di lavoro; per tutti gli altri lavoratori, che avevano partecipato allo sciopero, si sono chiusi i cancelli.

Onorevoli colleghi, questo è accaduto 48 ora fa, in una fabbrica importante della mia provincia, ma leggiamo sui giornali che avviene molto spesso questa rappresaglia della controparte, specialmente degli industriali metalmeccanici, nel vivo di una lotta sindacale. Queste prese di posizione, che sono vere e proprie rappresaglie, stanno a dimostrare come da queste rappresaglie di carattere collettivo verso tutti i lavoratori si scenda spesso e volentieri alla individuazione degli elementi più combattivi, alla rappresaglia del licenziamento per questi attivisti o dirigenti sindacali.

Giusta causa nei licenziamenti individuali e regolamentazione del licenziamento, è il provvedimento che abbiamo davanti. Ed è un importante provvedimento che il legislatore affronta. Io sono d'accordo col senatore Tessitori il quale, nella seduta delle Commissioni riunite del 23 giugno scorso, ha affermato che il problema di una regolamentazione dei licenziamenti è ormai maturo nella coscienza popolare, e si rende pertanto neces-

saria la traduzione in norma di legge di tale regolamentazione.

Così è: infatti, onorevoli colleghi, abbiamo adottato strumenti legislativi per risolvere in senso favorevole ai lavoratori problemi squisitamente attinenti ai rapporti di lavoro proprio per la considerazione di una maturità delle coscienze popolari e dei lavoratori che, nelle loro lotte e nel loro impegno, hanno contribuito via via a questa maturità. Lo abbiamo fatto per il divieto di licenziamento a causa di matrimonio, lo abbiamo fatto per il divieto di appalti di mano d'opera contro l'abuso dei contratti a termine, per la regolamentazione del lavoro a domicilio, per la tutela delle lavoratrici madri, per i custodi e portieri degli immobili, e per altri ancora. E l'impulso per quest'opera legislativa è costantemente venuto dalle organizzazioni sindacali, la cui iniziativa, prodotta dalla lotta, ha creato le premesse per la codificazione di istituti e di norme che definiscono con l'imperio della legge i diritti-doveri reciproci nei rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera subordinati.

Certo, lo sappiamo bene per lunga esperienza sindacale, non sempre queste leggi sono rispettate. Ma, anche quando non lo sono, esse costituiscono una remora per l'imprenditore, il quale, anche se si preoccupa di ricorrere ad adattamenti o ad accorgimenti elusivi o a sotterfugi o a pressioni, è pur sempre soggetto alla forza intimidatrice della legge.

L'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori ha più volte sottolineato questa realtà esistente nel Paese. L'accordo interconfederale del 1965 sui licenziamenti riguarda soltanto le categorie dell'industria e vale soltanto, a causa della sua natura privatistica, per le aziende associate alla Confindustria. Ma per tutti gli altri settori e per tutte le aziende non associate alla Confindustria? Noi dobbiamo essere grati alle organizzazioni sindacali che hanno posto, fin da subito dopo la Liberazione, la necessità di accordi per quanto riguarda il problema dei licenziamenti. Ma, proprio perchè per tanto tempo se ne è discusso in quelle sedi e si sono trovati in quelle sedi accorgimenti, riteniamo che la maturità della coscienza popo-

lare sia ormai acquisita per tradurre queste indicazioni in norme di legge.

All'attenzione del Parlamento il problema è stato portato fin dal 19 febbraio 1957 con la presentazione alla Camera della proposta di legge n. 2726 di un gruppo di deputati della seconda legislatura, tra i quali si onora di essere compreso chi vi parla, e che portava come prima firma quella del compianto onorevole Di Vittorio. L'esame di tale proposta tuttavia non veniva neppure iniziata ed essa decadeva per fine legislatura. Venne ripresentata nel corso della terza legislatura sempre alla Camera, con prime firme Sulotto e Bettoli. Ma anche questa proposta decadeva per fine legislatura senza che se ne fosse iniziato l'esame. All'inizio di questa quarta legislatura veniva ancora presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge sulla regolamentazione dei licenziamenti con prima firma dell'onorevole Sulotto; alla stesura di questo documento hanno partecipato i nostri compagni.

Ebbene, nella relazione che accompagna quest'ultimo provvedimento, che è stato oggetto di discussione all'altro ramo del Parlamento, quando si è trattato di affrontare questo problema, il presentatore ha sottolineato che non si dilungava molto nell'illustrazione dei motivi della presentazione del disegno di legge, perchè si rifaceva a quelle che erano le argomentazioni riportate dal provvedimento presentato nel 1957 con prima firma quella dell'onorevole Di Vittorio.

Dunque, dove è stato raggiunto un certo risultato con l'accordo sindacale, può essere minore l'urgenza e l'esigenza di un provvedimento legislativo volto al fine di limitare il potere indiscriminato del datore di lavoro ad attuare il licenziamento dei lavoratori dipendenti. Ma il principio della giusta causa e del giustificato motivo deve essere riconosciuto come diritto, e come tale da potersi esercitare da parte di tutti i cittadini lavoratori, proprio perchè l'esperienza sindacale ha dimostrato come questa sia la strada che si deve percorrere per estendere alla generalità dei lavoratori quelle che sono state inizialmente delle conquiste per determinate categorie o soltanto per limitati gruppi di lavoratori, per i quali era applicabile il disposto dell'accordo sindacale.

Ecco perchè abbiamo ritenuto di respingere la limitazione iniziale che si era voluta portare all'articolo 1 in sede di discussione nella 10<sup>a</sup> Commissione con l'emendamento Pezzini, accettato dal Ministro del lavoro, con il quale, ripristinando il testo non ancora emendato dalla Camera, si chiedeva la disciplina del licenziamento nel contratto di lavoro a tempo indeterminato inerente all'esercizio dell'impresa. Il principio del rispetto della personalità del lavoratore deve trovare campo di applicazione per tutti i lavoratori, in tutti i rapporti di lavoro subordinato, laddove si ritrovano anche vaste categorie di lavoratori che usualmente vengono designate con l'espressione « categorie non protette ». Deve essere una validità di ordine generale di un principio affermato per legge che il legislatore democratico oggi provvede a sancire. E tutte le organizzazioni sindacali dovrebbero accogliere con compiacimento l'intervento del legislatore volto a garantire per tutti i lavoratori le conquiste sociali.

Io non so qual è l'orientamento di una parte della Democrazia cristiana per quanto riguarda l'articolo 1. Desidero soltanto ricordare a me stesso e agli onorevoli colleghi che alla Camera dei deputati la votazione sull'emendamento Cacciatore è avvenuta a scrutinio segreto; quindi non credo che i colleghi della Democrazia cristiana possano accampare qui gli stessi motivi che alcuni di essi alla Camera hanno accampato, anche con irosità, circa il momento e il modo della votazione dell'ordine del giorno Mazzoni. Si è votato a scrutinio segreto, con la chiara indicazione di ciò su cui si votava, e l'esito della votazione è stato favorevole all'emendamento Cacciatore; è stata così accolta una delle proposte che noi avevamo portato avanti.

Che cosa avremmo voluto, onorevoli colleghi, noi del Partito socialista di unità proletaria? Avremmo voluto certamente dare a questo disegno di legge dei termini e un quadro che trasferisse in norme codificate ciò che i lavoratori, con le esperienze delle loro lotte, hanno acquisito e che chiedono ormai da diversi anni. Avevamo ritenuto opportuno proporre che l'affermazione di principio

fosse chiara e perentoria, cioè che si stabilisse che, quando manca sia la giusta causa sia il giustificato motivo, il licenziamento è nullo. Proponemmo che la norma sulla comunicazione del licenziamento prevedesse che il licenziamento medesimo fosse intimato per iscritto, con l'indicazione dei motivi da cui è giustificato, e che, se tali procedure non fossero state eseguite, il licenziamento fosse ritenuto nullo. Proponemmo che le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell'azienda fossero in relazione a comprovata esuberanza del personale determinata da riduzione permanente dei servizi e tale che risultasse l'impossibilità reale del trasferimento del prestatore d'opera ad altra mansione. Infatti, onorevoli colleghi, il licenziamento individuale in un'azienda nasconde sempre dei motivi che non sono certo riferibili a problemi di organizzazione di lavoro o all'attività produttiva; se la presenza delle organizzazioni sindacali fosse realmente una realtà viva nell'interno dell'azienda, vi sarebbe la possibilità di esaminare assieme le prospettive di utilizzazione di un lavoratore nell'ambito dell'azienda stessa. Proponemmo altresì che fosse tolta la norma che fissa l'applicabilità della legge solo per le aziende con più di 35 dipendenti, poichè eravamo e siamo ancora convinti che il principio che viene enunciato deve essere esteso a tutti i lavoratori. E l'onorevole Bermani testè, quando ha ricordato la posizione dei socialisti che debbono accettare in questo provvedimento la norma che prevede che la legge non si applica ai datori di lavoro che occupano fino a 35 dipendenti, doveva anche ricordare la chiarezza con la quale il relatore di maggioranza, l'onorevole Fortuna, di parte socialista — debbo darne atto — ebbe a dichiarare che questa norma fu un compromesso fra socialisti e Democrazia cristiana dovuto accettare per non aver potuto trovare altra possibilità di intesa.

Ebbene, onorevoli colleghi, questo problema del licenziamento individuale che viene limitato soltanto per le imprese che abbiano più di 35 dipendenti farà sì che avremo in Italia innumerevoli casi di aziende, che oggi occupano dipendenti attorno a quella cifra o con qualche unità in più, che naturalmente

provvederanno a far sì che la loro azienda abbia presenti 34 dipendenti e lo faranno purtroppo attraverso provvedimenti che colpiranno altri lavoratori.

Fatte queste osservazioni sugli aspetti che riteniamo dovevano essere il cardine di un provvedimento che affrontasse oggi, con la esperienza che le lotte dei lavoratori hanno portato nel nostro Paese, il problema dell'applicazione della Costituzione con norme aperte di diritto positivo, di concezione democratica verso le attese delle masse lavoratrici, è indubbio che nel disegno di legge alcuni aspetti positivi sono stati accolti proprio dopo le lunghe lotte condotte dai lavoratori. Senza dubbio è positivo il disposto dell'articolo 4 per quanto riguarda il problema di considerare nullo il licenziamento determinato da ragioni di credo politico, di fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali. Certo non siamo così ingenui da pensare che la motivazione di un datore di lavoro abbia mai riportato alcuni di questi motivi. Non è accaduto e non accadrà in nessun caso, ma l'importante è l'affermazione di principio, da parte del legislatore, di sancire per legge, proprio per mettere un pilastro basilare nella codificazione democratica del nostro Paese, una cosa di questo genere per poter dare la dimostrazione reale alle masse lavoratrici e a tutti i cittadini che questo principio solenne viene stabilito in una legge della Repubblica italiana.

Notevole è anche il disposto dell'articolo 9. Finalmente viene acquisito e codificato il principio che l'indennità di anzianità è dovuta nella stessa misura in tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, risoluzione consensuale, dimissioni del lavoratore, licenziamento, sia pure esso determinato da giusta causa o da giustificato motivo, restando così chiarito in maniera definitiva il principio, già sostenuto da una larga parte della dottrina ma fortemente contrastato in sede di contenzioso, che l'indennità di anzianità, anche se ha una funzione previdenziale, è sostanzialmente una misura di retribuzione differita.

Anche l'articolo 12 è una norma positiva là dove afferma che « sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sinda-

cali che contengono, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro ». Era necessaria questa norma proprio per dare la dimostrazione concreta alle organizzazioni sindacali che il loro campo tradizionale di accordi migliorativi, di spinte in avanti è sempre aperto, non può essere limitato oppure chiuso solo perchè vi è un certo provvedimento di legge. Averlo sancito da parte del legislatore, in maniera precisa, in questo disegno di legge, è stato giusto.

Onorevoli colleghi, abbiamo detto come avremmo preferito che il disegno di legge fosse articolato, e la battaglia su questa articolazione è stata condotta dai nostri compagni alla Camera dei deputati. Ma oggi qui al Senato, nel corso di questa discussione, è momento di assunzione di precise responsabilità, e noi, come Gruppo, assumiamo queste responsabilità. Abbiamo dichiarato quali sono gli aspetti positivi del disegno di legge; abbiamo detto anche quali avrebbero potuto codificare in senso democratico la disposizione legislativa per quanto riguarda i licenziamenti individuali.

Ebbene, come Gruppo del PSIUP, dobbiamo dichiarare che noi voteremo questo disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati concordando, senatore Fenoaltea, con le osservazioni che ella fa di insufficienza o di mancata precisione in alcune norme. Ma abbiamo voluto proprio — e lo ricordiamo a tutti i colleghi senatori — che il relatore sottolineasse queste critiche nella relazione, affinchè la relazione potesse rappresentare uno sforzo collegiale comprendendo anche le osservazioni che abbiamo fatto in sede di Commissione, proprio per far sì che il legislatore non possa essere tacciato di mancata cura nella stesura degli articoli della legge. Abbiamo sottolineato queste deficienze che sono state riprese un po' da tutte le parti.

Comunque, ripeto, fatte queste osservazioni, noi dichiariamo di votare questo disegno di legge così come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, poichè, onorevoli colleghi, chi ha vissuto per lunghi anni in mezzo alle lotte dei lavoratori sa che, malgrado le imperfezioni che vi possono essere, le con-

quiste che si sono fatte, i dispositivi che si sono raggiunti faticosamente, anche in sede legislativa, sono già dati per acquisiti nella coscienza popolare. Oggi un ritardo che si verificasse per la intromissione o per il tentativo di proporre emendamenti sostenuti dal Governo per rinviare la legge alla Camera dei deputati sarebbe, verso tutti i lavoratori e verso la classe lavoratrice, la dimostrazione di un colpevole ritardo, di un nostro mancato impegno di carattere democratico nel fare le leggi riguardanti alcuni benefici per i lavoratori.

Pertanto, se la legge rimane qual è, il Gruppo del PSIUP la voterà. Dobbiamo però dichiarare con molta sincerità che, se fin dall'articolo 1 vi sarà la presentazione di emendamenti e l'impegno da parte del Governo di farli votare dalla sua maggioranza, allora noi del Gruppo del PSIUP non potremo esimerci dal portare nel testo della legge quelle modifiche e quelle posizioni che già abbiamo sostenuto alla Camera dei deputati, proprio perchè convinti che questa sia la posizione giusta dei socialisti di unità proletaria legati alle attese e alle aspirazioni dei lavoratori.

Noi comunque ci auguriamo che il senso di responsabilità e la riflessione dei colleghi che avrebbero queste intenzioni facciano sì che le cose dette dal relatore e raccolte dal relatore come espressione della volontà espressa dai membri della Commissione lavoro e della Commissione giustizia in sede referente, durante la discussione del provvedimento in esame, possano essere accolte, pur attraverso la libera espressione nel corso della discussione generale, malgrado le eventuali remore.

Infatti, onorevoli colleghi, e concludo, il prendere coscienza, con i lavoratori e con tutti i cittadini che le leggi, in questo caso i codici, vanno modificati là dove ci sono situazioni non conformi alla Costituzione e alla dignità dei lavoratori è compito che abbiamo sempre sentito.

Noi siamo sensibili a questa coscienza popolare perchè ci onoriamo di mantenerci legati ad essa permanentemente e quotidianamente nelle lotte che le varie categorie conducono in questa espressione di vera vita democratica che vuole essere l'avanzamento di

maggior dignità del lavoro e di difesa della personalità nel lavoro per i cittadini.

Ecco perchè, in occasione della discussione di questo provvedimento, noi riconfermiamo la nostra piena solidarietà a tutti i lavoratori delle categorie che, impegnati nel rinnovo contrattuale, hanno posto, non soltanto rivendicazioni di carattere economico, ma hanno posto alle organizzazioni sindacali la necessità di battersi per vedere riconosciuta la presenza del sindacato sul posto di lavoro come strumento di difesa del lavoratore cittadino nella fabbrica, così come la Costituzione dice in un suo articolo.

Contribuiremo allora a creare un nuovo costume, un costume democratico nei rapporti di lavoro che si ottiene, sì, con i contratti di lavoro, ma anche con le leggi in maniera da concorrere in modo determinante a creare un nuovo costume, ad accelerare l'evoluzione del costume democratico in tutto il Paese. I socialisti del PSIUP, avendo assunto alla Camera e assumendo qui questa posizione, riconfermano la loro piena adesione a quelle che sono le istanze che provengono dalle masse popolari e dai lavoratori e portano avanti così la loro battaglia di impegno democratico. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Pasquato. Ne ha facoltà.

**P A S Q U A T O .** L'attenzione del vasto mondo del lavoro oggi è concentrata sul problema delle norme per i licenziamenti individuali. Io apporterò, nella discussione del disegno di legge in esame, la mia esperienza di dirigente industriale.

I colleghi senatori Bermani e Di Prisco hanno ricordato le loro esperienze sindacali ed hanno descritto a tinte molto fosche il clima sfavorevole per i lavoratori che vigerebbe negli stabilimenti italiani. Anch'io ho una lunga esperienza, di 45 anni, di vita sindacale e di dirigente di aziende. Ho partecipato a molteplici trattative sindacali, in provincia e al centro, fino alle trattative interconfederali e sempre, dopo faticose discussioni, si è arrivati a stipulare degli accordi, superando contrasti e divergenze di vedute, cosicché, nel dopo guerra, sono stati perfe-

zionati centinaia di contratti nazionali, avendo talvolta come controparte colleghi che siedono in quest'Aula e che vedo (*rivolto all'estrema sinistra*) là di fronte. Aggiungo una collaterale esperienza personale che traggo da 45 anni di lavoro, alla dirigenza di aziende industriali. Non ho trovato in queste, pur importanti, quel clima di oppressione e di conculcazione delle libertà del lavoratore e di rappresaglia che qui è stato descritto.

Consentitemi, perciò, onorevoli colleghi, di portare anche questa voce per ristabilire la verità che ho personalmente vissuta e per non lasciare questa penosa impressione generalizzata, che altrimenti potrebbe sembrare accolta e condivisa da tutti gli autorevoli membri del Senato. *(Interruzione dall'estrema sinistra).*

Dopo questa premessa, mi riferisco alla relazione introduttiva che il relatore senatore Fenoaltea ha fatto davanti alla 10<sup>a</sup> Commissione del lavoro ed alla 2<sup>a</sup> Commissione di giustizia, insieme riunite, e che ha poi riportato nella relazione distribuita al Senato. Desidero attestare al relatore che egli ha dimostrato di aver compiuto un coscienzioso studio del problema, con profondità di dottrina e chiarezza di esposizione. Essa è tutta permeata da una impostazione che io non condivido interamente, particolarmente nelle conclusioni alle quali arriva.

Mi rivolgo alla sua attenzione ed a quella del Ministro e dei colleghi per esporre qualche osservazione critica.

Il senatore Fenoaltea ha ricordato le premesse storiche dell'evoluzione del diritto del lavoro; ha affermato la necessità che il diritto di recesso sia regolato legislativamente nel senso di assicurare per legge la stabilità e continuità del lavoro. Ha contestato le argomentazioni espresse da una corrente sindacale, che la regolamentazione dei rapporti di lavoro debba restare riservata alla libera contrattazione delle parti, come finora è avvenuto. Ha concluso affermando che il decreto-legge, nonostante le imperfezioni e le pecche che egli riconosce, merita tuttavia la approvazione del Senato, in quanto conferisce forza di diritto ad un'ormai sentita esigenza sociale.

Il Partito liberale, al quale mi onoro di appartenere, ha vivo il senso delle esigenze sociali e non manca di manifestarlo in tutte le occasioni. Alla Camera, anche per questo disegno di legge, non è mancata l'approvazione del Partito liberale; però noi sentiamo anche il dovere, proprio per quello spirito di critica costruttiva che anima la nostra azione, non dissolvitrice, ma intesa a promuovere il bene della Nazione, di indicare con franchezza le gravi e pericolose impostazioni e imperfezioni che noi vediamo in questo disegno di legge. Già altri eminenti Commissari della 2ª e della 10ª Commissione hanno affermato, insieme al relatore, di ritenere che ormai è matura nella coscienza popolare la necessità della regolamentazione per legge delle norme per i licenziamenti individuali. Per contro, altri senatori, ugualmente autorevoli ed esperti, hanno manifestato insieme con me gravi perplessità, che il relatore ha raccolto, circa l'impostazione fondamentale del disegno di legge e la formulazione dei suoi vari articoli.

Qual è l'iter che ha seguito questo disegno di legge? È un iter faticoso, complesso. C'è stato all'origine un disegno di legge d'iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Delle Fave, il quale progetto in sostanza recepiva, io credo molto opportunamente, gran parte delle clausole dell'accordo interconfederale, stipulato dopo lunghe discussioni tra la Confederazione dei datori di lavoro industriali e quelle delle Confederazioni dei lavoratori dipendenti.

Il ministro Delle Fave, pur rendendosi conto dell'accennata esigenza di una regolamentazione legislativa, recepiva le norme dell'accordo spontaneamente stipulato tra le Confederazioni; invece, le Commissioni giustizia e lavoro della Camera dei deputati hanno profondamente modificato questo disegno di legge governativo, specialmente agli articoli 4, 7, 10, 12 e 12-bis, introducendo *ex novo* principi gravidi di pericolose conseguenze, quali la « nullità » del licenziamento in determinate circostanze ed in generale instaurando una più stretta e rigida tutela.

Compete oggi al Senato di esaminare le norme del disegno di legge in parola. In merito va tenuta presente a questo riguardo,

come ricorda un autorevole collega della mia parte, l'esistenza di un orientamento dottrinale che assegna molta importanza alla tutela della sicurezza e della libertà della dignità umana e che porta a ritenere che i principi fondamentali di questa libertà siano immessi immediatamente nel nostro ordinamento giuridico.

Va pure ricordato che la Corte costituzionale, con sua sentenza del 9 giugno 1965, si è espressa ribadendo che la libertà religiosa, politica e sindacale va tutelata e che bisogna che anche i pubblici poteri ne tengano conto.

Pur nel rispetto e nell'attuazione delle norme della Costituzione in tema di diritti di libertà, osservo che tale attuazione non può compiersi a scapito di altri diritti che pure sono riconosciuti e sanciti dalla stessa Carta costituzionale, quale la libertà di organizzazione dell'impresa.

Tale violazione avverrebbe con l'attuale formulazione della legge, qualora non fosse modificata con i nostri emendamenti, e porterebbe gravi conseguenze. Quali sono? Ne accennerò brevemente.

1) Lesione dell'articolo 3 della Costituzione, perchè si pone in un normale rapporto di obbligazione, una delle parti — il datore di lavoro — in una aprioristica condizione di inferiorità netta e precisa rispetto all'altra parte.

2) Violazione dell'articolo 39 della Costituzione, che riconosce e tutela l'autonomia del sindacato.

A questi inconvenienti di ordine giuridico, altri se ne aggiungono di ordine strettamente economico. Sotto questo aspetto, infatti, il disegno di legge appare pregiudizievole per lo sviluppo economico del Paese, in quanto nuocerà alla mobilità del lavoro, che rappresenta uno dei più importanti stimoli all'incremento dell'occupazione e che ha consentito, negli ultimi anni, ai lavoratori di realizzare più elevati livelli salariali. Inoltre la mobilità pone il lavoratore in una posizione morale e giuridica di maggior prestigio.

Pensate quale era due-tre anni fa, in regime di piena occupazione che avevamo realizzato, l'importanza ed il prestigio del lavora-



tore, che poteva passare da un'azienda ad un'altra conteso e talvolta pagato caramente, con premi e incentivi, e che traeva da questa sua mobilità, così come la trae nei paesi industrialmente e socialmente più evoluti, cospicui vantaggi e l'incentivo per migliorare sempre di più il suo lavoro.

Secondo rilievo: talvolta è difficile ed anche contrario ai veri interessi del lavoratore di esporre la causa reale per cui si rescinde il contratto di lavoro.

Fra i notevoli vantaggi che presentava il noto accordo interconfederale, vi ricordo che esso forniva maggiori garanzie di una rapida definizione delle controversie, con una procedura più rapida e meno onerosa di quella giudiziaria prevista dalla legge e tutelava in pari tempo più efficacemente gli interessi dei lavoratori ponendo a carico dei datori di lavoro una « penale » forfettaria per i licenziamenti ingiustificati.

La garanzia della stabilità nell'impiego, di cui il provvedimento in esame vuole essere la sanzione legislativa, rappresenta un fattore di diminuzione della produttività del lavoro, come è dimostrato dall'esempio degli enti pubblici. (*Interruzione dall'estrema sinistra*).

Purtroppo spesso è avvenuto che, dopo municipalizzata un'azienda, la produttività del lavoro è calata.

Sono stati assunti altri impiegati, spesso per ragioni elettorali, con spese maggiori: chi paga è sempre la collettività.

Queste sono le dolorose realtà... (*Interruzione del senatore Caponi*).

Lei interrompe sempre, anche in Commissione, ma quello che sto dicendo è molto serio.

C A P O N I . Quelli delle aziende pubbliche sono tutti sfaccendati?

P A S Q U A T O . Non ho detto questo. Il principio della stabilità impedisce la modificazione del rapporto fra capitale investito ed unità di lavoro, e rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti.

Chi avrà interesse ad investire altri milioni di lire per migliorare il rendimento della

azienda, sapendo che non potrà poi eseguire nessuna riduzione di unità lavorative per il blocco? Pregiudicherà inoltre il sorgere di nuove imprese, soprattutto delle medie e delle piccole, per le quali la elasticità nella politica del personale è condizione vitale.

Nè va trascurata la considerazione che stiamo approssimandoci, nel MEC, alla libera circolazione delle merci con l'abolizione dei dazi. Le nostre capacità concorrenziali di imprenditori italiani, quali verranno ad essere con una disciplina così rigida dei licenziamenti? Le norme del presente disegno di legge sono assai più restrittive delle norme vigenti nella grande maggioranza degli altri Paesi ai quali si è riferito il relatore e va molto al di là della stessa raccomandazione della Organizzazione internazionale del lavoro del 26 giugno 1963, la quale non prevede la nullità per i licenziamenti.

Il relatore senatore Fenoaltea ha citato le varie legislazioni: quelle dell'Austria, del Brasile, della Francia, della Germania federale e dei Paesi di oltre cortina, ove le legislazioni limitano la libertà di licenziamento da parte dell'imprenditore. Non ci ha detto però — e lo aggiungo qui io — che tali procedure all'estero sussistono in mancanza dell'indennità di licenziamento che è invece prevista da noi come corollario del libero licenziamento. La prevedono soltanto in caso di licenziamento ingiustificato (vedi i Paesi della CEEA: Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi); il diritto all'indennità di licenziamento è previsto come risarcimento di danno avente titolo per colpa del datore di lavoro. Se non c'è colpa, se non c'è un licenziamento ingiustificato, non c'è indennità. Questo, mi consenta il relatore Fenoaltea, è un dato di fatto inoppugnabile e molto importante per la valutazione di quella comparazione che egli ha fatto con le legislazioni straniere. E aggiungo che le economie che ha citato il relatore sono ben più floride, ben più forti e più ricche della nostra (si veda il reddito *pro capite* e tutti gli altri dati).

Le norme del disegno di legge, in parte per la loro formulazione non esatta, in parte per i principi che coinvolgono, sono destinate a provocare incertezze e controversie, e creeranno anche ingiusti privilegi. Quanto

alla « nullità » a tutti gli effetti del licenziamento — che è il punto sostanziale — esso costituisce a mio avviso una incongruenza pratica ed una incongruenza giuridica. È un principio giuridicamente inconsistente, data l'impossibilità oggettiva di obbligare il datore di lavoro a riassumere il dipendente. Tale obbligo quindi non può portare che al risarcimento del danno, e sul piano pratico questo appare meno favorevole per il lavoratore in confronto alla penale forfettaria, indipendentemente dal danno subito. Il primitivo progetto governativo, che recepiva questi principi, favoriva la certezza del diritto, la definizione più rapida delle controversie e consentiva un ordinato sviluppo del processo produttivo.

Concludendo, i liberali, pur sensibili alle esigenze sociali, cui il disegno di legge si richiama, non possono trascurare le considerazioni che ho esposto e hanno perciò presentato emendamenti agli articoli 1, 4, 8, 11 e 12, emendamenti che spero possano essere almeno meditati.

**F E N O A L T E A**, *relatore*. Meditati certamente.

**P A S Q U A T O**. Concludo auspicando che dal disegno di legge non derivino quei gravi inconvenienti che sono purtroppo prevedibili e che ho segnalato.

I liberali saranno sempre pronti a dare la loro collaborazione per far sì che il Paese si avvii veramente ad un sano progresso economico. (*Applausi dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E**. È iscritto a parlare il senatore Viglianesi. Ne ha facoltà.

**V I G L I A N E S I**. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non farò un lungo discorso, non perchè l'argomento non meriti un lungo discorso, ma perchè mi pare che sia stato deliberato abbastanza alla Camera, negli ambienti sindacali, nel Paese. Direi anzi che troppo si è parlato di questo problema e che tutti i suoi lati, sia quelli positivi sia quelli negativi, siano ormai chiari nella mente di tutti. La verità è che si tratta di un problema che investe

un grande principio, quello di garantire una maggiore libertà ai lavoratori nei posti dove lavorano, di garantire la loro personalità, di garantirli dalle rappresaglie, di assicurare insomma una certa continuità nel posto di lavoro.

Non mi soffermerò sui vari articoli del disegno di legge. Il relatore ampiamente lo ha illustrato nella sua relazione ed io debbo dire fin da questo momento che condivido, insieme al Gruppo che ho l'onore di rappresentare, la relazione così come è stata stesa dal senatore Fenoaltea. Vorrei dire che praticamente il succo della legge è tutto nell'articolo 4 e, se si vuole, nell'innovazione dell'articolo 9 e nella garanzia data dall'articolo 12. Tutto il resto può essere discutibile e in ogni caso perfezionabile. L'esperienza ci dimostrerà quanto c'è da correggere in avvenire e se c'è da correggere. A me pare che da parte di certi settori forse si dramatizza un po' troppo il contenuto di questo disegno di legge che d'altro canto, essendo stato sviscerato, come ho detto all'inizio, profondamente nell'altro ramo del Parlamento, mi pare che abbia già avuto un consenso unanime, sia pure con tutte le riserve, da parte di tutti i Gruppi, dalla estrema sinistra all'estrema destra passando per i Gruppi della maggioranza. Non posso credere che proprio in questi ultimi 3 o 4 giorni qualcuno di noi possa avere scoperto in questo disegno di legge motivi tali di preoccupazione da farci cambiare parere rispetto a quello che abbiamo già espresso nella 10ª e nella 2ª Commissione riunite insieme qui in Senato e rispetto al voto dato alla Camera. Direi quindi di guardare a questo disegno di legge con obiettività, pur con senso di responsabilità. Io non credo che da una maggiore garanzia offerta ai lavoratori attraverso l'articolo 4, per motivi di religione, per motivi sindacali o per motivi di appartenenza ad uno schieramento politico, possa discendere un pregiudizio, come ha detto il senatore Pasquato — che conosco da decenni per le attività da lui svolte — sia pure da parte opposta alla mia, ma sempre nell'interesse del Paese — per la produttività e per gli investimenti che sarebbero addirittura imbrigliati dalla sostanza di questo articolo (perchè

praticamente la legge è tutta in questo articolo), che esso possa costituire un pericolo contro il sorgere di nuove imprese e che sia contrario all'economia del Paese. Una legge che dovesse essere tale meriterebbe di essere stata bocciata fin dall'inizio, meriterebbe di essere stata discussa molto più profondamente nella Commissione in cui il senatore Pasquato, io ed altri colleghi che ne facciamo parte abbiamo avuto la possibilità di discuterla. Affermazioni di questo genere meritano un interrogativo: perchè allora abbiamo votato così semplicemente, i nostri colleghi alla Camera e noi stessi in Commissione?

Ma io vorrei riportare la discussione sul suo giusto sentiero, onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il dibattito di oggi sulla giusta causa costituisce in realtà uno dei più qualificanti documenti dell'intera attività della presente legislatura. Esso risponde infatti a una delle esigenze più sentite di una società civile: il diritto al lavoro e la stabilità di impiego. Tali principi nel disegno di legge vengono accolti al fine di eliminare gli abusi del datore di lavoro costringendo quest'ultimo a fornire una giustificazione valida al possibile licenziamento del lavoratore e sottoponendo, di conseguenza, al controllo della Magistratura un atto che fino ad ora era lasciato all'arbitrio più completo, più assoluto dell'imprenditore. Il testo dell'attuale codice civile, approvato con decreto 16 marzo 1942, n. 262, rispecchia nelle norme in materia di lavoro l'influenza del regime del tempo, che si riflette chiaramente nella concessione di un pressochè illimitato potere di risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro secondo il disposto dell'articolo 2118. Stando così le cose, dobbiamo prendere atto con profonda soddisfazione che, così come si presenta oggi al nostro esame, il disegno di legge sulla giusta causa contiene in sè elementi altamente positivi e deve considerarsi certamente soddisfacente nelle sue grandi linee. Esso risponde non soltanto ad una reale esigenza posta dalla realtà del nostro Paese, ma anche a un principio morale al quale l'intera Costituzione repubblicana costantemente si ispira: quello cioè di garantire a tutti i cittadini parità di diritti

e di doveri, ma nel contempo di riequilibrare costantemente quei rapporti di forza che le situazioni e le relazioni tra i differenti gruppi sociali avessero alterato o potessero alterare a danno di qualcuna delle parti in causa. Per questo e perchè risponde alle più genuine tradizioni del socialismo del nostro Paese, i socialisti, tutti i socialisti, hanno voluto e sostenuto questa legge. Abbiamo anche personalmente operato perchè essa fosse posta tra i punti programmatici del programma di centro-sinistra; esprimiamo ora ad essa il nostro consenso.

Sappiamo bene, onorevoli colleghi, che su questa materia sono insorte ed insorgono divergenze anche nel seno del movimento sindacale.

Da parte di taluni settori sindacali si avanzano riserve circa la regolamentazione per legge di una materia che dovrebbe essere ad avviso di queste parti disciplinata soltanto dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi regolano la materia dei licenziamenti individuali e collettivi; questi contratti sono stati resi necessari anche dall'esigenza di rivedere le norme del codice civile che attribuiscono al datore di lavoro il potere di recesso *ad nutum*; attraverso tali contratti i sindacati hanno combattuto la loro battaglia per arginare le conseguenze di una legislazione evidentemente non favorevole ai lavoratori. Attraverso questa conquista sindacale le organizzazioni dei lavoratori hanno posto anche le premesse per un'evoluzione e una revisione della legge. Ed ecco ora che il Parlamento del nostro Paese si accinge ad approvare una legge che acquisisce, come patrimonio della collettività, l'esperienza e i risultati dell'azione svolta dai sindacati. La Repubblica fa suo l'esito di una lotta sindacale. Come possono i sindacati considerare diminuito il proprio potere e la propria funzione da un evento siffatto? A noi sembra piuttosto che, nel caso in questione, si debba parlare di una vera ed autentica vittoria del movimento sindacale del nostro Paese, tanto più che i sindacati, con l'accordo interconfederale, possono legittimamente dire di aver creato essi le premesse per la modificazione di alcuni articoli del codice civile che la Corte costituzionale ave-

va ritenuto legittimi pur prospettando al legislatore l'opportunità di rivedere la materia del licenziamento *ad nutum*. Nè maggior fortuna mi sembra possa avere l'affermazione fatta da taluni che la legge renderebbe inutili gli sforzi fino ad ora fatti dalle associazioni sindacali dei lavoratori per costringere i datori di lavoro a limitare il recesso *ad nutum* e in sostanza dimostrerebbe, in certe circostanze, la non essenzialità della funzione del sindacato sostituendosi ad esso nella difesa degli interessi dei lavoratori.

Portare queste argomentazioni, almeno secondo noi, significa non voler tener conto della realtà del nostro Paese. I datori di lavoro, almeno alcuni (senatore Pasquato, quando si fanno delle affermazioni non ci si riferisce alla generalità dei casi ma ne bastano alcuni per dover ricorrere alla legge: non è che tutti rubano, non è che tutti i cittadini sono ladri, però ci sono le leggi contro il furto) almeno alcuni, dicevo, riescono ad eludere l'applicazione dei contratti collettivi col facile pretesto di non appartenere alla organizzazione sindacale che quei contratti collettivi aveva stipulato.

Di fatto, quindi, tali contratti proteggono soltanto una parte dei lavoratori italiani; questo tra l'altro, per inciso, dimostra ancora una volta la necessità — e dovremo prima o poi rendercene conto credo tutti — di dare sollecita attuazione all'articolo 39 della Costituzione in modo da poter garantire finalmente a tutti i lavoratori la validità dei contratti collettivi. Nè può affermarsi che la legge sulla giusta causa renderebbe impossibile l'azione dei sindacati per eventuali miglioramenti di carattere contrattuale, poichè tali miglioramenti non sono affatto esclusi, come ho accennato all'inizio ricordando l'articolo 12, dal testo della legge stessa.

Mi sembrano queste ragioni sufficienti, oltre quelle fondamentali di principio, per farci essere favorevoli all'approvazione di questa legge, verso la quale, del resto, consensi sempre più vasti, mi pare, si sono levati e si levano dalle fabbriche, dagli uffici, dalla pubblica opinione in genere.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sappiamo bene che non

tutto è perfetto nella legge che stiamo discutendo, sappiamo anche che per trasformare una realtà complessa come quella del nostro Paese e per fare evolvere verso forme più democratiche e più civili i rapporti sociali nelle fabbriche e negli uffici del nostro Paese, nei posti di lavoro, nelle pubbliche relazioni in genere, non è sufficiente il varo di una legge, per quanto aperta e progressiva essa sia; ma sappiamo anche che il cammino in avanti del nostro Paese è fatto di tutta una serie di leggi come questa, è fatto delle lotte che i sindacati hanno compiuto per preparare il terreno anche a questa legge, è fatto dell'impegno di tutti i democratici a qualificare in senso più sociale e più civile la Repubblica fondata sul lavoro.

Come socialista consentitemi, onorevoli colleghi, di ricordare che questa legge continua una lunga tradizione di provvedimenti legislativi sollecitati dalle grandi lotte operaie sempre sostenute dal movimento socialista, fin dall'inizio di questo secolo. Furono del resto le grandiose, le eroiche agitazioni degli operai, dei contadini, stretti attorno ai loro sindacati, a strappare le prime concessioni al padronato in materia di orario di lavoro, di tutela dei minori e delle lavoratrici-madri, di previdenza, di assistenza. I risultati di quelle lotte furono poi consegnati alla storia e consolidati nel costume dalle grandi leggi sociali che onorano il nostro Paese e che hanno dato una possente giustificazione storica al movimento sindacale.

Nessuno venga quindi a tirare in ballo autonomia e indipendenza del sindacato per avanzare riserve sulla legge che stiamo discutendo. Questa autonomia e questa indipendenza il sindacato le ha abbondantemente dimostrate impostando questa rivendicazione ed attuando la sua azione di lotta per realizzare con la controparte quell'accordo sui licenziamenti individuali che oggi la legge riconosce essenziale e positivo per l'intera società nazionale.

Non è senza significato che questa legge possa essere varata, permettetemi questa considerazione, nell'attuale situazione politica del nostro Paese. Il nuovo corso politico realizzato dal centro-sinistra consente una

prospettiva di più ampio respiro popolare, di più vasta corrispondenza di interessi tra lo Stato e masse crescenti di lavoratori e di cittadini. Per questo dicevo che la legge sulla giusta causa è tra i punti qualificanti l'intero programma dell'attuale Governo; per questo sosteniamo che essa vada approvata e sostenuta da tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il progresso sociale del nostro Paese.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il testo della legge è quello che il relatore ci ha ampiamente e scrupolosamente illustrato. È probabilmente, come ho detto prima, un testo che l'esperienza dimostrerà bisognoso di perfezionamento, ma io credo che sia nostro dovere prenderlo oggi così come è e portare avanti il provvedimento che già di per se stesso assume un significato di rottura contro vecchie e anacronistiche incrostazioni di potere, e che facilita la costruzione generale della democrazia nel nostro Paese.

Oggi lo Stato fa propria l'esigenza di milioni di lavoratori sanzionata in un libero accordo che i rappresentanti di questi lavoratori hanno stipulato con le loro controparti. È quindi questo un giorno positivo per quanto concerne l'inserimento progressivo e generale del mondo del lavoro nel quadro istituzionale della nostra Repubblica. Noi ne sottolineiamo il significato e annunciamo pertanto fin da questo momento il nostro voto favorevole alla legge, ripeto, così come è.

Noi siamo sicuri che i lavoratori sapranno comprendere l'importanza di essa e siamo certi che da questo atto dello Stato democratico essi sapranno trarre il convincimento che le istituzioni repubblicane sono oggi più che in passato al servizio della giustizia senza aggettivi e della collettività.

Battaglie certamente aspre e difficili attendono ancora i lavoratori sulla strada della loro completa emancipazione economica e sociale. Noi socialisti, che siamo stati e saremo sempre al loro fianco, siamo oggi convinti di contribuire in parte, per quanto ci è possibile, col nostro voto a sgombrare in qualche misura il terreno da un ostacolo

perchè la marcia verso l'avvenire dei lavoratori italiani prosegua più spedita e più sicura. (*Vivi applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pasquale Valsecchi. Ne ha facoltà.

V A L S E C C H I P A S Q U A L E . Onorevole Presidente, io mi ero iscritto a parlare contro questa legge e avrei cercato di incentrare il mio intervento illustrando cinque punti, che a me sembravano fondamentali, che avrebbero deposto contro l'approvazione di questa legge. Vorrei elencarli senza illustrarli.

A mio giudizio questo disegno di legge manca di fondamento e di logica giuridica perchè vuole affermare l'illegittimità del licenziamento senza una giusta causa e le conseguenze obbligazionali che ne derivano, ma non afferma nè l'una nè l'altra cosa perchè lascia sopravvivere l'articolo 2118 del codice civile e non liquida il danno.

Il secondo punto è che, a mio parere, se approveremo questo disegno di legge sarà scoraggiata e danneggiata la dinamica sindacale e sarà indebolito sicuramente lo sforzo organizzativo dei sindacati, il che va certamente a detrimento dei lavoratori.

Terzo punto: questo disegno di legge non elimina le discriminazioni di trattamento tra lavoratori e lavoratori, tra aziende e aziende che sono state lamentate, anzi le consacra e le cristallizza.

Quarto: è oltre tutto contraddittorio, a mio giudizio, rispetto alla linea di espansione economico-politica che il Governo ha proposto e che il Parlamento ha accettato.

Quinto: rischia di far decadere gli accordi interconfederali che portano la clausola di inscindibilità e di unità, cosa che sarebbe un grosso disastro per la classe lavoratrice.

Poichè i Gruppi hanno concordato di limitare al massimo gli interventi, e tenuto conto che dopo di me parlerà il collega senatore Coppo, signor Presidente, la prego di

consentirmi di rinunciare ad illustrare i punti che ho enunciato.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Vacchetta. Ne ha facoltà.

V A C C H E T T A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei aderire alla cortese richiesta che mi è stata rivolta di

ridurre il più possibile la durata del mio intervento, anche se per la verità non sono solito intrattenere i colleghi senatori con interventi lunghi. Tuttavia non lo posso fare poichè ritengo indispensabile che il Senato, il quale ha ascoltato finora ben cinque interventi, non abbia una visione distorta di quella che è la realtà della condizione operaia nel nostro Paese.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue V A C C H E T T A) . L'onorevole senatore Pasquato, che ha parlato prima di me, si è riferito ad una lunga esperienza in materia di trattative e di vertenze sindacali. Mi sia consentito con tutta umiltà di presentare al Senato una mia esperienza, che non ho acquistato sui banchi della scuola nè, tanto meno, dalle molte pubblicazioni che si sono fatte sulla condizione operaia nel nostro Paese. Questa esperienza io l'ho acquistata con trent'anni circa di lavoro nella fabbrica come operaio, di cui venti passati alla Fiat, buona parte dei quali a dirigere la Commissione interna di una delle più grandi sezioni di quel complesso. Posso ben dire quindi che il verso: quanto di sale sappia il pane, che io non chiamerò altrui, ma onestamente guadagnato con il proprio lavoro, sia una realtà che non deve essere assolutamente dimenticata nel momento in cui il Senato si appresta ad approvare, io mi auguro, come ultimo capitolo di una vicenda parlamentare durata fin troppo a lungo, un atto di giustizia nei confronti dei lavoratori italiani.

Il senatore Pasquato ha voluto fare qui un quadro idilliaco dei rapporti di lavoro. Egli ci ha detto che nella sua lunga esperienza di dirigente aziendale — ed io soggiungerei: soprattutto di dirigente della Confindustria — ha avuto campo e possibilità di sperimentare come sempre sia stato possi-

bile trovare degli accordi favorevoli per ambo le parti. Certo, nel periodo del triste ventennio era assai facile trovare gli accordi, perchè non esisteva controparte, perchè la controparte era legata da determinate leggi che facevano del sindacato lo zimbello del padrone. Certamente per la Confindustria è stato possibile per lunghissimo tempo raggiungere accordi che essa a giusta ragione considerava favorevoli, data la situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese che imponeva, e impone tuttora, ai lavoratori di accettare le condizioni più tristi pur di garantirsi la conservazione del posto di lavoro. E qualcuno — e questa volta non proveniente dalla Confindustria bensì, il che profondamente ci stupisce, dal mondo sindacale — sostiene che l'approvazione di questa legge, oltre a menomare i poteri del sindacato, menomerebbe la possibilità del lavoratore di opporre una efficace difesa contro l'arbitrio padronale!

Io voglio ricordare anzitutto che questo disegno di legge arriva al Parlamento italiano dopo una lunghissima incubazione. Credo che nessun altro provvedimento abbia così lungamente soggiornato negli archivi della Camera e del Senato. Una prima iniziativa si ebbe nel 1957, quando alla Camera fu presentata la proposta di legge firmata dal nostro compianto compagno Di Vittorio e da un gran numero di deputati so-

cialisti e comunisti. Tale disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati dopo che la Commissione parlamentare d'indagine sulle condizioni dei lavoratori in Italia ebbe compiuto una lunga e approfondita indagine che portò finalmente i parlamentari a contatto diretto con i lavoratori per conoscere quale fosse la situazione reale dei rapporti di lavoro e in quale stato di soggezione i lavoratori fossero tenuti.

Io fui tra i lavoratori che vennero interrogati dalla Commissione d'inchiesta e in quella occasione non soltanto ebbi la possibilità di dimostrare come ormai l'arbitrio e il sopruso fossero diventati norma comune (e non mi riferisco soltanto allo stabilimento presso cui in quell'epoca prestavo il mio lavoro come operaio), ma ebbi la possibilità di portare i membri della Commissione, che era presieduta dall'onorevole Rapelli, presso il reparto dove io assieme ad altri 40 compagni di lavoro ero stato confinato, dopo vent'anni di lavoro, per essere sempre stato coerente, così come i miei compagni, al principio della difesa della libertà e della dignità del lavoratore; e gli onorevoli senatori e deputati poterono constatare come questo gruppo di attivisti sindacali, di membri della Commissione interna, di membri degli ormai sciolti consigli di gestione fossero tenuti in una condizione tale da non aver più alcun rapporto con i propri compagni di lavoro, riducendo quindi la funzione della Commissione interna ad una ignobile barzelletta a cui più nessuno poteva credere.

Se avessimo più tempo a nostra disposizione io vorrei qui presentarvi, onorevoli colleghi, un quadro molto più approfondito e analitico di queste condizioni. Suggerisco a voi, suggerisco soprattutto all'onorevole Ministro del lavoro di approfittare del periodo delle vacanze che ormai si approssima per rileggere una pubblicazione, che posso garantire pienamente e strettamente obiettiva, che dà una documentazione precisa di che cosa siano stati gli anni che vanno dal 1950 al 1960, gli anni, tanto per intenderci, durante i quali i lavoratori, soprattutto nelle grandi aziende, sono stati sottoposti ad una serie di discriminazioni, di rappresaglie e di attacchi che non soltanto menomavano

la loro dignità di lavoratori, ma addirittura la loro dignità morale. Che dire, onorevoli colleghi, del fatto vergognoso per un Paese civile che un lavoratore venga perseguitato anche oltre il licenziamento? Infatti a migliaia e migliaia di operai torinesi, e non soltanto torinesi, che erano stati bollati con il marchio d'infamia del licenziamento per attività sindacali e politiche, venivano chiuse non soltanto le porte dello stabilimento presso cui lavoravano, ma anche le porte degli altri stabilimenti verso i quali si indirizzavano per assicurare a sé e alle loro famiglie il mezzo minimo di sostentamento.

Questo non è drammatizzare le cose, questa è una realtà, è una realtà grave che non si riferisce purtroppo soltanto al decennio 1950-1960, ma che dura tuttora; è una realtà riconosciuta ormai da tutti i sindacalisti, anche da coloro i quali nel 1950 o nel 1955 pensavano che la discriminazione e la rappresaglia, poichè toccavano una parte sola dei lavoratori, non li riguardassero (anzi qualcuno pensava che per la propria parte sindacale ciò avrebbe rappresentato un vantaggio). Ma oggi nessun sindacalista onesto e degno di questo nome la pensa ancora in questo modo; prova ne sia che oggi, nonostante alcune posizioni che li differenziano all'interno della stessa CISL, i sindacalisti della CISL, quelli che sono a contatto diretto con questa realtà, sono con noi favorevoli a che un provvedimento di legge venga finalmente (se è possibile nei limiti che il provvedimento comporta) a stabilire un certo equilibrio per cui non sia più sempre soccombente il lavoratore, nonostante la grande forza che riesce a sviluppare attraverso le lotte sindacali e attraverso la azione svolta all'interno delle fabbriche nelle commissioni interne. E a questo proposito nessuno tema che la legge venga a fare concorrenza all'azione sindacale o a menomarla; semmai la legge farà più forte l'azione sindacale; semmai — e di questo vi è veramente bisogno — i lavoratori riacquisteranno una parte di quella fiducia che molti avevano perso nella possibilità di difendersi in modo adeguato dagli attacchi alla propria libertà, alla propria dignità di lavoratori, di difendersi dalla disoccupa-

zione e dalla fame a cui troppi, durante questi anni, sono stati condannati.

Devo parlare qui, onorevoli colleghi, dei reparti confino, delle officine confino? Devo parlare qui, onorevoli colleghi, di quanto hanno duramente sofferto migliaia e migliaia di attivisti sindacali? Di questo devo ancora parlare, dopo quanto si è scritto, dopo quanto ha appreso la Commissione parlamentare di indagine, dopo che ormai parecchi quintali di carta stampata sono stati dedicati a questi argomenti e sono giunti a tutte le autorità dello Stato, dalla suprema autorità rappresentata dal Presidente della Repubblica al Ministro del lavoro, e stanno giungendo — badate bene, onorevoli colleghi — in questi giorni a noi e al Ministro del lavoro?

Ho fatto riferimento agli anni 1950 e 1960 come agli anni più duri, ma devo subito aggiungere che la situazione purtroppo non si è di molto modificata. È vero che le lotte sindacali hanno contribuito non poco a frenare gli attacchi del padronato; è vero, onorevoli colleghi, che il mercato del lavoro in Italia oggi, e soprattutto qualche anno fa, presenta delle caratteristiche diverse, per cui lo spettro del licenziamento fa forse meno paura che negli anni 1960; ma è altrettanto vero, onorevoli colleghi, che la peggior minaccia, che colpisce in pieno il lavoratore e la sua famiglia, è pur sempre rappresentata dal fatto di trovarsi oggi di fronte alla disoccupazione, di fronte all'impossibilità di mantenere molti impegni ai quali i lavoratori si sono sottoposti per migliorare la loro condizione umana di vita. Per cui al licenziamento e alla disoccupazione oggi si potrebbe aggiungere lo spettro dell'ufficiale giudiziario che viene in casa a sequestrarti quel poco di benessere che con la tua fatica e col tuo lavoro eri riuscito a mettere insieme. Sono molti i casi che ho conosciuto di persona: operai ridotti alla disperazione, famiglie che si sono smembrate di fronte a una situazione di questo genere.

Voglio qui citare con molta brevità una inchiesta condotta dalla rivista « Nuovi argomenti » nel 1958, che offro alla vostra meditazione pregandovi di dedicarle qual-

che ora di tempo per apprendere quali sono state le risposte che i lavoratori hanno dato alla precisa domanda: « Sei stato difeso quando sei stato licenziato? ». Le risposte campione sono 76 ma la rivista ne pubblica 27. Ne leggo alcune profondamente significative. Prima risposta: « Fui difeso dalla commissione interna ». Seconda risposta: « Sono stato difeso invano dal sindacato ». Quarta risposta: « Non c'è stato altro che un piccolo arresto del lavoro; il sindacato ha fatto causa e ha poi ricorso alla Commissione d'inchiesta ».

Notate bene che tutti questi lavoratori sono stati licenziati nonostante vi fosse stato il tentativo generoso del sindacato, in base all'accordo interconfederale sui licenziamenti qui richiamato da alcuni oratori che mi hanno preceduto, di esperire tutti i tentativi, dalla conciliazione all'arbitrato, per poter conoscere perlomeno quali erano i motivi reali addotti dal datore di lavoro per procedere al licenziamento.

Siccome il nuovo accordo interconfederale, che ricalca nelle sue parti essenziali il vecchio accordo interconfederale sui licenziamenti individuali, non ha portato alcuna novità degna di rilievo è evidente e chiaro che oggi, in carenza di leggi, vigente l'articolo 2118 del codice civile, il datore di lavoro non è tenuto a dare la prova della liceità della causa, dei motivi che vengono portati a sostegno del suo diritto ad operare il licenziamento. Come si fa a dire che oggi questa legge non sarebbe necessaria? Come si fa a sostenere che bastano gli accordi interconfederali e che, nonostante l'articolo 2118, nessuno potrebbe essere licenziato dalle aziende se non con una motivazione, se non con una giustificazione? Mi rifaccio ancora ad una esperienza sindacale.

Ricordo le decine e decine di tentativi di conciliazione a cui io ho assistito, quale membro di commissione interna, non accettata ma tollerata dalla controparte: sempre sulla base del regolamento disciplinare interno di fabbrica e sulla base dei contratti nazionali di categoria, per quanto riguarda la parte disciplinare, sempre si riusciva a trovare il modo di licenziare un lavoratore. A questo punto il lavoratore do-



veva accontentarsi, così come tuttora quasi sempre avviene, di accettare una misera ricompensa in denaro poichè sapeva benissimo che, vigendo l'articolo 2118 del codice, non avrebbe avuto possibilità alcuna di essere riassunto in fabbrica.

È vero purtroppo che anche questa legge prevede la scappatoia soprattutto per le grandi concentrazioni industriali, per i grossi monopoli industriali: la possibilità di sbarazzarsi comunque di un lavoratore pagando una certa penalità, che certamente non compensa nè l'offesa morale nè il danno materiale che vengono inflitti al lavoratore licenziandolo dal proprio posto di lavoro. Questo è un limite che questa legge reca, ed è un limite notevolmente marcato che alla Camera dei deputati, attraverso il nostro disegno di legge prima e attraverso gli emendamenti poi, abbiamo cercato di modificare affinché venga ripristinato il rapporto di lavoro quando non esiste giusta causa di licenziamento.

Questo limite, tuttavia, non è tale per cui noi oggi possiamo in coscienza votare contro questo disegno di legge; così come già abbiamo votato a favore alla Camera, riconfermeremo con il nostro voto favorevole, nel testo presentato dalla Commissione, il disegno di legge, poichè c'è un problema di urgenza. Infatti bisogna creare e determinare — e qui mi rivolgo ai sindacalisti dubbiosi — quella fiducia del lavoratore che dà corpo, anima, forza alle lotte sindacali; quella fiducia che è venuta meno durante tutti questi anni, quando il lavoratore, purtroppo, nel sindacato, e non per colpa del sindacato, non trovava quella difesa efficace che gli consentisse di respingere l'attacco portato al proprio posto di lavoro.

Io mi auguro, onorevoli colleghi, che nessuna indagine, sia parlamentare sia del genere di quella condotta dalla rivista « Nuovi argomenti », debba portare a considerazioni agghiaccianti come quelle che voglio sottoporre per un momento solo alla vostra attenzione; mi riferisco alla triste vicenda attraverso cui il lavoratore deve passare quando viene licenziato per rappresaglia politico-sindacale.

Ecco alcune risposte ad una domanda che il redattore di questa rivista ha rivolto ad un gruppo di operai; si tratta di una indagine campione che riguarda 69 intervistati (le risposte pubblicate sono 28). Domanda: « Ti è stato di ostacolo, nella ricerca di un altro impiego, l'essere stato licenziato dalla FIAT? » (questa indagine, devo avvertire, veniva fatta a Torino ed in particolare in riferimento alla situazione che si era determinata e che tuttora permane in quel grande stabilimento). Risposta: « Cercai lavoro anche alla " Olivetti " e alla " Magnadyne ", ma quando seppero che ero un licenziato politico mi respinsero ». Seconda risposta: « No, in quanto mi sono dedicato ad un lavoro in proprio ».

Mi si consenta una piccola parentesi per quanto concerne il lavoro in proprio. Ho conosciuto decine di lavoratori specializzati, decine di lavoratori che con la loro esperienza professionale, con l'altra esperienza acquisita, come il sottoscritto, attraverso durissima fatica, attraverso gli studi serali, erano riusciti a darsi una qualificazione professionale notevole; ebbene, parecchi di questi lavoratori licenziati per rappresaglia, li incontriamo a Torino con la scopa in mano a fare gli spazzini municipali, perchè soltanto in questo modo hanno potuto risolvere la loro drammatica situazione di disoccupati.

Quarta risposta: « Ero stato assunto, ma dopo 5 o 6 mesi sono stato licenziato dietro pressione della FIAT ».

Onorevole Ministro, la prego di prestarmi la sua attenzione, perchè quello che dico si ricollega ad un grosso problema che a nostro giudizio il Parlamento deve affrontare al più presto. Alla sesta domanda questo lavoratore risponde: « Sì, ho dovuto cambiare libretto, perchè su quello vecchio c'era scritto: vedi dichiarazione FIAT. Cosicchè ero bollato per sempre. Ho dovuto quindi vergognarmi di avere lavorato 26 anni alla FIAT ».

Ultima risposta all'ultima domanda: « È stato estremamente difficile trovare lavoro per il fatto che il libretto di lavoro aveva il timbro delle ferriere FIAT. Ho dovuto denunciare all'Ufficio del lavoro lo smarri-

mento del libretto per averne un altro e poter trovare lavoro. Due volte mi è capitato di esser rifiutato come licenziato ».

Questa è la situazione, questa è la realtà, non il quadro idilliaco che veniva a farci questa sera il senatore Pasquato. E se qualcuno avesse dubbi circa l'attendibilità di queste risposte, circa la sincerità di quanto questi lavoratori hanno riferito alla Commissione parlamentare d'indagine, ebbene, i membri di quella Commissione sono ancora fra noi, e vi prego di rivolgervi a loro e chieder loro cosa hanno trovato nelle fabbriche. E quello che non è stato scritto nelle decine di volumi che sono stati pubblicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta voi certamente lo sentirete dalla loro voce, se andate a ricercare questo rapporto.

Ripeto: non sono cose del passato, sono cose di ogni giorno, anche se è mutata forse la forma. Ma la sostanza non è venuta meno e la condizione del lavoratore nella fabbrica italiana è assolutamente insopportabile.

Vorrei anche aggiungere che l'approvazione di un disegno di legge, che stabilisca finalmente che un lavoratore non può essere licenziato per la sua fede politica o religiosa o per lo svolgimento della sua attività sindacale, arriva in ritardo anche rispetto agli impegni che Parlamento e Governo hanno assunto a livello internazionale fin dal 1958 approvando, il Senato e la Camera, le convenzioni internazionali approvate fin dal 1948 e 1949 dalla conferenza dell'Ufficio internazionale del lavoro. La Convenzione prescriveva all'articolo 1 (e con la sua ratifica il Parlamento si impegnava a rendere operante con legge questa prescrizione; e traduco in maniera forse imperfetta dal francese, ma comunque la sostanza rimane) che « i lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a portare attentato alla libertà sindacale in materia d'impiego ».

Cogliendo in pieno la realtà della situazione italiana, l'articolo 2 al comma a) stabilisce che: « una tale protezione deve soprattutto applicarsi per quel che concerne gli atti aventi per scopo di subordinare l'impiego di un lavoratore alla condizione che non si affi-

lii ad un sindacato o cessi di far parte di un sindacato » e al comma b) seguente aggiunge testualmente: « licenziare un lavoratore o a lui portare pregiudizio in qualunque altro modo, in ragione della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione alle attività sindacali fuori dell'orario del lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro ».

Arriviamo molto in ritardo a dare applicazione a questa convenzione internazionale. Lo dico soprattutto a voi, parlamentari della maggioranza, così rigidi nel voler sempre rispettare tutti gli accordi di natura militare e politica che vi legano a determinate convenzioni e patti internazionali. È sintomatico il fatto che si arrivi con nove anni di ritardo a muovere un primo timido passo affinché i lavoratori abbiano una protezione adeguata quale la Convenzione n. 98, approvata dal Parlamento e diventata legge dello Stato, prescrive.

E devo qui aggiungere: arriviamo molto in ritardo rispetto alle affermazioni che abbiamo sentito tutti all'epoca della dichiarazione dei quattro partiti, che dava l'avvio al primo Governo di centro-sinistra, in cui si leggeva in un punto molto significativo che « i partiti della nuova coalizione concordano altresì nel proposito di elaborare, sentite le organizzazioni sindacali, uno statuto dei diritti dei lavoratori al fine di garantire dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro ». E ci arriviamo in una forma inadeguata e imperfetta.

Voglio qui cogliere l'occasione per sollecitare all'onorevole Presidenza e all'onorevole Ministro del lavoro la discussione, finalmente, sulle molte interpellanze e interrogazioni che da mesi attendono risposta, circa la condizione in cui si sono trovati e si trovano i lavoratori in questo momento, nel momento difficile, cruciale di una grande battaglia sindacale come quella che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi. (*Interruzione del senatore Di Prisco*). Certo, onorevole Di Prisco, forse anche noi ci siamo illusi per un momento che il distacco dell'Intersind dalla Confindustria significasse qualcosa di diverso da quello che in realtà ha significato. Dobbiamo oggi dire

che purtroppo noi ci troviamo di fronte all'Intersind e alle aziende a partecipazione statale in funzione di punta di diamante per rompere la resistenza dei lavoratori, per attaccare a fondo i diritti dei lavoratori, per licenziarli per rappresaglia e, con intimidazione, stroncare lo sciopero e la lotta. Noi pensavamo ben altra cosa; pensavamo che finalmente un rapporto più civile venisse a determinarsi anche nelle lotte di lavoro. Infatti le lotte ci sono oggi e ci saranno anche domani, in quanto esse rappresentano un elemento stesso della dinamica della vita politica e sociale del nostro Paese. Ma è evidente che quando ci troviamo di fronte ad aziende a partecipazione statale come l'Alfa Romeo, come la Siemens, come la Salmoraghi, le quali promuovono la serrata per stroncare la lotta e lo sciopero dei lavoratori, intesi a migliorare le proprie condizioni di vita, a portarsi davanti al tavolo della Confindustria per trattare, senatore Pasquato ...

**PASQUATO.** Sono aziende economiche anche quelle; debbono difendere il bilancio. (*Repliche dall'estrema sinistra*).

**VACCHETTA.** In nome del bilancio quanti sacrifici chiedete ai lavoratori!

Ma come vi sentite soddisfatti quando un provvedimento come quello che il Senato ha recentemente approvato, della fiscalizzazione degli oneri sociali, vi regala 500 e più miliardi!

**PASQUATO.** Abbiamo pagato di più con la scala mobile. (*Vivaci proteste dalla estrema sinistra*).

**VACCHETTA.** Anche noi, se permette, abbiamo una lunga esperienza sindacale e sappiamo come dobbiamo agire, senza ascoltare i consigli della Confindustria la quale difende naturalmente i propri interessi e quindi si schiererà anche contro questo disegno di legge o cercherà di modificarlo.

Mi avvio alla conclusione, anche se avrei molte altre cose da dire e molti altri documenti da sottoporre alla vostra attenzione.

Mi limito a citare un documento che per la sua provenienza non può essere considerato ispirato da questa parte politica, che tante volte avete sentito esprimere questi medesimi concetti e condurre, così in Parlamento come davanti alle fabbriche, la battaglia in difesa dei lavoratori. Il documento in questione proviene da una organizzazione sindacale che si batte in questo momento in stretta unità di azione con gli altri sindacati, ed è per questo che voglio sottoporre alcuni passi significativi alla vostra attenzione.

Si tratta della lettera inviata a tutti gli onorevoli deputati e senatori del collegio di Torino, Novara e Vercelli dalla Federazione italiana metalmeccanici aderente alla CISL ed è firmata dal segretario provinciale Renato Da Vico. Essa dice: « Tutti gli scioperi fin qui effettuati » — si riferisce agli scioperi per il rinnovo del contratto di lavoro per i metalmeccanici — « si sono svolti da parte dei lavoratori con un civile e democratico comportamento. Purtroppo altrettanto civismo, democrazia e libertà non sono presenti nell'interno delle fabbriche da parte degli imprenditori: pressioni, intimidazioni, ricatti, rappresaglie effettuate con trasferimenti, declassamenti dalle mansioni, sospensioni dal lavoro e licenziamenti sono all'ordine del giorno nelle aziende per colpire i dirigenti sindacali di fabbrica e i lavoratori che intendono esercitare pienamente il diritto costituzionale dello sciopero, calpestando in tale maniera ogni più elementare diritto civile e democratico ». La data, onorevole Ministro del lavoro, è 29 marzo 1966. Dice ancora la lettera: « È attualmente all'esame della Magistratura presso la pretura di Pinerolo la denuncia della CISL nei confronti della Rives-SKF, dove l'azienda ha portato col pullman sul lavoro maestranze femminili in ore notturne (ore 4 della notte) contro il divieto previsto dalla legge e in aperta violazione della libertà individuale del cittadino che non è mai stata fatta rispettare dall'autorità locale ». Altro passo della lettera: « Carabinieri e agenti di polizia hanno disposizioni di fare osservare ai lavoratori scioperanti e ai dirigenti sindacali distanze notevoli rispetto agli ingressi delle aziende, rendendo impossibile quasi la propaganda

diretta nei confronti di lavoratori che giungono nei pressi delle aziende con i pubblici trasporti. La sola presenza fisica di un dirigente sindacale di fronte all'entrata di una azienda per compiere propaganda orale a favore dello sciopero non è ammessa ed alle contestazioni rivolte dalle forze dell'ordine per il rispetto di tale diritto segue quasi sempre il fermo del dirigente sindacale che viene allontanato su automezzi della polizia o dell'Arma dei carabinieri, portato in caserma e sottoposto a interrogazioni che vengono verbalizzate ». In calce a questa lettera vi era l'invito ai parlamentari in indirizzo ad essere presenti davanti alle fabbriche per constatare *de visu* come questi fatti potessero accadere. Questi fatti sono accaduti e sono accaduti ancora martedì scorso perchè ormai è chiaro che l'indirizzo e l'orientamento sono tali per cui alla caccia al sindacalista all'interno della fabbrica corrisponde la lotta al sindacalista davanti alla fabbrica, cioè fuori dal regno (almeno da taluni è considerato tale) dove vigono le leggi speciali del padrone; al punto da costringere il segretario generale della FIOM-CISL, signor Macario, a rivolgere questa lettera all'onorevole Emilio Taviani, Ministro dell'interno, per far osservare anche quale fosse e quale sia lo stato d'animo dei lavoratori di fronte a questi fatti di cui noi stessi siamo stati testimoni. E scrive in questa lettera, che lei certamente onorevole Ministro avrà avuto occasione (o per lo meno mi auguro che l'abbia avuta) di avere per un momento sotto gli occhi, che « l'opinione dei lavoratori per l'impressione che ne ricavano non è molto lontana da una complicità della polizia con la pesante capillare azione antis-ciopero che l'azienda svolge all'interno ». E risparmio altre citazioni perchè ritengo ormai di avere dimostrato in modo sufficientemente chiaro quale sia la reale situazione, per cui non possiamo illuderci sulle possibilità taumaturgiche di questa legge di mutare l'attuale situazione, che ci deve però spronare a richiedere l'adozione di nuovi provvedimenti affinchè i lavoratori abbiano di fronte a loro un Paese che effettivamente possa essere definito una Repubblica democratica fondata

sul lavoro, perchè così non è stato fino a questo momento.

Ho ancora una lettera, questa non più di un lavoratore o di un sindacalista è una lettera che la FACE-Standard, una fabbrica per apparecchiature elettriche di Maddaloni in provincia di Caserta, il giorno 4 luglio 1966 faceva pervenire a tutti i suoi 400 dipendenti. Che cosa dice questa lettera? « Questa direzione vi diffida a riprendere immediatamente il lavoro in quanto gli scioperi di protesta per giustificati licenziamenti di dipendenti non son assolutamente legittimi », cioè si vieta addirittura al lavoratore di solidarizzare con il compagno di lavoro, spesse volte membro della commissione interna che li ha difesi. E si aggiunge: « Ove non riprenderete il lavoro vi sarà comminata la multa di 3 ore » — sempre in base a quegli accordi interconfederali di cui ci parlava l'onorevole Pasquato! » — « e persistendo nell'astensione dal lavoro » — leggi diritto di sciopero sancito dalla Costituzione repubblicana — « vi sarà comminato il provvedimento disciplinare della sospensione. Ove ancora insisterete vi sarà risolto il rapporto di lavoro per giusta causa ». Secondo la FACE-Standard quindi già esiste una propria legge e quindi una giusta causa a suo esclusivo uso e consumo che si dovrebbe applicare allo stabilimento di Maddaloni. Vedete che una giusta causa esiste, onorevoli colleghi, e sotto questo profilo sarebbe davvero inutile approvare una legge che stabilisca quali sono i contenuti di questa giusta causa.

**B O S C O**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Vacchetta, lei sta portando acqua al mulino del senatore Coppo. (*Commenti del senatore Pellegrino*).

**V A C C H E T T A**. Io non sto portando acqua al mulino del senatore Coppo: spero di aver portato modestamente acqua al mulino dei lavoratori, dei loro sindacati e della loro commissione interna. (*Interruzione del senatore Maris. Replica del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*).

In ogni modo sappiamo tutti che i concetti di giusta causa che vengono dalla parte padronale sono concetti che questa leg-

ge esclude, al suo articolo 4, quando dice che il lavoratore non può più essere licenziato per la sua fede politica o religiosa o per la sua partecipazione alle attività sindacali.

Ed è soprattutto per questo, onorevoli colleghi, che pur essendoci molta volontà credo in tutti noi, e non soltanto nei parlamentari della nostra parte ma anche in quelli di altre parti, di migliorare questo disegno di legge, noi lo accettiamo e lo accogliamo a condizione che esso non subisca da parte di questo ramo del Parlamento alcuna altra modificazione, perchè in questo caso naturalmente ci riserveremmo ampia libertà di apportare a nostra volta tutti quegli emendamenti che noi riteniamo si rendano necessari a garantire effettivamente i diritti del lavoratore nell'azienda. È chiaro che a questo proposito non sarà la nostra parte a presentare emendamenti, poichè motivi di urgenza e di opportunità, che sono nostra somma preoccupazione, ci consigliano di far procedere il più rapidamente possibile questo disegno di legge in modo che i lavoratori abbiano intanto quel minimo di garanzia che oggi non viene loro offerto dagli accordi interconfederali e tanto meno dall'articolo 2118; ma soggiungiamo che noi — e siamo certi non soltanto noi — non ci fermeremo a questo primo provvedimento.

Non è il caso di parlare ancora dello statuto dei diritti dei lavoratori al quale l'onorevole Presidente del Consiglio, quando è venuto qui l'ultima volta ad esporci le linee programmatiche del Governo, ha addirittura dimenticato di accennare. Non sarà a questo specifico titolo, che dice tutto e dice niente, che noi e con noi tutti i lavoratori italiani faremo seguire la nostra azione, ma per ottenere che veramente venga a instaurarsi nel nostro Paese nei rapporti di lavoro una condizione più civile, più moderna e più democratica in modo che non siano più ripetibili le dure, amare e dolorose esperienze che i lavoratori italiani hanno dovuto sopportare durante tutti questi anni.

Sarà su questa base e dal modo con cui queste nostre proposte saranno accolte, valutate ed approvate che giudicheremo se il nostro Paese è veramente degno oggi, nel

XX annuale della Repubblica, di definirsi con un proprio contenuto reale, una Repubblica democratica fondata sul lavoro. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Credo che sia ormai ben chiaro dopo tre ore di discussione che tema del dibattito attuale non è l'approvazione o il rigetto del disegno di legge nei suoi principi e nel suo schema essenziale. Tutti i partiti qui rappresentati hanno votato favorevolmente alla Camera il disegno di legge nei suoi principi e gli oratori che sono intervenuti nella discussione qui in Senato, pur criticandolo con la veemenza e la passione del collega Vacchetta, con la serenità del collega Pasquato o con la concisione del collega Valsecchi, hanno auspicato l'approvazione della legge.

E ciò era inevitabile perchè tolto tutto quello che vi era di impalcatura esteriore, la legge non introduce principi nuovi, non modifica strutturalmente quelli che sono gli istituti attualmente esistenti.

Il principio che non fosse consentita la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza una corrispondente sanzione, quando la risoluzione del rapporto non fosse dovuta a colpa di una delle parti, è un principio che è entrato nella nostra legislazione fin dal decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919 del Ministero Orlando, di un Ministero liberale. E questo principio, che comincia ad affacciarsi sia con l'introduzione del termine, attraverso l'introduzione dell'esigenza di una disdetta e di un preavviso, sia già con un primo accenno ad una indennità, sia pure solo per i lavoratori che hanno raggiunto un'alta anzianità, prepara quella evoluzione che, sotto la spinta delle trattazioni sindacali, avrebbe portato al decreto-legge del 1924 ratificato successivamente dalle Camere di allora, che introduceva il principio della indennità per tutti i casi di licenziamento che non fossero giustificati da una giusta causa, in cui non fosse intervenuto un fatto nuovo che

rendesse incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il principio quindi della sanzione a carico di chi si avvalsesse del diritto di licenziamento *ad nutum*, il principio che dovesse rispettare un termine di disdetta, che si dovesse aggiungere al termine di disdetta la corresponsione di un'indennità, è qualcosa che è entrato già nel nostro sistema giuridico fin dal 1919, che si è precisato nel 1924 e che assumerà la sua completa definizione nello stato attuale con gli articoli 2118, 2119, 2129 del codice civile. Si è quindi parlato a lungo dell'articolo 2118. Se ne è fatta la critica, se ne è fatto quasi l'elogio, o almeno se ne sono riconosciute certe caratteristiche, ma si è dimenticato che l'articolo 2118 non può essere disgiunto dal 2120 in cui l'indennità penitenziale era prevista e precisata.

Quello che è avvenuto dopo il 1942, dopo l'introduzione del codice civile, rappresenta una evoluzione di questa indennità di licenziamento che gradualmente va perdendo il suo carattere penitenziale per assumere un carattere diverso; una evoluzione, che è una modifica.

Vi è già, nello stesso anno 1942, l'introduzione di una legge che ordina alle imprese di depositare in titoli di Stato l'ammontare dell'indennità di liquidazione: quella che è una clausola penitenziale viene così considerata ormai prevalentemente come un obbligo esistente verso tutti i lavoratori dipendenti, a cui eccezionalmente si può derogare per l'intervento di un qualche cosa che può intervenire in particolari casi da non prevedersi normalmente.

Se io ricordo questa legge del 1942 è perchè questa costituisce, oserei dire, una vergogna per la nostra legislazione. Noi abbiamo una legge che dal 1942 è stata annualmente prorogata nella sua applicazione, che proprio nello scorso mese di giugno noi abbiamo ulteriormente prorogato di altri due anni: è evidentemente una legge inapplicabile, poichè la sua applicazione attualmente costituirebbe un colpo tale all'economia da paralizzarne completamente lo svolgimento.

Ma, poichè dal 1949 il Ministero del lavoro ha preparato una legge in sua sosti-

tuzione, forse, signor Ministro, sarebbe ora che questa legge, che lei stesso ha ripreso in esame, fosse portata al Parlamento per risolvere finalmente questa situazione, per evitare che ancora continui a sussistere una legge che da 24 anni è stata riconosciuta unanimemente inapplicabile.

Ma, chiudendo la parentesi, il concetto stesso di questa legge è l'affermazione che ormai questa indennità penitenziale non rappresenta più la sanzione di un fatto anormale, ma rappresenta la conseguenza normale del contratto di lavoro. Piano piano questa clausola penitenziale si trasforma e diventa una clausola previdenziale, un qualche cosa che diventa quasi una prestazione di cui il lavoratore normalmente acquista il diritto al termine del suo lavoro.

Così, quando noi oggi con quello che è l'articolo veramente essenziale e fondamentale della legge, cioè l'articolo 9 che afferma il diritto di tutti i lavoratori ad ottenere questa indennità, in tutti i casi; quando noi con questo articolo 9 vediamo dare atto di tutte le clausole che hanno ampiamente esteso il diritto all'indennità, fino a comprendere anche il caso di dimissioni, sia pure subordinatamente a qualche condizione; quando noi, cioè, vediamo così trasformata questa indennità, dobbiamo riconoscere che qualche altro strumento di carattere penitenziale poteva e doveva essere creato e introdotto nella legislazione, a sostituirne quella che era la funzione essenziale.

Questa è la legge attuale, ma essa non si presenta perfetta.

Noi vediamo nella relazione dell'onorevole Fenoaltea sottolineate tutte le sue deficienze, indicati i punti di ambiguità, sottolineati gli errori e rimessa al prudente arbitrio dell'interprete la spiegazione di punti a cui il Senato, nella solennità della relazione — relazione che è fatta da un parlamentare che ha lasciato pur ieri il Governo, e proprio nel Dicastero competente in materia — dovrebbe confessare la propria incapacità a dare una precisa definizione.

Possiamo noi ammettere il principio che il Senato, riconoscendo per bocca del relatore stesso l'inadeguatezza delle norme, la necessità di un loro perfezionamento, la

esigenza di una maggior precisazione, nel momento in cui dalle parti che discutono qui sorgono critiche veementi contro particolari disposizioni e se ne richiedono le modifiche, rinunci ed abdichi al suo diritto di esaminare la legge nel suo contenuto, di discuterne le singole disposizioni, e semplicemente per timore di ritardare di una settimana o quindici giorni lo svolgimento della legge rinunci al suo diritto di critica, al suo dovere di emendare quelle disposizioni che si presentano difettose e tecnicamente incapaci di dare una disciplina esatta al rapporto; che si presentano ingiuste?

Il senatore Pasquato ha presentato qui le preoccupazioni e i timori dell'ambiente imprenditoriale nei confronti dell'accettazione di questa legge, non nei confronti dei suoi principi, dal momento che essi sono stati accettati e consacrati in un accordo sindacale che la stessa Confindustria ha fatto (che non so anzi se lo stesso senatore Pasquato non abbia anche personalmente firmato) ma per le norme specifiche contenute in questa legge, per il modo in cui i principi sanciti in sede sindacale sono stati tradotti in norme precise di legge. Noi membri del Parlamento, chiamati ad una revisione di quello che l'altro ramo del Parlamento ha fatto, dobbiamo abdicare al nostro diritto? Dobbiamo rinunciare a questo che è un nostro dovere?

Questo è il tema della discussione. E poi, che il senatore Vacchetta ha dichiarato che se venisse modificato anche un solo articolo, la sua parte si riservava il diritto di investire tutta la legge, di sottoporre tutta la legge alla sua critica, noi rispondiamo che questo è un diritto, e direi di più, che questo è un dovere della sua parte in questo momento.

VACCHETTA. Purtroppo questi diritti li abbiamo solo in Parlamento e non nelle fabbriche.

ARTOM. Senatore Vacchetta, ciascuno ha dei diritti e ciascuno ha dei doveri, e ciascuno deve valersi di questi diritti e di questi doveri in quella sede in cui di quei diritti può avvalersi e in quella sede in cui deve obbedire a quei doveri.

CAPONI. Chi li vuol fare valere è cacciato via.

ARTOM. Nessuno è cacciato via da quest'Aula e nessuno, io credo, è privato della parola dal banco della Presidenza. (*Repliche dall'estrema sinistra*).

Io vi dico che qui dove potete difendervi, siamo noi i primi ad ammettere questo diritto e siamo i primi a dirvi che, chiedendo di riaprire la discussione sui singoli articoli e proponendo per essi gli emendamenti che certamente voi non accetterete, noi lo facciamo anche per potervi dare occasione e ragione di presentare emendamenti vostri, per fare una più ampia discussione sulla legge e anche per approfondire le eventuali deficienze, per discutere qui liberamente e apertamente, più ancora liberamente e più ancora apertamente di quanto non sia stato fatto in prima istanza. Uso l'espressione « prima istanza » non per un *lapsus linguae*, ma per precisa volontà perchè noi siamo qui a giudicare per poter legiferare; noi siamo qui per pronunciarci sui fatti nascenti dalla vita, per poter trasformare questi fatti in occasione e ragione di una nuova norma.

Io comprendo benissimo il turbamento che agita i nostri colleghi di parte sindacale, per lo meno di parte CISL; io lo comprendo, pur essendo convinto che il diritto del lavoro, nascendo attraverso le pattuizioni sindacali, attraverso il contrasto delle parti e gli accordi che dai contrasti sboccano a comuni decisioni, deve ad un certo momento trasformarsi in una norma legislativa, sia che questa norma legislativa possa diventare tale attraverso l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, attraverso una disciplina legislativa cioè dei sindacati che consenta la formazione di quella rappresentanza unitaria che possa dare agli accordi sindacali valore *erga omnes*, sia attraverso un sussumere quelli che sono i risultati delle lotte sindacali in norme legislative.

Noi possiamo riconoscere ed ammettere che forse anche questa materia avrebbe richiesto una più profonda elaborazione sin-

dacale, una più approfondita analisi di fatto, un più preciso adeguarsi alle diverse strutture, riconoscere anche che l'accordo sindacale per l'industria non risolve completamente la situazione in tutti i settori in cui si lavora, e che sarebbe stato pienamente opportuno anche nei settori dove si producono servizi, anche nel settore dell'agricoltura, anche nel settore dei trasporti. Noi riconosciamo che forse tutta la materia avrebbe avuto bisogno di essere vissuta più intimamente e profondamente attraverso le battaglie sindacali, ma riconosciamo che forse, ad un certo momento sia, come ricordava il senatore Vacchetta, per obbedire alle norme che derivano da trattati internazionali, sia per porre termine a determinate controversie, a determinate forme di evasione all'obbedienza sindacale, era utile arrivare a legiferare.

Ciò deve avvenire però con pienezza di approfondimento e di svolgimento ed è per questo che noi dichiariamo di non accettare l'impegno di votare la legge integralmente, anche se ne accettiamo il principio.

Per questo noi, presentando emendamenti, chiediamo che la legge venga discussa, e precisamente che vengano chiariti la portata ed il contenuto dell'articolo 1, che venga reso più pratico e funzionale l'articolo 4, di cui riconosciamo la santità e la necessità. Riconosciamo che è necessario che la dubbia parola « indennità » si trasformi nella parola « penalità » che precisa il contenuto e la portata della norma. E potrei continuare nell'elencazione degli emendamenti.

Il collega Trimarchi li svolgerà con maggiore competenza e con maggiore autorità di giurista, di quella che io non abbia. Quel che io affermo in questo momento è la necessità politica di togliere ogni preclusione alla discussione, di ammettere qui l'intera e piena libertà di discussione a tutte le parti e di affrontare in pieno, come dovere di responsabilità per ciascuna delle parti qui rappresentate, la discussione sui singoli punti, sui singoli istituti, sulle singole disposizioni del disegno di legge. (*Applausi dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Pezzini. Ne ha facoltà.

**P E Z Z I N I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nei confronti di questo importante provvedimento, che è il frutto di una lunga e approfondita elaborazione e sul quale si è già svolto davanti all'altro ramo del Parlamento un amplissimo e appassionato dibattito, conclusosi con un voto quasi unanime, si è già manifestata anche qui la volontà di tutte le parti politiche, le quali hanno espresso il loro sostanziale consenso. Così stando le cose, ancorchè si dica che *repetita iuvant*, pare a me che sarebbe potuto sembrare superflua una rinnovata discussione a fondo di tutte le questioni sulla legittimità costituzionale e sui fondamenti morali e giuridici del provvedimento in esame. Nè d'altronde mi riterrei qualificato per recare un nuovo effettivo contributo ad una siffatta discussione. Comunque con il mio breve intervento io mi prefiggo un compito più ristretto e più modesto.

Vorrei anzitutto ribadire — avendolo già fatto in sede di esame referente da parte delle Commissioni riunite — che una più attenta considerazione dell'argomento, per la quale la dotta ed esauriente relazione del collega Fenoaltea mi è stata di prezioso ausilio, mi ha consentito di superare facilmente e sicuramente talune perplessità che erano sorte anche in me in merito a questo provvedimento.

Nessuno può mettere in dubbio, neppure in ipotesi, che l'introduzione della clausola della giusta causa nella contrattazione tra lavoratori ed imprenditori soddisfa una esigenza di giustizia pura e semplice, in quanto tende a sottrarre il licenziamento all'arbitrio, al capriccio o al fine di rappresaglia e di ritorsione da parte dell'imprenditore o dei suoi rappresentanti. Su questo principio fondamentale, ripeto, non può sorgere alcun dubbio e, infatti, tutti siamo perfettamente d'accordo su di esso. Le divergenze, quindi, possono sorgere soltanto quando si tratta di stabilire il meccanismo per l'applicazione del principio della giusta causa.

Poichè in una società pluralistica come la nostra esistono sfere di autonomia che



debbono essere assolutamente rispettate per la salvaguardia del nostro ordinamento giuridico, pare a me che lo strumento più idoneo per la regolamentazione della materia dei licenziamenti individuali e per l'applicazione del principio della giusta causa dovrebbe essere quello della libera contrattazione fra le parti, anzichè l'imposizione di una norma legislativa con la conseguente adozione di un inevitabile meccanismo burocratico. Nessuno potrebbe negare, del resto, che l'accordo interconfederale del 29 aprile 1965 per i licenziamenti individuali nel settore dell'industria e quello del 5 maggio dello stesso anno sui licenziamenti per riduzione di personale abbiano confermato la validità e la fecondità delle procedure sindacali, realizzando un sensibile miglioramento della precedente contrattazione collettiva.

Senonchè, a questo punto, bisogna subito aggiungere che la contrattazione collettiva, per la sua stessa natura privatistica e soprattutto nella lamentata assenza di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, non potrebbe essere sufficiente a modificare la legislazione vigente e a stabilire disposizioni valedoli nei confronti di tutti i lavoratori e non soltanto di quelli organizzati sindacalmente.

Se ne deve dedurre la necessità dell'intervento legislativo che, abrogando le ormai superate disposizioni contenute nel codice civile del 1942, tenda ad una regolamentazione della materia dei licenziamenti in maniera più conforme ai nuovi orientamenti maturati nella coscienza del Paese, dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione, la quale contiene una serie di affermazioni e di principi che hanno dato un volto nuovo a tutta la materia dei rapporti di lavoro. Ricorderò soltanto il fondamentale articolo 3, che codifica solennemente il nuovo principio della libertà sostanziale in sostituzione della libertà formale, con l'affermazione del dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ora, se si vuole adeguare allo spirito del precetto costituzionale la normativa in tema di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa unilaterale dell'imprenditore, la prima esigenza da soddisfare è quella della abolizione del principio sanzionato dall'articolo 2118 del codice civile nella parte in cui esso attribuisce all'imprenditore il potere di recedere *ad nutum*, cioè unilateralmente ed incondizionatamente, dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Apparentemente ispirato al principio di parità, l'articolo 2118, che si inquadrava perfettamente nell'ambiente e nel tempo in cui veniva affermato, costituendo allora un passo avanti rispetto alla precedente legislazione, è ancora oggi certamente idoneo a realizzare gli interessi degli imprenditori, ma non lo è certamente altrettanto per garantire la nuova e più progredita posizione giuridica del lavoratore.

Di qui la necessità di una norma fondamentale, quale è quella dell'introduzione di un controllo di merito sui motivi del licenziamento, che renda possibile la valutazione delle ragioni che giustificano l'atto del licenziamento, allo scopo di stabilire se questo sia stato esercitato dall'imprenditore nell'ambito dei suoi poteri e per le finalità che questi poteri gli consentono di realizzare o non piuttosto nell'intento di agire indebitamente sulla personalità del lavoratore.

Ecco perchè ritengo di poter condividere sostanzialmente i concetti e le conclusioni della lodata relazione Fenoaltea, per concludere con l'onorevole relatore che il disegno di legge in esame, in quanto attribuisce la forza del diritto ad una conclamata esigenza sociale e conferisce il crisma di validità legale alle più recenti conquiste sindacali, rappresenta un momento decisivo della evoluzione dei rapporti fra capitale e lavoro e merita la nostra approvazione, malgrado talune sue rilevanti imperfezioni che sono state già unanimemente rilevate e riconosciute anche qui e che lo stesso onorevole relatore ha obiettivamente documentato.

Non ritengo, tuttavia, che il proposito di approvare nella sostanza il provvedimento

sottoposto al nostro esame debba indurci, per il solito e troppo labile pretesto di non ritardare l'approvazione, a non liberarlo da talune mende e, in special modo, da quella più macroscopica sulla quale mi indugerò tra poco. È solo questione di buona volontà, perchè ritengo che, dal momento che tutte le parti politiche hanno già manifestato un sostanziale consenso al provvedimento, possiamo rapidamente addivenire agli indispensabili emendamenti migliorativi, con la fondata presunzione che essi saranno immediatamente recepiti dall'altro ramo del Parlamento, cosicchè ancor prima delle ferie estive la legge potrebbe essere perfezionata e diventare operante.

Dal canto mio, come ho già fatto in Commissione, mi limiterò a richiamare l'attenta considerazione degli onorevoli colleghi sopra un non secondario rilievo che ritengo debba essere fatto relativamente all'articolo 1 del disegno di legge, che anche a detta dell'onorevole relatore non brilla per perspicua formulazione.

Ma io direi, piuttosto, che esso non si ispira al principio informatore di tutto il provvedimento e si colloca in palese contraddizione con altri articoli di esso e in particolare con l'articolo 2 e con l'articolo 11.

Questo primo articolo, nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, ha modificato il testo elaborato dalla Commissione ed accettato dal Governo, sul quale era stato realizzato l'accordo di tutti i Gruppi politici della maggioranza governativa; modifica introdotta, come è noto, a seguito dell'accoglimento di un emendamento sostitutivo presentato insieme ad altri numerosi emendamenti dal relatore di minoranza onorevole Cacciatore. Con tale emendamento, approvato a scrutinio segreto con 177 voti favorevoli contro 172, nonostante il parere contrario della Commissione e del Governo, è stato soppresso il riferimento al concetto di impresa al quale si informa in maniera logica ed organica tutto il disegno di legge, e lo si è sostituito con quello più ampio e più generico di datore di lavoro.

Il testo dell'articolo 1, elaborato dalla Commissione dopo approfondito esame e dalla stessa proposto all'approvazione del-

l'Assemblea, era così formulato: « Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato inerente allo esercizio di un'impresa soltanto per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 codice civile ovvero per giustificato motivo col preavviso di cui all'articolo 2118 codice civile. La disposizione del primo comma dell'articolo 2118 del codice civile è abrogata in quanto non compatibile con la presente legge ».

In questa primitiva sua formulazione l'articolo 1 era ovviamente destinato a escludere dalla presente normativa tanto i datori di lavoro non imprenditori quanto gli enti pubblici. Esso inoltre, abrogando il primo comma dell'articolo 2118 in quanto non compatibile con la legge in esame, intendeva mantenere ferma la facoltà per i lavoratori di continuare ad avvalersi dell'istituto del recesso *ad nutum*, il quale, perciò, mentre veniva abolito per il licenziamento, veniva mantenuto per il caso di dimissioni.

Le esclusioni di cui ho detto trovavano la loro ragione di essere nella considerazione che il problema della regolamentazione dei licenziamenti individuali si pone essenzialmente nei confronti delle imprese e, particolarmente, di quelle di maggiori dimensioni; tanto che lo stesso accordo interconfederale del 1965 delimitava la sfera soggettiva dell'accordo stesso proprio alle imprese, con esclusione di quelle di piccola dimensione.

Per quanto riguarda gli enti pubblici, poi, la esclusione scaturiva necessariamente dall'inammissibilità in tale settore di una risoluzione del rapporto di lavoro, da parte dell'ente pubblico, senza l'indicazione e la conseguente contestazione dei motivi del licenziamento.

Ho detto che l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 1, che non è stata seguita dall'approvazione correlativa degli altri emendamenti presentati dall'onorevole Cacciatore e che col primo erano logicamente collegati, ha determinato una evidente discrasia fra il detto primo articolo ed altri articoli del disegno di legge.

Riservandomi di ritornare in argomento quando passeremo all'esame degli articoli, mi limiterò qui a rilevare la stridente di-

sarmonia determinatasi fra l'articolo 1 e l'articolo 2. In questo secondo articolo, infatti, non si è adottata la formula più ampia di « datore di lavoro » introdotta dall'emendamento Cacciatore nell'articolo 1, ma è stato mantenuto il termine più ristretto di « imprenditore ». Questa discrasia fra i due testi, durante la discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati, era stata rilevata dallo stesso onorevole Cacciatore, il quale aveva anche ritenuto di sollevare a questo riguardo un problema di semplice coordinamento fra i testi già approvati; tanto che il Presidente dell'Assemblea osservò che, se si trattava di semplice coordinamento, esso poteva essere risolto prima del voto finale a scrutinio segreto a norma dell'articolo 91 del Regolamento della Camera dei deputati. Senonchè, alla fine, fu eccepito che non si trattava di un problema di puro coordinamento, e non se ne fece più nulla, cosicchè i due testi rimasero sordinati.

Ora, per le ragioni sostanziali di cui ho fatto cenno, ma anche per eliminare la ri-

levata discrasia e per evitare che essa dia luogo a difficoltà interpretative che in definitiva pregiudicherebbero la tutela che l'atteso provvedimento vuole assicurare ai lavoratori, ritengo che si possa e si debba ripristinare l'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione della Camera dei deputati e in merito al quale, come ho già ricordato, si era realizzata la completa convergenza delle forze politiche che formano l'attuale maggioranza governativa.

A questo scopo, illustre Presidente, intendo qui ripresentare il relativo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che già avevo presentato in sede di Commisisione, senza che incontrasse la fortuna di un'adesione da parte della maggioranza necessaria. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Sospendo la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 22).

## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coppo. Ne ha facoltà.

C O P P O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei osservare che a leggere attentamente la relazione del collega Fenoaltea sorge spontaneamente, almeno a me, una domanda: perchè questa materia deve essere così regolamentata? Il relatore al quale, non certamente per forma, va il mio più sincero compiacimento per il pregevole lavoro che ha fatto e soprattutto per l'onestà dell'esposizione, fa una serie di osservazioni su molti articoli.

Così per esempio sull'articolo 1 — dove il collega Pezzini ha annunciato un emendamento — il relatore ci dice: a dire la verità, fa a pugni con gli altri successivi; ma aggiunge: non preoccupatevi, perchè attra-

verso una serie di considerazioni che d'altra parte sono rimesse ad ogni magistrato, può venir fuori il convincimento che le nuove norme si applichino esclusivamente al lavoro organizzato nell'impresa.

All'articolo 3 si vanta in modo particolare la formula del cosiddetto giustificato motivo dicendo che la formula trovata dalla Commissione parlamentare alla Camera: « un notevole inadempimento degli oneri contrattuali », possa essere un grande passo nella identificazione del giustificato motivo quando ciò non può essere collocabile che nelle singole norme disciplinate dai contratti collettivi di lavoro, perchè il notevole inadempimento è una norma generale.

Così per quanto riguarda l'articolo 4, che è uno degli articoli più controversi, più appassionanti del nostro dibattito, a pagina 7

della relazione, si dice: « La norma non avrà che scarsissima applicazione per i licenziamenti esplicitamente motivati con le ragioni non ammesse: relativamente frequenti, invece, potranno essere i casi di motivazione pretestuosa in presenza dei quali si dovrà procedere ad accertamento; invero a maggior tutela del lavoratore che si vede in tal caso addossare l'onere della prova si sarebbe potuta apporre una presunzione legale per determinate fattispecie, il che sarebbe valso ad addossare invece al datore di lavoro l'onere di vincere la presunzione salvaguardando nel frattempo la continuità del rapporto ».

E il relatore prosegue: « Particolari questioni potrebbero sorgere nell'applicazione dell'articolo 4 per quanto riguarda la nullità del licenziamento la quale importa per diritto la prosecuzione del rapporto. Certo, questa soluzione sarebbe la più conforme allo spirito della nuova legge: senonchè urta contro di essa un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico qual è quello dell'inammissibilità dell'esecuzione forzata specifica dell'obbligo di fare: e ognuno intende quale profonda e universale trasformazione del nostro sistema politico, sociale e giuridico sarebbe necessaria per pervenire alla soppressione del principio suddetto ».

Io convengo col relatore, gli do pienamente ragione. Infatti spetterà al lavoratore il grave onere della prova dei motivi determinanti il licenziamento e dopo un faticoso, lungo, oneroso *iter* giudiziario, chè evidentemente la parte che ha interesse lo porterà fino agli estremi gradi, non avverrà il ripristino del rapporto, ma il pagamento di una penale o di un risarcimento di danni che sarà al massimo quello dell'articolo 8, magari nella misura minima.

Così — e mi riferisco in particolare a certi colleghi che hanno voluto dare interpretazioni che io credo siano estremamente suggestive, ma che ritengo sostanzialmente velleitarie — la maestà della legge seppellirà nella pratica quella grande e giusta affermazione della immoralità della rappresaglia politica e sindacale e della coercizione di credo religioso e politico.

Così per l'articolo 11. Dice il relatore, alle pagine 9 e 10 della relazione: « L'articolo 11 esclude l'applicabilità della nuova legge alle aziende che abbiano meno di 35 dipendenti e ai lavoratori in età pensionabile. La prima di tali disposizioni suscita perplessità. Non si vede infatti come essa possa giustificarsi sotto il profilo logico e sistematico e ci si domanda se per avventura non violi il fondamentale precetto dell'uguaglianza dei cittadini. Esigenze logiche, sistematiche, costituzionali, sembrano infatti richiedere che il diritto alla stabilità o meglio alla continuità garantito dalla nuova legge, entro i limiti da essa stabiliti, sia istituito nei confronti della generalità dei prestatori di lavoro e non soltanto nei confronti di alcuni, restandone sforniti altri i quali poi costituirebbero una massa tutt'altro che trascurabile (se pure il numero potesse venire in considerazione nell'attribuzione dei diritti, il che si nega) quando si pensi ad esempio al settore dei trasporti e a quello vastissimo dell'agricoltura.

La perplessità d'indole costituzionale si riferisce all'articolo 3 della Carta fondamentale là ove è posto il principio di uguaglianza ».

E il relatore prosegue: « Nel caso che ci occupa non si può affermare che la differenza di trattamento tra lavoratori dipendenti da grandi e lavoratori dipendenti da piccole imprese sia sostenuta da diversità di condizioni oggettive o soggettive: in condizioni diverse, se mai, sono gli imprenditori, ma si tratta di diversità accidentale. E se è stata ritenuta incostituzionale la legge siciliana 13 settembre 1956, n. 46, perchè poneva disparità di trattamento tra contadini coltivatori di terre di enti pubblici e contadini coltivatori di terre di privati, si è fortemente tentati di esprimere le più gravi perplessità nei confronti della norma in discorso ».

Ed ha talmente ragione il relatore, che nell'accordo interconfederale che ha preceduto questo disegno di legge si dice che questo limite vale solo in funzione del fatto che per le aziende non rappresentate vale oggi, nella realtà, l'accordo precedente esteso *erga omnes* con il noto provvedimento.

Dice infatti l'articolo 13 dell'accordo interconfederale 29 aprile 1965, che ho avuto l'onore di trattare e di sottoscrivere: « Per le aziende che occupano non più di 35 lavoratori, fino a quando nei confronti di quelle non rappresentate dalle organizzazioni degli imprenditori stipulanti sia applicabile l'esclusione della procedura stabilita dal decreto presidenziale 14 luglio 1960, le norme di cui al presente accordo s'intendono sospese ».

Il che vuole dire che le parti che avevano tutte le facoltà contrattuali di poter discriminare, non hanno voluto discriminare; cosa certamente, a mio parere, non consentita alla legge, la quale non può dare evidentemente determinati diritti a chi sta in un recinto di 35 e altri a chi sta in un recinto di 36, perchè veramente a mio parere la cosa non ha senso.

Ho voluto fare questi rilievi non certamente per il piacere di usare le parole del relatore per suffragare alcune tesi, ma per lumeggiare come lo stesso relatore, che aveva voluto con tanta obiettività esaminare questo testo, si sia trovato di fronte a grosse perplessità le quali, ripeto, attengono in modo sostanziale agli articoli 1, 4 e 11. Io ne traggo alcune conclusioni, che forse non potranno interessare la maggioranza dei colleghi, almeno se dobbiamo stare alle dichiarazioni sin qui espresse; ma è evidente, a mio parere, che la strada che si è voluta seguire è sbagliata, perchè è fondata su un compromesso sostanzialmente mal combinato.

La strada maestra era l'abrogazione e la modifica delle norme anacronistiche del codice civile censurate dalla stessa Corte, ivi compresa, come acutamente ha ricordato il relatore, quella del divieto di compromettere in arbitrato rituale (articolo 808 del codice di procedura civile), cioè sostanzialmente togliersi dalla logica dell'ordinamento fascista (anche se questa parola è così lata, e può dare patenti le più varie), togliersi da un certo tipo di ordinamento che non è coerente col nostro modo di pensare e pone tutto un tipo di tutela al lavoro subordinato che sostanzialmente non solo non è una tutela, ma è un modo di mantenere posizioni di non parità.

Ecco perchè io credo di sottolineare che questa strada maestra poteva essere successivamente addizionata a quella della possibilità della copertura agli altri settori di cui tanto ci si preoccupa e che sostanzialmente poi, con alcune norme, qui non sono per nulla coperti, attraverso sistemi di estensione del contenuto degli accordi sindacali, cosa che è avvenuta anche per il precedente accordo sui licenziamenti individuali nell'industria, che è stato rinnovato con quello che ha fatto oggetto delle citazioni di poc'anzi.

Invece, come dicevo ad alcuni colleghi della mia parte, si è voluto a tutti i costi un certo tipo di provvedimento: questo provvedimento che (mi sia consentito dirlo evidentemente non per il piacere della critica, che non ha senso molte volte) è un provvedimento mal fatto, perchè non è che l'accordo sindacale per le parti peggiori, e non ha le caratteristiche della legge sovrana per le parti migliori, perchè non si estende a tutti e perchè dietro alle alte dichiarazioni morali non ha sostanziali conseguenze pratiche.

La verità che io mi permetto di sottolineare è che la concezione che presiede a questa legge è sostanzialmente una concezione che io ritengo sbagliata perchè è sbagliato il ruolo minoritario che si vuol dare al sindacato, non solo in questa occasione, ma in tantissime occasioni della vita del nostro Paese, in una società che non è più assolutamente una società ottocentesca, dove il sindacato era un tentativo osteggiato e una cosa marginale. La sostanza che viene fuori da tutto questo discorso, al di là della norma, è che sono in giuoco i rapporti tra lo Stato e il sindacato, tra l'autonomia contrattuale e la legge. Questo Parlamento, che è il tutore delle nostre più alte libertà, deve essere cosciente di questo fatto.

Davanti a tale volontà contraddittoria, vorrei osservare che tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese quelle che qui sono così degnamente rappresentate da alcuni nostri colleghi che hanno parlato prima di me, e la Confederazione dell'industria, non so se qui degnamente a questi fini rappresentata dal collega Pasquato, hanno firmato coscientemente un atto che

sostanzialmente afferma questo principio. Desidero leggerlo: « Le organizzazioni sottoscritte concordemente riaffermano la piena validità del principio riconosciuto dalla Costituzione e confermato dall'esperienza maturatasi fino ad oggi, in forza del quale la contrattazione collettiva costituisce il normale e naturale strumento per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nei loro vari e molteplici aspetti. Le organizzazioni sottoscritte si impegnano pertanto ad esplicare ogni azione perchè la loro attività negoziale riconosciuta dalla Costituzione sia valido strumento di regolamento di tutti gli aspetti concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e perchè, in caso di eventuali iniziative di carattere legislativo, si pervenga da parte del Governo a una consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali delle due parti ». Questo accordo è stato firmato...

C A P O N I . Dai sindacati.

C O P P O . Sì, dai sindacati, che sono una cosa ancora accettabile, anche per lei. È stato firmato dalla Confederazione generale dell'industria, dall'Intersind, dalla Confederazione generale italiana del lavoro, a cui aderisce con grande impegno l'amico che mi ha interrotto, dalla Confederazione dei sindacati dei lavoratori italiani, dall'Unione italiana del lavoro e credo anche dalla CISNAL.

Perchè ho voluto ricordare questo? Perchè esiste un grande problema che dobbiamo tutti avere presente, anche se possiamo avere dei pensieri differenti, dei modi diversi di vedere, degli orientamenti politici dissimili. Il sindacato nel nostro Paese, secondo la volontà della nostra Costituzione, deve essere un organo libero e la nostra società democratica deve volerlo libero.

C A P O N I . Tanto è vero che prende posizioni diverse.

C O P P O . È sempre meglio interrompere alla fine di un ragionamento, perchè interrompere all'inizio non ha senso.

Dico: libero, per un motivo, per esaltare la sua efficienza e il suo ruolo insostituibile

in un'economia che, per coloro che lo hanno dimenticato, è fondata sulla libertà di iniziativa.

Questo sindacato si trova di fronte a due grandi traguardi, quello della programmazione economica nazionale, dove assumerà il suo ruolo e la sua cittadinanza, con la responsabilità delle scelte dell'attuazione di una politica sindacale conseguente; responsabilità insostituibile, tale da far fallire lo stesso sforzo di programmazione se non viene esercitata.

L'altro grande traguardo è quello della collaborazione nell'impresa attraverso la cittadinanza nell'azienda e nel ruolo compiuto di interprete responsabile dei lavoratori, nella migliore tutela economica e morale e nella migliore combinazione e nel maggior rendimento dei fattori produttivi dell'impresa; che è il grande discorso non accolto ed è il grande problema che dobbiamo affrontare.

*Voce dall'estrema sinistra.* È corporativismo.

C O P P O . Non è corporativismo l'affermare la presenza dei sindacati nell'azienda. Lasciamo stare questo genere di argomenti, onorevoli colleghi! Tutti l'abbiamo sostenuto, questo, l'altra sera in televisione nei confronti di Costa; non offendete i vostri colleghi che militano con uguale fede.

Il Parlamento, che è certamente il centro delle nostre libertà nazionali, che è la sintesi dei nostri interessi migliori, ha il dovere di confortare costantemente con la sua simpatia e con la sua stima questo sforzo degli uomini del lavoro organizzato che nel nostro Paese tende a questi due grandi obiettivi di inserimento. Ecco perchè questa posizione di critica, magari aspra, ha un significato, direi un significato profondo, e deve suonare in modo particolare ai colleghi del Governo, come un invito ed un impegno a trovare i termini nuovi, i termini seri della collaborazione con le grandi forze sociali organizzate.

La consultazione non deve essere, come purtroppo è — e mi scusi il ministro Bosco che rappresenta il Governo e che evidentemente non è responsabile che per una parte

di questo metodo — una sinecura; deve essere una pratica voluta, ricercata, deve essere la preoccupazione costante di coloro che hanno la responsabilità di Governo, di coloro che nel governare vogliono creare ed amministrare col consenso, che vogliono dare al progresso non solo un senso materiale, ma un senso morale e sociale. Io chiedo, come ho chiesto altre volte, formalmente che il Ministro del lavoro assuma chiare norme di comportamento con le parti sociali. In particolare, prendendo ad esempio la materia che è oggetto del nostro contendere di oggi, chiedo che quando esiste l'esigenza di dare contenuto di legge a materie disciplinate da contratto collettivo (e possono essere infiniti i casi e le validità di questo comportamento), la consultazione delle parti che hanno stipulato quel contratto collettivo che deve essere contenuto nella legge sia obbligatoria, nel senso che le parti siano sentite prima. Perché può essere un metodo di collaborazione fra due aree che sono evidentemente sovrane ma che hanno l'esigenza di camminare con un minimo di possibilità di coordinamento. E vorrei osservare ai colleghi che questa rivendicazione di autorità e di autonomia dei sindacati, che non è solo del mio ma è di tutti, non deve suonare mai sfiducia né lesione di autorità del Parlamento; deve anzi porsi nella logica della esaltazione della sovranità popolare che è espressa dal nostro Parlamento repubblicano, che deve sempre più liberarsi dalla oppressione della legislazione minuta, di parte, di particolari interessi, per affrontare come unico arbitro i grandi problemi che permettono di tracciare la via del nostro progresso sociale e democratico.

Onorevole Presidente, un ripensamento della nostra attività parlamentare e l'avvio di una meditata riforma penso che siano anche in questa occasione da sollecitare. Per questa considerazione mi pare (e non pare solo a me ma anche ai miei colleghi) veramente duro doversi piegare davanti alle ragioni espresse dal relatore, che cioè l'opinione pubblica crede queste norme già approvate e quindi ritenendole già approvate bisogna continuare per questa strada. Dice

addirittura il relatore: « la opportunità sociale e la convenienza politica di licenziare il provvedimento in esame superando, sia pure non senza uno sforzo che può essere perfino penoso, la contraddizione tra l'esigenza di far bene e l'esigenza di far presto; per dare la prevalenza a quest'ultima in omaggio ad una considerazione di carattere sociale e politico che si assume come prevalente nella specie ». Come pure non credo di dover consentire alla messa in non cale delle obiezioni sindacali quando lo stesso relatore afferma a proposito della riassunzione: « o meglio la continuazione del rapporto, ottenuta per via sindacale, lascia inalterato l'ordinamento giuridico: se imposta per legge lo trasforma giacché pone nel nulla la volontà contrattuale, pubblicizza il rapporto di lavoro, stacca l'impresa dal suo titolare... ». Non avrei usato parole altrettanto forti come il relatore per dire questo, ma consento con lui quando afferma queste cose perché afferma sostanzialmente le preoccupazioni.

Ecco perché concludendo queste osservazioni che ho desiderato fare — e ringrazio i colleghi per l'attenzione che mi hanno voluto riservare — credo che il dovere delle parti politiche sia quello di assumersi le proprie responsabilità secondo quelle che sono le posizioni che le parti politiche hanno ritenuto di assumere; pregando di lasciare al sindacato (al mio evidentemente, e agli altri se avranno doverosi ripensamenti) che non si ritiene soddisfatto, la possibilità di astenersi, ma di lasciare soprattutto al sindacato una grande speranza: che questo problema, che ci ha trovato in posizioni critiche, serva sostanzialmente ad un grande sforzo, quello di trovare i modi migliori della convivenza e della collaborazione nella grande famiglia umana che è quella della nostra società nazionale e per la quale noi, credo, lavoriamo nelle varie posizioni, sia in quelle, direi, di prima linea dell'azione sindacale con tutte le difficoltà e le diversità ma con un grande senso umano che ci accomuna, sia nell'altra grande azione molto più alta ed elevata, sintesi della nostra volontà comune, che è quella del Parlamento nazionale (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Trimarchi. Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame merita certamente un'ampia, serena ed obiettiva discussione; ma è del pari sentito il bisogno che questa discussione che si sta portando avanti nel migliore dei modi possa servire a qualcosa. Debbo dare atto che il Governo, sia pure limitatamente, ha dimostrato buona disposizione ad emendare il testo. Davanti alla Commissione il ministro Bosco non ha mancato di dichiararsi favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Pezzini all'articolo 1. L'emendamento è stato respinto dalla Commissione e in questa sede è stato riproposto anche da parte nostra.

Di fronte però all'esigenza da me richiamata non si può non dare il giusto rilievo alla dichiarazione fatta dal relatore in Commissione e precisamente all'affermazione che il disegno di legge, nonostante talune imperfezioni di formulazione, meriti l'approvazione del Senato. Va ricordato ancora che per il senatore Monni il provvedimento suscita notevoli perplessità sia per l'impostazione sia per la formulazione degli articoli e ancora che il senatore Bermiani, sempre in Commissione, ha dato atto delle accuse di imperfetta e manchevole formulazione.

Si riconosce quindi, praticamente, da parecchi settori, che il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera presenta notevoli imperfezioni facilmente individuabili e facilmente — diciamo noi — eliminabili. Ma, come spesso accade, da parte della maggioranza, in base alle voci che circolano, non si vogliono emendamenti. Unica eccezione sarebbe, o potrebbe essere fatta, a proposito dell'articolo 1 per eliminare le difficoltà di interpretazione circa l'ambito di applicazione della legge.

G I A N Q U I N T O . Sarebbe troppo comodo!

T R I M A R C H I . Ora dicevo che se tale voce risponde al vero, se passa o si vuol

far passare un emendamento, non si vede perchè non ne debbano essere presi in considerazione ed essere eventualmente accettati altri egualmente necessari. Se vi sono incertezze nella legge, ambiguità, oscurità, è necessario eliminarle.

Alla Camera, in sede di dichiarazione di voto, l'onorevole Malagodi ebbe a dire che può avvenire che il Parlamento emani una norma oscura, ma che questo dovrebbe avvenire per disgrazia, non per deliberata volontà.

B R A M B I L L A . Infatti Malagodi l'ha votata, la legge!

T R I M A R C H I . Ma ha avuto cura di precisare che quel testo di legge non era perfetto. Io mi sto sforzando di precisare che il testo di legge non è perfetto; anzi questo è il mio modestissimo tentativo, se lei ha la bontà di ascoltarmi.

B R A M B I L L A . Il provvedimento ebbe ampia approvazione.

T R I M A R C H I . Ebbe ampia approvazione nel merito, ma sul merito io non mi sono ancora pronunciato. Ora, se una legge non è perfetta, non significa che non è buona. Noi dobbiamo sforzarci di far sì che la legge non soltanto sia buona nel merito, ma sia anche perfetta, o meglio dobbiamo tendere a che sia perfetta perchè è chiaro che la perfezione assoluta difficilmente si può raggiungere, se non è addirittura irraggiungibile.

Comunque dicevo che se si presenta davanti a noi un testo che contiene delle ambiguità, delle incertezze e delle oscurità è nostro preciso compito di eliminarle, perchè al magistrato deve essere presentata una legge dalla quale possa enuclearsi la volontà del legislatore: il magistrato non deve risolvere un rebus.

Circa il presente disegno di legge il relatore ha ribadito il suo convincimento, sopra ricordato, nella relazione, là ove dice che è evidente che le norme non sono formulate in modo perfetto. A tal riguardo il senatore Fenoaltea fa una affermazione di



principio, che condividiamo, e cioè che il legislatore ha l'obbligo astratto di realizzare la legge perfetta, ma si pone il quesito se si possano fare leggi perfette in ogni caso quando in un regime parlamentare pluripartitico ciascuna parte politica persegue un suo ideale di legge che per sé è perfetto nella precisa corrispondenza dei moventi e dei fini.

Per il senatore Fenoaltea la necessaria contaminazione tra le diverse tesi e il finale risultato di necessario compromesso non possono non dar luogo a imperfezioni e talvolta un certo grado di imperfezione è inevitabile e deve essere accettato come condizione dell'avanzamento legislativo. Senonché tale tesi, a mio modestissimo avviso, non può essere condivisa né in astratto, né in concreto. Torno a dire quel che ho detto poco fa e cioè che di perfezione assoluta forse non è il caso di parlare, non è di questo mondo. Ma bisogna distinguere tra legge perfetta oggettivamente o meglio considerata tale dalla collettività dei cittadini ai quali la legge è diretta o dai soggetti che direttamente sono interessati ed una legge che sia considerata tale almeno soggettivamente da coloro che la pongono in essere. Nel primo caso è un fine doveroso cercare di fare una legge che sia perfetta oggettivamente, ed è questo il massimo al quale si può tendere; ma fare almeno una legge che sia soggettivamente perfetta per chi la pone in essere, la deve approvare e l'approva, questo mi pare che sia un fine inevitabile ed essenziale.

Per convincerci della inaccettabilità della tesi alla quale ho fatto riferimento, forse è opportuno mettere a raffronto il procedimento di formazione della legge e quello di formazione del contratto, e non le varie fasi ma il modo attraverso il quale si forma la volontà nelle due ipotesi. Come è noto ed elementare, nel contratto le parti si devono comportare secondo buona fede, il che significa secondo correttezza ai sensi dell'articolo 1337; inoltre elemento fondamentale del contratto è l'accordo come momento e fatto della combinazione e sintesi di volontà opposte, diverse, di volontà che muovono da interessi contrastanti e verso fini diver-

si, oppure di volontà che muovono verso il conseguimento di uno scopo comune. Questa è la caratteristica del contratto: e non c'è da meravigliarsi e anzi è normale che nel contratto le parti, procedendo da interessi diversi o contrastanti, facciano di tutto perché, attraverso il componimento dei contrastanti interessi, attraverso l'accordo, arrivino al compromesso. Questo è normale.

Diversamente le cose stanno nel procedimento di formazione della legge. È vero, questo non possiamo non ammetterlo, che ciascuna parte politica persegue un suo ideale di legge, ma mi pare che dovrebbe essere fuori discussione che la volontà della maggioranza, anche se formata con cedimenti o riconoscimenti verso la minoranza, deve essere una, non duplice o molteplice, perché la volontà della maggioranza diventa volontà del Parlamento e non si può ammettere, almeno in ipotesi, che si voglia una cosa e nel contempo si voglia una cosa opposta o una diversa. Esigenza logica, quindi insopprimibile. E poi anche, se ce ne fosse bisogno, le norme regolamentari confermano tale necessità, là ove si dice all'articolo 74 che prima della votazione finale la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le necessarie modificazioni e che in tal caso il Senato, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera.

La portata di questo articolo del Regolamento è facilmente intelligibile e chiara: si vuole che la legge sia l'espressione di una volontà univoca non di una volontà perplessa. Sino a quando i soggetti interessati non sanno esprimere questa volontà, non sanno cosa debbono dire, cosa vogliono, la volontà non si è formata. Si dovrebbe — questa forse è un'aspirazione irrealizzabile — nella votazione di ogni articolo non dire semplicemente: il Senato è chiamato a votare su questo articolo, e leggere l'articolo. Infatti la semplice lettura dell'articolo

può alle volte non significar nulla, dato che in relazione ad un articolo ci possono essere due o più interpretazioni. Quando votiamo un articolo, ciascuno di noi può avere il convincimento interno, anche se non esteriorizzato, che quel disegno di legge dica qualcosa, e vien fuori un voto, un voto che non è espressione di una libera, spontanea, convinta, oggettiva determinazione di volontà in ordine ad un preciso oggetto, ma è un concorrere alle volte incompasto di più voci, di più volontà che non si formano validamente, non si compongono, perchè provengono da diverse fonti, perchè hanno diversa natura, non sono omogenee.

Invece c'è una esigenza, a me pare, essenziale, che cioè quando si vota su un determinato articolo di legge, su un punto particolarmente controverso, si chiarisca bene che cosa s'intende dire, perchè è sulla volontà del legislatore che il Senato deve pronunciarsi.

G A T T O S I M O N E . Tipo enfiteusi.

T R I M A R C H I . Già, tipo enfiteusi; la ringrazio per il richiamo.

*Voce dall'estrema sinistra.* Bella figura!

T R I M A R C H I . Ottima. In quella occasione sono riuscito nell'intento di sapere quale fosse la volontà del Senato; il resto non m'interessa. La legge può darsi che torni nuovamente qui, ma ciò è un mero accadimento, non ha importanza.

Nella specie poi, dicevo, e in concreto, secondo il senatore Fenoaltea le imperfezioni imputate al disegno di legge non sarebbero di tale macroscopico rilievo da imporre, quando si tenga conto delle circostanze, il rinvio del provvedimento all'altra Camera. E lo stesso varrebbe per i rilievi specifici.

Il senatore Fenoaltea dice che con le normali regole ermeneutiche si superano tutti i possibili ostacoli e si può ricostruire facilmente la volontà del legislatore.

Dubbi possono sorgere in relazione all'articolo 1? Sono facilmente eliminabili sol che si ponga l'articolo 1 in connessione

con le altre norme del provvedimento, con gli articoli 3, 4, 8 e 10, e da tutto il complesso della legge dovrebbe emergere in maniera chiara che la legge emananda attiene soltanto ai rapporti di lavoro che concernono l'impresa, cioè che sono inerenti all'esercizio dell'impresa.

Ancora si dice da parte del relatore che, per quanto concerne i lavoratori assunti dagli enti pubblici, c'è da distinguere almeno due ipotesi: l'ipotesi che si tratti di assunzione fatta con la stessa tecnica, con lo stesso metodo, con lo stesso metro delle assunzioni ordinarie, e l'ipotesi di assunzione fatta invece in occasione di lavori speciali. Per questo non c'è alcuna possibilità di equivoci o di dubbi, perchè c'è la legge speciale che stabilisce espressamente che gli enti pubblici e in generale i datori di lavoro pubblici possono assumere dipendenti a tempo determinato per il compimento di determinati lavori.

E ancora, dice il relatore, si parla di risarcire il danno — nell'articolo 8 — e si fa riferimento ad una indennità che impropriamente è stata qualificata tale, perchè dovrebbe parlarsi di penalità; ma che si faccia riferimento al risarcimento del danno e che si parli di indennità in verità poco conta, perchè risulta chiaro — ma gradirei dei chiarimenti su questo punto — che il legislatore in questo caso vuole soltanto una penalità che può non aver nulla a che fare con il risarcimento del danno.

Noi però abbiamo delle osservazioni da fare in contrario. Infatti sul primo punto non riteniamo che l'interpretazione data dal relatore sia così pacifica e così piana, e che quindi la volontà quale emerge dalla sua interpretazione possa essere il tema su cui il Senato possa essere invitato a votare. Perchè? Perchè nell'articolo 1 — sappiamo qual è stata alla Camera dei deputati la vicenda dell'articolo 1 — si parla di datore di lavoro, nell'articolo 2 si parla di imprenditori, negli articoli 5, 8 e 11 si torna ancora a parlare di datori di lavoro.

Ora, è evidente che non si possono adoperare queste due espressioni in maniera indifferente. Si sa bene che cosa è imprenditore e che cosa è datore di lavoro; si sa

bene che nella materia giuridica, e in tutte le discipline, il linguaggio ha una funzione preminente se non assorbente. Cioè, se si usano determinate espressioni, che hanno un preciso significato sul terreno giuridico, bisogna adoperarle propriamente e non impropriamente, ad evitare confusioni. Non bisogna, cioè, adoperare dei termini giuridici, che hanno un radicato significato e una vecchia tradizione, con altri significati, senza che espressamente nella legge si chiarisca che cosa s'intende dire. E qui, nella specie, non si dice.

Dice ancora il relatore — e mi riferisco al relatore, perchè trovo nella relazione, che è molto chiara ed ampia, elementi per cercare di individuare la volontà che dovrebbe stare alla base di questo disegno di legge — che nell'articolo 8 si parla di risarcire il danno e si parla di indennità, ma che più proprio sarebbe stato parlare di penalità.

Ora, nel sistema di questo disegno di legge è evidente che, per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato, non determinato cioè da giusta causa o da giustificato motivo, si è prevista una sanzione duplice, o per meglio dire due sanzioni, non poste sullo stesso piano, ma l'una in funzione subordinata nei confronti dell'altra, con facoltà di scelta per il datore di lavoro, nel senso che si è prevista la riassunzione o, in mancanza, la corresponsione di una determinata indennità che secondo il relatore sarebbe una penalità.

Ora, le due espressioni (risarcimento del danno e penalità) non sono termini che non possono coesistere; comunque sono due fenomeni la cui portata dev'essere chiarita perchè si possa accertare, anche con riferimento all'articolo 8, che è uno degli articoli fondamentali del disegno di legge, la volontà del Parlamento che è chiamato a votare

Come i colleghi sanno, la liquidazione del danno sul piano del risarcimento può avvenire in vario modo: può avvenire preventivamente e può avvenire successivamente. Può avvenire preventivamente sotto forma di clausola penale o di caparra; può avvenire successivamente con decisione convenzionale delle parti o con determinazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Presupposto della liquidazione successiva del danno è l'esistenza del danno, e l'onere di provare l'esistenza del danno si configura diversamente sul terreno probatorio a seconda che si tratti di responsabilità contrattuale o extra contrattuale. Ad ogni modo, per quanto concerne la liquidazione preventiva, i colleghi sanno che tradizionalmente la clausola penale è intesa come mezzo convenzionale di liquidazione preventiva del danno; ma i colleghi sapranno pure che vi è un orientamento recente, secondo cui nella clausola penale è dato individuare una duplice funzione: una funzione di risarcimento ed una funzione puramente punitiva.

Come si è arrivati a questa concezione? Prendendo in considerazione ipotesi tipiche ed eventualmente casi limite (ma i casi limite confermano la regola), cioè, prendendo in considerazione il caso che non vi sia, in concreto, un danno da risarcire e ciò nonostante vi sia ad opera delle parti, sul piano della previsione contrattuale, una penale. Ora, mancando il danno, è chiaro che la penale in questo caso non può che avere funzione afflittiva o punitiva, cioè la funzione caratteristica della pena. Di guisa che si è ritenuto che accanto alla pena pubblica, caratteristica di determinati istituti e di determinati settori della scienza giuridica, possa individuarsi la pena privata, che da noi non è accettata comunemente, ma che ha esempi caratteristici in altri ordinamenti, quale l'ordinamento giuridico francese, dove sono tipiche le cosiddette *astreintes*.

Ora, tornando a noi, dicevo che parlare del risarcimento del danno e parlare di indennità, parlare di risarcimento del danno e parlare di penalità, si può fare indifferentemente; e quindi concludere che, poichè l'articolo 8 parla di risarcimento del danno e poi parla di indennità, se ne deduce che indennità si deve intendere nel senso di penalità, mi pare, con tutto il rispetto verso il senatore Fenoaltea, che non sia del tutto accettabile.

Ciò dimostra che anche in relazione all'articolo 8, se si vuole non andare alla ricerca della volontà del legislatore, ma accettare la norma così com'è senza appron-

dirne il contenuto, lasciando al magistrato il compito di sbrigarcela e di vedere come la norma debba essere applicata al caso concreto, questo è certamente mancato rispetto di noi stessi e mancato scrupolo nello svolgimento delle nostre funzioni e soprattutto mancata deferenza verso organi di altro potere. Ma se si vuole approfondire e se, come sembra, il disegno di legge dovesse subire qualche emendamento, mi permetto di segnalare all'attenzione del Parlamento la necessità che altri emendamenti siano approvati. Questa proposta mi permetto di fare non per il puro piacere di farla o al fine, che sarebbe del tutto fuori di luogo, di provocare ritardi nell'approvazione della legge. Sul merito del provvedimento avrà modo di parlare il Presidente del mio Gruppo e non posso anticipare le sue conclusioni, ma se queste conclusioni dovessero essere favorevoli e il Presidente del mio Gruppo dovesse pronunciarsi per il voto favorevole, questo dimostra e corrobora il mio punto di vista, e cioè che noi non siamo contrari al disegno di legge, ma ci rappresentiamo la necessità, più che l'esigenza, che esso sia opportunamente riveduto, cioè si presenti alla collettività dei cittadini come legge sufficientemente approfondita, adeguatamente studiata e soprattutto formulata in termini tali da poter essere facilmente intesa.

Ancora, sempre in sede critica delle affermazioni del senatore Fenoaltea (e mi scusi, ma lo faccio perchè, come dicevo, la sua relazione è talmente ampia, ben fatta e approfondita che è opportuno far riferimento ad essa), dicevo che si sente il bisogno di precisazioni, di emendamenti, di chiarimenti della volontà espressa in questa legge anche a proposito dell'efficacia, della nullità, della causalità del licenziamento. Su questo punto torneremo in seguito.

Il relatore dopo le sue affermazioni conclude che comunque il disegno di legge debba essere approvato senza bisogno che torni alla Camera. Ne enumera le ragioni, su due delle quali poco fa si è soffermato il senatore Coppo. Prima ragione: che è maturo nella coscienza pubblica il problema

da risolvere. Io sono perfettamente d'accordo, ma mi domando se è soltanto questo il problema maturo. Dato comunque che noi, presentando gli emendamenti e chiedendo che siano discussi ed eventualmente approvati, ci proponiamo il modesto fine di rendere migliore la legge, non mettiamo in forse la validità del motivo preso in considerazione dal relatore, cioè che si tratti di materia matura e che merita di essere presa in considerazione e opportunamente disciplinata. Ancora, si dice — ripeto qui l'espressione già ricordata dal senatore Coppo — che l'opinione pubblica è poco edotta del meccanismo bicamerale e ritiene già entrate in vigore le norme dopo l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Immagino che questo sia uno dei tanti argomenti possibili, per giustificare che il disegno di legge non debba tornare all'altro ramo del Parlamento. Ma se tale ragione dovesse avere un peso, il bicameralismo verrebbe meno alle sue funzioni. E poi, se si dovesse tener conto di ciò che i cittadini destinatari della norma ritengono, il nostro compito sarebbe finito. Se si attribuisce una certa rilevanza all'ignoranza della legge, qui invece si darebbe rilevanza alla conoscenza non della legge, ma di un testo approvato soltanto da un ramo del Parlamento, e la conoscenza di tale testo avrebbe quasi una funzione costitutiva.

Ancora: ci sarebbe il problema che si possono verificare dei lunghi ritardi. Ma con la buona volontà di tutti a tale pericolo si dovrebbe ovviare. Ci sarebbe poi l'esigenza di far bene. Questa la sentiamo. Si sostiene però da parte del relatore che sull'esigenza di far bene deve prevalere l'esigenza di far presto, anche se ciò deve essere fatto con uno sforzo che può essere perfino penoso. Mi astengo dai commenti, ma mi domando perchè sia necessario fare codesto sforzo. E poi, se codesto sforzo è penoso, in definitiva soltanto esso verrebbe ad essere penoso?

Venendo ad esaminare il merito della legge, vediamo quali sono gli scopi che il disegno di legge si prefigge. Vi è innanzitutto l'intendimento di eliminare il licenziamento

*ad nutum*; vi è poi l'intendimento di dar vita al licenziamento individuale, in relazione ai rapporti individuali di lavoro, per giusta causa e per giustificato motivo, considerate queste come due ipotesi distinte. Ancora, vi è la considerazione rilevante del motivo illecito, articolo 4 del testo, e infine vi è la presa in considerazione dell'attribuzione dell'indennità di anzianità e del suo riconoscimento in ogni caso di risoluzione del contratto di lavoro. Questi i quattro punti fondamentali.

Io potrei convenire sulla necessità e sull'ineluttabilità di tener conto degli svolgimenti, delle evoluzioni del mondo di lavoro, dei rapporti tra le varie categorie che prendono parte alla dinamica del lavoro. Noi ci rendiamo conto perfettamente che bisogna far di tutto per eliminare le situazioni di disparità delle posizioni di partenza e di trattamento esistenti tra i vari gruppi sociali e quindi ci rendiamo conto dell'assoluta necessità di impedire che ci possano essere nel rapporto di lavoro una parte forte e una parte debole. È difficile che una certa disparità si elimini del tutto, ma noi siamo veramente lieti che sulla base e in esecuzione dei principi fissati dalla Costituzione si arrivi a questo traguardo e ci auguriamo sempre più una sollecita eliminazione di disparità di trattamento, e che quindi il rapporto di lavoro si possa porre, come è stato anche osservato dal relatore, più che come un rapporto tra parti che procedono per interessi contrastanti, come un rapporto tra soggetti che procedono per il conseguimento di uno scopo comune; non tanto, cioè, come un rapporto a base patrimoniale o tendente a fini che siano peculiari o particolari a ciascuna delle parti contraenti, ma come un rapporto che trova la sua base nell'esigenza di prendere in considerazione o articolare al massimo certe necessità, certe caratteristiche essenziali del cittadino e dell'uomo in quanto tale.

Ma nell'esercizio dei diritti che trovano base e fondamento in codesto rapporto, a me pare che si debbano distinguere almeno due ipotesi: l'ipotesi che il diritto, o il potere, come si dice da alcuno, di licenziamento sia esercitato entro i limiti interni ed esterni che lo caratterizzano e l'ipotesi

che il diritto-potere di licenziamento realizzi in fatto un abuso di diritto. È noto che di abuso di diritto si può parlare se ed in quanto si faccia riferimento ad uno schema, ad un determinato tipo di diritto con un suo determinato contenuto che deve risultare da norme che lo disciplinano dall'interno e dall'esterno. I limiti interni ed esterni sono propri del diritto nella sua configurazione normale. Ora, l'abuso del diritto, di cui si parla tanto spesso in queste occasioni, noi lo possiamo vedere se ed in quanto vi sia l'esercizio di quel potere o di quel diritto di licenziamento per un fine che non sia istituzionale, cioè che non sia caratteristico; per una deviazione, parlando in termini « amministrativistici », l'abuso del diritto sostanzialmente dà vita alle caratteristiche ipotesi di eccesso di potere, di sviamento di potere o *détournement de pouvoir*.

Escluso quindi che per le ipotesi di licenziamento si possa parlare di abuso, se non in taluni casi marginali, mi pare che ci sia un'esigenza in questo disegno di legge, sempre che la norma non sia stata posta in essere per confondere certi istituti già chiari nella nostra dottrina e nella nostra giurisprudenza; precisamente a me pare che in questo disegno di legge si sia voluto segnare un tratto netto, di tutta evidenza, tra giusta causa e giustificato motivo; almeno, la lettera della legge mi pare che sia in codesti termini. Se poi ad opera di qualche parte c'è la riserva mentale o c'è la volontà espressa di realizzare attraverso quella norma una modifica del sistema in atto esistente con il licenziamento per giusta causa, penso che questo non corrisponda alla volontà che è evidente agli occhi e alla mente di chi è chiamato a votare, cioè di noi membri di questo ramo del Parlamento. Quindi giusta causa e giustificato motivo debbono essere tenuti distinti.

Formalmente la legge rispetta questa diversità, perchè per quanto riguarda la giusta causa non fa altro che riportarsi al disposto dell'articolo 2119 e ripete l'espressione tradizionale che si ha giusta causa quando ricorra una determinata ragione o causa che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.

Ma, come gli onorevoli colleghi sanno, la espressione contenuta nell'articolo 2119, alla quale ho fatto riferimento, si può prestare a varie interpretazioni, e attraverso la interpretazione più corretta della dottrina e della giurisprudenza si è arrivati a costruire il concetto di giusta causa con ben precisi e determinati confini. Ora, non è escluso che, nonostante l'intendimento chiaro contenuto nella legge, il giustificato motivo possa e debba essere qualcosa di diverso, non è escluso che si possa arrivare ad una confusione. Ed è per questo che mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità, se non sulla necessità, che i tratti caratteristici delle due ipotesi siano ben segnati, cioè che si dica espressamente, non soltanto con la lettera della legge ma con opportune precisazioni, che una cosa è la giusta causa e altra cosa è il giustificato motivo. Anche perchè le due ipotesi non trovano nel disegno di legge in esame una identica disciplina. Quindi l'emendamento che riguarda l'articolo 1 avrebbe la funzione di chiarire il pensiero del legislatore su questo punto, perciocchè per quanto concerne la giusta causa si fa riferimento puramente e semplicemente a quella che è la disciplina contenuta nel codice civile che per questa parte rimane inalterato; mentre per il giustificato motivo si fa riferimento all'ipotesi del preavviso: cioè si richiede che per quanto concerne la giusta causa in relazione a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento a giusta causa possa essere operativo senza bisogno di preavviso e che invece il preavviso sia necessario nel caso che il licenziamento intervenga per giustificato motivo.

C'è poi da precisare un punto fondamentale in questa legge o almeno da chiarire in modo tale che si sappia su che cosa si vota; c'è da chiarire qual è la situazione giuridica del licenziamento ai sensi dell'articolo 2, terzo comma. Anzitutto è opportuno fare una precisazione: il licenziamento così come è qui congegnato, si presta ad essere scomposto in due atti o in due momenti e precisamente nel licenziamento puro e semplice e nella partecipazione del motivo. Il licenziamento è un atto di partecipazione, una par-

tecipazione di volontà con cui il datore di lavoro nell'esercizio del diritto-potere del licenziamento comunica al lavoratore che intende sciogliere unilateralmente il contratto o rapporto di lavoro. Questa è una esteriorizzazione o partecipazione di volontà in senso stretto con cui si tende a questo fine e i cui effetti si producono immediatamente tosto che l'atto vien posto in essere e portato a conoscenza del destinatario. Accanto al licenziamento vi è la partecipazione o comunicazione dei motivi. Che la partecipazione dei motivi abbia una sua autonomia strutturale e funzionale lo si rileva chiaramente dal disposto della legge che noi stiamo esaminando, perchè è prevista la possibilità, l'ipotesi che la partecipazione dei motivi intervenga in un secondo momento, cioè è data la possibilità che il licenziamento sia notificato, portato a conoscenza del lavoratore senza indicazione dei motivi; il lavoratore in questo caso può acquietarsi e accettare il licenziamento oppure non acquietarsi e richiedere entro otto giorni l'indicazione dei motivi e quindi il datore di lavoro viene a porsi in una posizione di obbligo o di onere, a seconda le possibili tesi, di comunicare i motivi o il motivo per cui il licenziamento è intervenuto. Quindi i due atti, come dicevo, godono di una loro autonomia: uno è partecipazione di volontà, l'altro è semplice partecipazione della motivazione dell'atto.

Fermo questo punto, vediamo quali sono le qualificazioni giuridiche del licenziamento nelle varie ipotesi che è possibile prospettare. Il relatore dice che il licenziamento verbale è nullo, che il licenziamento scritto senza motivazione non è nè efficace nè inefficace immediatamente, che il licenziamento scritto è efficace dopo gli otto giorni se il lavoratore non chiede la motivazione, che il licenziamento scritto senza motivazione diventa efficace se entro il tredicesimo giorno il datore di lavoro fornisce la motivazione; addirittura dice il senatore Fenoaltea che l'efficacia può cominciare a far tempo dall'esito della procedura di impugnazione prevista dalla legge. Su questo punto ho dei dubbi, perchè non mi pare che la procedura di impugnativa abbia effetto sospensivo. D'altra parte poi l'articolo 3 terzo

comma, del disegno di legge dice che quando non sono osservate le forme di cui ai primi due commi dell'articolo il licenziamento è inefficace, e quindi dal punto di vista positivo, e in senso inverso che, sono osservate, l'atto diventa pienamente efficace. Nè vi sono nelle norme successive delle disposizioni dalle quali possa dedursi la volontà del legislatore di sospendere e di attribuire un'efficacia sospensiva alla impugnativa davanti all'Autorità giudiziaria oppure all'inizio di un qualsiasi procedimento con l'intervento delle organizzazioni sindacali o in un altro dei modi specificamente previsti dalla legge.

Su questo punto è opportuno fare delle precisazioni. Il licenziamento relativamente al quale siano state osservate le forme di cui all'articolo 2, non motivato e in mancanza di richiesta, o motivato, è un licenziamento efficace, il che significa che è un licenziamento idoneo in concreto a sciogliere unilateralmente il contratto o rapporto di lavoro. In questa prima fase si prescinde totalmente da quella che è la realtà. Vi è un atto di volontà o una partecipazione di volontà del datore di lavoro che può essere motivata o può non essere motivata, può essere motivata immediatamente, può essere motivata successivamente; ma il fatto che siano state osservate quelle determinate forme e si sia esteriorizzata quella determinata motivazione, una motivazione qualsiasi, è sufficiente, ai sensi dell'articolo 2, perchè l'atto sia efficace, cioè produca quel tale effetto di estinzione del contratto o rapporto di lavoro. Questo fa sì che il contratto venga meno, ed è sulla base di questa premessa che ogni altra considerazione deve essere fatta. Quali sono le possibili ipotesi che si possono al riguardo prospettare? Si deve prospettare l'ipotesi che il datore di lavoro licenzi per giusta causa o per giustificato motivo, e in realtà la giusta causa e il giustificato motivo sussistano; la ipotesi che non sussista nè la giusta causa nè il giustificato motivo; una terza ipotesi che ricorra uno di quei casi specificamente previsti nell'articolo 4.

Orbene, con riferimento alla seconda ipotesi che sto prospettando, non c'è dubbio da parte di alcuno che la mancata esistenza del-

la giusta causa o del giustificato motivo non valga a fare rivivere il rapporto di lavoro, tant'è vero che, mi pare, l'articolo 8 stabilisce che il datore di lavoro ha davanti a sé l'alternativa o di riassumere o, in mancanza, di corrispondere quella determinata indennità, cioè la penalità: possibilità per il datore di lavoro, mera facoltà, possibilità di scelta a lui esclusivamente attribuita. E allora il rapporto di lavoro è venuto meno, il rapporto di lavoro deve essere ricostruito. Quando? A facoltà, a scelta del datore di lavoro: se questi non lo vuole ricostituire, corrisponde quella tale indennità. Nel caso previsto dall'articolo 4, vediamo se ci sono delle ragioni particolari che ci debbano indurre ad adottare per quella ipotesi una soluzione diversa. Come i colleghi ricorderanno, originariamente il testo era formulato in maniera diversa e si parlava di inefficacia, anche per l'ipotesi prevista dall'articolo 4 di licenziamento per ragioni di credo politico, di fede religiosa e di appartenenza ad organizzazioni sindacali. Senonchè davanti alla Camera, in sede di Commissione, l'articolo 4 ha subito una modifica e si è cominciato a parlare di nullità. Ma è il caso di vedere se in una ipotesi di tal genere si possa veramente parlare di nullità. Con questo non si vuole non dare la giusta rilevanza ai più che legittimi diritti del lavoratore, riconosciuti dalla Costituzione: diritto di manifestare la propria volontà in tutti i campi, cioè di scegliere la fede religiosa che meglio gli aggrada, di svolgere l'attività politica nel settore che più gli convenga, di partecipare alle attività sindacali che considera più rispondenti al proprio interesse. Questi sono dei diritti che trovano nella Costituzione una specifica tutela, ma c'è da vedere se le norme costituzionali al riguardo non siano soltanto delle norme programmatiche, cioè delle norme dettate nei confronti del legislatore, cioè delle norme suscettibili e bisognose di essere completate da una normativa ordinaria. Perchè? Perchè, se si ritenesse diversamente, verrebbe, con l'articolo 4, apportata una deroga sostanziale a quei principi, cioè quello dell'articolo 4 sarebbe un caso nuovo, addirittura al di là di quei riconoscimenti che giustamente anche la Corte costituzionale

ha fatto con la recente sentenza n. 65 del 1965.

F I O R E . L'articolo 4 è inoperante per il solo fatto che il datore di lavoro non licenzierà un lavoratore perchè appartenente a un dato partito politico, perchè ebreo e via dicendo.

T R I M A R C H I . Il senatore Fiore ha fatto un'osservazione molto giusta. Senatore Fiore, ho ascoltato la sua interruzione per quanto concerne l'articolo 4 e continuando nella mia esposizione terrò conto di tale osservazione.

Dicevo che non mi pare che l'articolo 4 possa rimanere così com'è, perchè, se rimanesse in tali termini, rappresenterebbe una deviazione assolutamente ingiustificata nel sistema normativo e nei principi in atto esistenti. Giustamente il senatore Fiore osserva: voi ritenete che l'articolo 4 possa trovare pratica applicazione, cioè voi ritenete che vi possa essere in fatto un datore di lavoro talmente ingenuo da comunicare al prestatore di lavoro un licenziamento assumendone come motivo l'appartenenza ad un partito politico o ad una fede religiosa o ad un'associazione sindacale? Certo no, ma non è escluso che un fatto del genere si verifichi. Ma accantoniamolo. E allora quello che stava dicendo il senatore Fiore dà ragione alla mia tesi. (*Interruzione del senatore Fiore*). Sì, dà ragione alla mia tesi che, qualunque sia il motivo in concreto esistente e posto realmente a base del licenziamento, non si ha da fare riferimento ad esso, ai fini di una determinazione dell'immediata efficacia dell'atto, ma al motivo che risulta dalla partecipazione di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Questo porta a delle conseguenze sostanzialmente diverse ed importanti. Infatti, come i colleghi sanno, nella ipotesi di asserita nullità del licenziamento, sono prospettate in dottrina due tesi che si fronteggiano: la tesi secondo la quale la nullità del licenziamento comporta la permanenza del rapporto di lavoro e la tesi secondo la quale invece la nullità del licenziamento, per ciò che normalmente il licenziamento non si presenta con quel deter-

minato aspetto ma si presenta paludato da licenziamento per giustificato motivo, non determina e quindi non comporta l'estinzione del rapporto. (*Interruzione dal centro*). Preciso, sono caduto in un equivoco verbale. La prima delle due tesi è che, essendo la nullità operante in tutti i modi, il rapporto di lavoro continua perfettamente; quindi non si può parlare di riassunzione ma si deve parlare se mai di riammissione in servizio se ed in quanto ci sia stata in fatto una sospensione del rapporto di lavoro. Seconda tesi invece è quella che ritiene la nullità, non essendo richiamato il motivo di cui all'articolo 4 nel licenziamento, non destinata ad operare immediatamente; e il licenziamento effettuato per uno dei motivi previsti nell'articolo 2 è destinato ad operare, produce i suoi effetti e il rapporto di lavoro si estingue e allora si deve parlare di riassunzione in servizio e quindi di una manifestazione di una nuova volontà tendente a creare...

F I O R E . Non c'è continuità di rapporto di lavoro.

T R I M A R C H I . Senatore Fiore, vuole essere così cortese da chiarirmi questo punto? Io sto esponendo una tesi: se noi riteniamo, secondo questo testo di legge, per il semplice fatto che viene notificato un licenziamento per un motivo apparentemente rientrante in una giusta causa o in un giustificato motivo, che il licenziamento è efficace, data questa premessa (*interruzione del senatore Ajroldi*)... Ma è proprio così nell'articolo 2, senatore Ajroldi!

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, le ricordo che vi sono altri iscritti a parlare.

T R I M A R C H I , Sto finendo, signor Presidente. E allora, dicevo, se quella è la premessa, la conseguenza mi pare inevitabile. Ammetto però che vi possono essere due interpretazioni. Però guardiamo in concreto quali sono le conseguenze. Loro sanno bene che anche quando si dovesse accettare la tesi della vera nullità del licenziamento per uno



dei motivi previsti dall'articolo 4, e quindi si dovesse ritenere che vi è una permanenza del rapporto di lavoro, nessuno può essere costretto al fatto; di modo che qual è la conseguenza? Che all'atto in cui si dovesse accettare che il licenziamento è avvenuto per una delle ragioni previste dall'articolo 4, il datore di lavoro sarebbe costretto a riammettere nell'azienda il lavoratore che è stato estromesso... (*Interruzione del senatore Fiore*). Riammettere in fatto, stavo dicendo. Loro sanno bene che la dottrina su questo punto, sulla base, sul presupposto della incoercibilità del fatto, arriva alla conseguenza che l'unico risultato utile è il risarcimento del danno. Questo avviene; guardiamo le cose dal punto di vista pratico! È inutile che ci trastulliamo con le soluzioni belle in apparenza o che possono servire ad appagare determinate esigenze a fini demagogici; guardiamo la questione dal punto di vista pratico e non possiamo che fare questa constatazione. Cioè, in definitiva, a quale risultato si arriva? Si arriva al risultato che, quando anche il licenziamento dovesse essere nullo per una delle ragioni previste nell'articolo 4, le conseguenze è che il licenziamento comporta in definitiva l'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno.

G A V A . Non predeterminato...

T R I M A R C H I . No, non predeterminato, nè limitato entro i confini segnati dall'articolo 8. Quindi, la differenza tra le due ipotesi del licenziamento per motivo diverso dalla giusta causa o dal giustificato motivo e del licenziamento per una delle ipotesi dell'articolo 4, praticamente si riduce a questo: in un caso il lavoratore ha diritto all'indennità in base all'articolo 8, nell'altro caso ha diritto al risarcimento del danno nella sua interezza.

E allora andiamo alla sostanza. Perché non approvare un emendamento in questo senso, che cioè chiarisca realmente come stanno le cose, che cioè elimini una ragione di grande contrasto tra il datore di lavoro e il lavoratore, su un punto così fondamentale? Con ciò non si vuol dire che quelle necessità, quei diritti di libertà in tutti i cam-

pi, nel campo religioso, nel campo dell'associazione sindacale, dello svolgimento dell'attività politica, non debbano essere pienamente riconosciuti; devono essere al massimo riconosciuti, ma non credo che con una norma del genere si consegua quel fine che da tutti si pensa sia doveroso raggiungere.

Concludendo, mi sono limitato a fare delle osservazioni e delle critiche, modeste, naturalmente, data la fonte da cui provengono; mi auguro che possano essere prese in considerazione e che, se qualche emendamento la legge dovesse subire, ebbene, se ne facciano degli altri, quelli che il Senato riterrà convenienti perchè la legge possa essere quanto più possibile perfetta. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ajroldi. Ne ha facoltà.

A J R O L D I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'illustre oratore che mi ha preceduto ha fatto una autentica dissezione sulla tavola anatomica di questo disegno di legge. Io, data l'ora tarda, mi limiterò invece a fare una sintesi, e per sintesi io ricorderò, richiamando la relazione di maggioranza presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Russo Spina e Fortuna, e quella del nostro relatore, i cui pregi ho già avuto occasione di sottolineare in sede di Commissioni riunite 2ª e 10ª, i momenti fondamentali di questa legge, che si possono così identificare. In primo luogo, la sostanziale modificazione dell'articolo 2118 del codice civile, concernente il recesso unilaterale dal contratto a tempo indeterminato, non più consentito per il datore di lavoro *ad nutum*, ma soltanto per giustificato motivo, ferma naturalmente restando la diversa ipotesi del licenziamento in tronco per giusta causa, prevista dall'articolo 2119. In secondo luogo, l'introduzione della necessità della forma scritta — questo è il punto sul quale mi permetterò di contraddire alle osservazioni che sono state fatte qualche momento fa, con l'acume che lo distingue, dal senatore

Trimarchi — per il licenziamento e per la partecipazione dei motivi. In terzo luogo, la illiceità e quindi la nullità del recesso dal contratto di lavoro da parte dell'imprenditore per motivi di fede religiosa, o politica, o per adesione o partecipazione ad attività sindacali. In quarto luogo, l'istituzione di una speciale procedura conciliativa anche per i lavoratori non appartenenti ad associazioni sindacali. In quinto luogo, la risoluzione di eventuali vertenze o attraverso l'arbitrato irrituale oppure con intervento del giudice la cui procedura dovrebbe essere la più spedita, e cioè del pretore.

In sesto luogo l'amichevole risoluzione o eventualmente la decisione di una controversia, potranno portare a questo duplice risultato: o la prosecuzione del rapporto di lavoro (non la riassunzione in servizio, giacchè esso dovrebbe ritenersi come non mai interrotto) o, in caso di rifiuto, l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una speciale indennità in aggiunta a quella prevista dall'articolo 2118 del codice civile.

Ancora: la non applicabilità delle cennate disposizioni riguardanti il giusto motivo alle piccole imprese; e infine l'obbligo di corrispondere comunque, anche nel caso di licenziamento in tronco, l'indennità di anzianità ai lavoratori.

Mi si consenta di iniziare brevissimamente, anche perchè ormai è stato detto tutto, l'esame del disegno di legge da quest'ultimo punto consacrato nell'articolo 9 del disegno di legge, che fa testo a sè e che forse, per ragioni di migliore sistematica, sarebbe stato opportuno porre all'inizio o alla fine del testo legislativo, perchè riguarda un tema che è indubbiamente in correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il cui carattere innovativo non attiene più ai motivi determinanti il licenziamento, bensì procede da una diversa interpretazione della natura delle indennità che si corrispondono al lavoratore quando il rapporto viene a cessare.

Con la legge 8 giugno 1966, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno scorso, vennero emanate norme abrogative della perdita, riduzione o soppressione del diritto del dipendente dello Stato o di altro

ente pubblico al conseguimento o al godimento della pensione a seguito di cessazione o sospensione del rapporto d'impiego per condanna penale o per procedimento disciplinare.

Si trattava in sostanza della perdita totale o parziale di somme costituenti in taluni casi una forma coattiva di risparmio, in altri casi di somme accantonate con la contribuzione del dipendente e destinate ad assicurargli la possibilità di soddisfare le esigenze di vita sue e dei familiari dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La stessa legge naturalmente, salvo il diritto dello Stato e degli altri enti pubblici per eventuali trattenute e soddisfazioni dei danni eventualmente subiti, stabilisce i modi, i termini e i limiti di questo risarcimento nel caso che esso sia dovuto. Il prestatore d'opera legato ad un rapporto di lavoro privato è tutelato dalle note forme previdenziali obbligatorie che è inutile qui ricordare e da quelle altre molteplici iniziative che, ad opera degli stessi lavoratori o dei datori di lavoro, o degli uni e degli altri insieme, si sono venute creando e delle quali fa cenno anche l'articolo 2133 del codice civile vigente nel suo secondo comma, ove si prevede già che i fondi di previdenza formati col contributo dei lavoratori ad essi devono essere devoluti, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

Restava aperta dunque la questione dell'indennità, anticamente denominata di licenziamento ed ora più propriamente di anzianità, attribuita un tempo soltanto agli impiegati, e poi estesa, come è noto, a tutti i prestatori d'opera. L'esame più interessante è quello dell'evoluzione interpretativa della natura di questa prestazione dovuta in caso di recesso unilaterale del datore di lavoro.

Le dotte relazioni, che in tutti e due i rami del Parlamento non mancano di rievocazioni interessanti sotto il profilo giuridico, ricordano che si partì dalla erronea supposizione che si trattasse di una forma di risarcimento del danno dipendente da recesso unilaterale, come è stato rilevato questa sera da uno degli onorevoli senatori che mi hanno preceduto. Si passò poi alla concezione del premio di servizio o di fedeltà,

elemento fondamentale del rapporto di lavoro, ma in seguito lo si interpretò come iniziativa di carattere previdenziale imposta al datore di lavoro, sempre respingendosi la tesi, sostenuta da tempo dal Peretti Griva e dal Santoro Passarelli, che l'indennità potesse invece qualificarsi come un corrispettivo complementare concesso retroattivamente. E si respingeva questa tesi proprio in nome di quelle norme che non attribuivano l'indennità al lavoratore dimissionario o licenziato in tronco.

Era dunque un ostacolo normativo quello che impediva l'accesso alle tesi più vere e fondate, tanto che i contratti di lavoro si incaricarono di raggiungere, sia pure gradualmente, il traguardo del riconoscimento di questa indennità o di una parte di essa al lavoratore dimissionario, ed ora il legislatore è chiamato, attraverso una radicale modifica dell'articolo 2119 del codice civile, a dare alla tesi della retribuzione differita, comunque dovuta, l'interpretazione che si è finalmente affermata dopo un lungo travaglio dottrinale e dopo lunghe vertenze sindacali. Così il rapporto di impiego pubblico e quello di impiego privato, nel settore che concerne il diritto alla previdenza e a tutte le prestazioni correlative ed accessorie sotto forma di indennità o altro, vengono ad assumere un unico coerente aspetto nel nostro ordinamento giuridico.

Immagino però che non sia, quello che ho trattato, il punto cruciale della discussione del testo di legge, anche se ne è uno dei cardini fondamentali. La nostra attenzione deve soprattutto essere attirata dall'altro tema, quello della sostanziale abrogazione della recessione unilaterale *ad nutum* da parte dell'imprenditore. All'osservatore che, come chi ha l'onore di parlare in questa tarda ora agli onorevoli colleghi, non sia stato in grado di approfondire l'indagine sotto il profilo storico, non può però sfuggire un rilievo di carattere generale, quello dell'imponente mutamento, anzi del travolgimento di situazioni determinatosi nel mondo del lavoro nel corso di questi ultimi cento anni. Basta aprire il codice napoleonico, il codice del 1865, per notare subito che ci si preoccupava allora di salva-

guardare la libertà del lavoratore dal rischio e dalla mortificazione di una servitù a vita alla mercè di questo o quel padrone, e si proclamava il principio della libertà del lavoro, vietando che alcuno potesse obbligarsi a servirsi se non a tempo e per una determinata impresa. Ma la conquista della libertà non aveva senso se non accompagnata dalle garanzie della giustizia. Sul piano giuridico poi il rapporto qualificato con l'antica formula della *locatio operarum*, si ricollegava nel codice del 1865 all'istituto generale delle locazioni ed esso non poteva di fatto prescindere dal crearsi di una casistica sempre più frequente della rinnovazione tacita del contratto di lavoro, onde, prima ancora che se ne occupasse il legislatore, gli usi e le consuetudini delle Camere di commercio, che noi tutti riconosciamo, avevano introdotto anche per il contratto di lavoro il principio del preavviso, analogamente a quanto era disposto per la locazione degli immobili urbani.

Il contratto, o meglio il rapporto di lavoro, come è noto, è andato assumendo nel tempo caratteristiche tutte proprie, che partecipano sì dell'ordinamento privatistico, ma nel contempo vanno suscitando sempre più e meglio ragioni di pubblico interesse nell'ambito economico e sociale. Onde esso si può dire oggi totalmente enucleato da quella originaria sua fonte alla quale però noi non dobbiamo fare a meno di richiamarci per certe ragioni interpretative. Le ragioni si ritrovano nella espansione della produzione, della distribuzione, dell'organizzazione industriale, ma soprattutto nel fatto che il lavoratore è considerato non più come un semplice fattore della produzione, ma è valutato nella sua personalità e nella sua intelligente opera di collaborazione nell'impresa. Di qui lo scadimento — anzi il rovesciamento della situazione che si è creato storicamente — dell'istituto del contratto a termine, attraverso il quale si consumavano ingiustizie nel trattamento dei lavoratori, e la sua regolamentazione in senso sempre più restrittivo a partire dal decreto luogotenenziale, già ricordato, del 1919 fino ad arrivare all'articolo 2097 del codice civile

abrogato dalle recenti disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230.

La nuova regolamentazione del licenziamento individuale è il frutto dunque di un processo evolutivo d'ordine giuridico e sociale inteso ad eliminare l'evidente situazione di disparità e di minorità nella quale viene a trovarsi il lavoratore, anche se il licenziamento è preceduto da un congruo preavviso e anche se gli viene corrisposta l'indennità di anzianità. Il rimedio non poteva ritrovarsi se non nella ricerca di un motivo giustificante l'adozione del provvedimento che era divenuto fonte di conseguenze allarmanti non solo per il singolo che ne era colpito, ma anche per l'intera società. E le ragioni sono indicate, mi sembra in modo chiaro, nel testo legislativo: ragioni di ordine oggettivo concernenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento. Sono motivi che hanno certamente riflessi di pubblico interesse.

Meno facile la situazione di ordine soggettivo consistente in un notevole — il testo iniziale diceva « sensibile » — inadempimento da parte del lavoratore agli obblighi contrattuali. E qui che sorge il dilemma interpretativo: come si dovrà intendere il notevole inadempimento? Io dichiaro subito che concordo con l'avviso del relatore nel senso che, fermi taluni principi d'ordine generale, la questione *est potius facti quam iuris*. Si dovrà cioè aver riguardo alla casistica singola, al comportamento delle parti nelle varie situazioni. Peraltro taluni aspetti di carattere generale si possono anche delineare: quello che debba trattarsi di una inadempienza ai doveri di collaborazione e di fedeltà tale da essere di notevole peso, ma non tale da giustificare, secondo il principio generale dell'articolo 1455 del codice civile — che mi fu ricordato dal collega senatore Maris in sede di Commissione — la risoluzione in tronco del rapporto; l'altro criterio che proviene dalla lunga esperienza in atto attraverso gli accordi sindacali che risalgono a 16 anni fa, al 1950, ove era già previsto il giustificato motivo, e il procedimento conciliativo e l'arbitrato per le eventuali vertenze che potevano insorgere;

e infine il criterio derivante dalla applicazione dei contratti di lavoro ove è già prevista una graduazione di colpe con le corrispondenti sanzioni e dove è possibile considerare anche l'eventualità di una recidiva che possa giocare come notevole motivo giustificante il licenziamento.

Tutto sommato, e per concludere brevemente questo argomento, io ritengo che, salva — d'accordo — una maggiore o migliore proprietà nell'uso della terminologia, sia stata saggia opera quella di non scendere in più approfonditi dettagli che avrebbero complicato il processo interpretativo senza pervenire ad una soddisfacente definizione.

Il licenziamento pone termine ad un rapporto che ha un contenuto contrattuale ed è stato opportuno introdurre la norma della sua inefficacia se non sia dato per iscritto. Ecco: qui sorge il tema che è stato trattato con tanta acutezza e sapienza dall'onorevole Trimachi. Mi pare ozioso avventurarsi nell'esame se si tratti di nullità *ad substantiam* oppure *ad probationem*. Il testo di legge parla di inefficacia, la relazione alla Camera parla di nullità *ad substantiam*. Le due ipotesi sono opinabili, ma in quanto alla prima io direi che più che su una eventuale nullità *ad substantiam*, nel senso specifico indicato dall'articolo 1350 del codice civile, si debba riflettere sul necessario carattere di ufficialità della manifestazione di volontà del recesso che, dovendo essere comunicato all'altra parte, necessita dello scritto, prima di tutto per le conseguenze d'ordine contrattuale poi per quelle di ordine procedurale, in quanto esse comportano la eventuale decadenza prevista dall'articolo 6 della legge che stiamo discutendo.

Ora, mi si consenta di rilevare che il licenziamento dato oralmente o in qualunque modo che non sia lo scritto e la mancata partecipazione dei motivi, se richiesti, inficiano la validità formale dell'atto. Ecco, questa è la differenza che si deve tener presente, onde se il licenziamento è stato intimato per iscritto e se i motivi in quanto richiesti sono stati comunicati per iscritto, la validità formale del licenziamento è salva, ma non per questo è salva la va-

lità sostanziale. È come se noi pretendessimo che in materia di contratto di locazione di immobili urbani l'adempimento dello stesso precetto, e cioè della comunicazione per iscritto della disdetta del contratto di locazione, salvasse il contratto stesso dalla eventuale impugnazione per motivi di merito. Quindi non si può sostenere che l'efficacia formale derivante dall'adempimento delle norme stabilite dall'articolo 2 della legge renda perfetto il licenziamento e quindi porti alla cessazione del rapporto di lavoro, onde l'eventuale diverso giudizio accettato in sede conciliativa o reso in sede giudiziaria renda necessaria la ricostituzione del rapporto. Sarà la decisione del giudice a stabilire se il motivo era giustificato o se il motivo non era giustificato. Al datore di lavoro non restano che due ipotesi: o accettare ancora presso la sua ditta e quindi alle sue dipendenze il lavoratore con la conseguenza non della riassunzione, ma della continuazione del rapporto di lavoro (e naturalmente con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano), oppure effettuare il pagamento di quella indennità della quale si è così ampiamente discusso.

Si considera giustamente nullo il licenziamento derivato da ragioni di credo politico o di fede religiosa o dalla appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali. Qui più che la causa del rapporto di lavoro è il motivo del recesso che è illecito perchè è contrario agli articoli 3, 4, 8, 21 (e forse se ne potrebbe aggiungere anche qualche altro) della Costituzione e quindi non gioca e non ha forza giuridica sulla economia del contratto; motivo, si noti, che non attiene alla conclusione del contratto di lavoro, ma alla sua eventuale risoluzione per volontà unilaterale dell'imprenditore. Di fatto la preoccupazione che la prova del motivo illecito — questo è un punto sul quale mi permetto di essere più ottimista del nostro onorevole relatore — spetti al lavoratore nel caso dell'articolo 4 (perchè negli altri casi spetta al datore di lavoro) non avrà se non una modesta incidenza. Infatti a tutti gli imprenditori, qualunque sia il numero dei dipendenti, in-

comberà sempre l'obbligo *ex lege* della prova della giusta causa per i licenziamenti in tronco. Inoltre ai datori di lavoro con oltre 35 dipendenti incomberà la prova del giustificato motivo in caso di recesso unilaterale. Sicchè di fatto soltanto nella limitata casistica dei piccoli imprenditori potrebbe verificarsi nel caso di licenziamento *ad nutum* che il lavoratore licenziato debba provare che tale atto nasconde, sotto mentite spoglie, un licenziamento dettato da motivi politici, religiosi o sindacali. Se il giustificato motivo è provato il licenziamento è valido, se non è provato il datore di lavoro, come ho già detto, deve riassumere o, in difetto, pagare un'indennità supplementare ragguagliata all'entità dell'azienda e collegata anche al comportamento delle parti.

Questa sanzione che racchiude nel suo contenuto una causale di carattere satisfattorio è di fatto una penale. Però io non mi sentirei di identificarla con la clausola penale del nostro codice: è di fatto una penale che l'imprenditore deve corrispondere a titolo di speciale indennità — queste sono le parole che ha usato la Corte costituzionale anche in una recentissima decisione del giugno di quest'anno — per la mancata continuazione del rapporto di lavoro. Così essa era definita nell'accordo interconfederale (articolo 1) del 1950 e così la vediamo riconfermata nel decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1011, che dettava le norme per i licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali e che recepiva in sostanza il contratto del 1950.

Il disegno di legge non fa che trasfondere queste norme, derivanti da accordi sindacali ampiamente collaudati da oltre un quindicennio, nell'ordinamento del codice civile, al libro quinto, e nel formulare tali norme in sede di dibattito sindacale sono stati evidentemente tenuti presenti i diritti dei prestatori d'opera e le esigenze dei datori di lavoro in questa materia nella quale, se si esclude il licenziamento per i motivi di cui all'articolo 4, è difficile ricercare come fondamento di un totale risarcimento dei danni la colpa contrattuale ex articoli 1218 e 1223 e meno ancora quello per colpa extra con-

trattuale, di cui all'articolo 2043 del codice civile.

È stata quindi una sapiente introduzione effettuata in sede contrattuale da parte dell'accordo intersindacale. Nulla di meglio poteva valere che non fosse la concorde volontà delle parti interessate a scegliere la sanzione della penale come soluzione intermedia ed equilibratrice delle opposte ragioni, così come ha riconosciuto anche la sentenza n. 7 del 24 gennaio 1958 della Corte costituzionale.

Restano allora — e mi avvio celermente al termine di questo mio esame — alcune finali considerazioni. In primo luogo si è fatta la eccezione della disparità di trattamento fra le aziende. Rispondo che non è la prima volta che ad essa si fa luogo, ma non per creare delle discriminazioni sibbene per non commettere l'errore di non tenere conto che nelle piccole aziende ricorre un legame particolarmente rilevante di reciproca fiducia, talvolta anche un vincolo familiare che induce alla più stretta collaborazione. Qui effettivamente si esprime meglio il valore personale che conduce a un maggiore affiatamento ed elimina in buona parte il pericolo di ingiustizie o peggio ancora di rappresaglie. Alla piccola azienda alla quale si riferisce anche la legislazione vigente — ed io ricordo che lo stesso nostro codice distingue in due articoli diversi, il 2082 e il 2083, la figura dell'imprenditore da quella del piccolo imprenditore — occorre lasciare una certa articolazione perchè il suo successo più che dalla pubblicità o dalla sapiente organizzazione degli uffici dipende dall'iniziativa diretta del datore di lavoro e dall'affiatamento con i suoi immediati collaboratori.

Tutto ciò non si può ritenere che contrasti con la Costituzione perchè il principio dell'uguaglianza va misurato sulla bilancia di un'analoga corrispondenza di situazioni oggettive e soggettive.

Il secondo punto riguarda le rivendicazioni dei nostri onorevoli colleghi che rappresentano qui un settore particolarmente importante e vivace dell'organizzazione sindacale, vivace anche se l'espressione di queste loro rivendicazioni è stata formulata

con un tono di serenità del quale desidero dare atto pubblicamente.

Io condivido le opinioni del relatore e l'impostazione della legge. Non starò a ripetere tutti i motivi che sono enumerati nella relazione dell'onorevole Fenoaltea, ma penso che, ferme restando le prerogative dell'azione sindacale alle quali nessuno intende attentare, non vi è dubbio che altre volte il legislatore è intervenuto per aggiornare le norme generali in armonia con le conquiste sindacali. Giustamente voi avete detto: i sindacati sono in prima linea. Il legislatore, anche se il più autorevole, arriva sempre con un certo ritardo. La trasformazione di un'intesa sindacale in legge non può che costituire motivo di riconoscimento della validità delle conquiste e delle posizioni raggiunte. Tutto questo non è diretto a creare delle cristallizzazioni; può darsi che l'ultimo accordo interconfederale abbia meglio precisato la questione dei 35 dipendenti. Però essa era nell'accordo del 1950 e se è durata sedici anni si deve pensare che abbia dato anche certi risultati di carattere positivo. Quindi niente cristallizzazione ma invece sanzione del raggiungimento di determinati obiettivi; ed è giusto che queste realizzazioni siano estese alla generalità dei cittadini, non potendosi creare in uno Stato democratico una differenziazione di diritti, derivanti da norme, tra gli iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali, proprio perchè la Costituzione sancisce la libertà di adesione alle associazioni sindacali. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Mi auguro che una buona volta il nostro Paese abbia anche la legge sindacale, come ha avuto tante altre leggi.

Il disegno di legge con l'articolo 7 fa salve tutte le procedure previste dai contratti collettivi (quindi non vi è nessuna mancanza del dovuto rispetto agli accordi sindacali) e tiene fermo il principio ormai consolidato dell'applicazione delle norme contrattuali più favorevoli al lavoratore. Il già ricordato decreto presidenziale del 14 luglio 1960, numero 1011, e la legge 27 aprile 1962, n. 231, sono due tipici esempi di intervento del legislatore nel settore dei rapporti del lavoro, che non ostacola ma anzi promuove un

migliore aggiornamento di tali norme, ferma restando la più ampia libertà sindacale nell'ambito della Costituzione.

Io non penso che si tratti di una involuzione del sistema. Qui — una piccola parentesi e poi concludo — noi dobbiamo anche ricordarci che esiste un sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 50 del 17 maggio 1966, la quale, per la verità, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto presidenziale del 1960 limitatamente alla estensione *erga omnes* dei procedimenti di conciliazione che non potevano ovviamente imporsi a coloro che non erano iscritti ai sindacati. Però bisogna leggerla tutta la sentenza della Corte costituzionale, perchè anche questa sentenza, pur essendo stata pubblicata quando il disegno di legge era già in esame presso il Parlamento, costituisce un motivo che suffraga la sua approvazione.

Parlando dell'arbitrato, infatti, la sentenza della Corte dice che se sul piano negoziale l'imposizione per legge dell'arbitrato non può costituire una violazione dell'articolo 102, nel senso che sia stato costituito un giudice speciale, può però giustificare il problema « se la legge non venga a violare un'eventuale garanzia offerta dalla Costituzione all'autonomia contrattuale ». Problema che la Corte costituzionale non ha risolto perchè non era stato posto dalle ordinanze delle Corti regionali (una è la Corte di Napoli, l'altra non ricordo quale fosse) che avevano proposto la questione di legittimità.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, io penso che il disegno di legge, se anche non è perfetto — lo abbiamo ammesso tutti — nella sua formulazione, merita di essere approvato. Un unico dubbio rimane ed è quello della maggiore aderenza alla lettera ed allo spirito della legge del testo dell'articolo 1 d'iniziativa governativa e della Commissione in confronto di quello approvato dalla Camera dei deputati. Io penso che non ci dovrebbe essere un motivo di divergenza, perchè, che io sappia, non vi sono in questo contrasti di carattere politico, ma considerazioni di logica sistematica del processo normativo.

La dizione « datore di lavoro » contenuta in quel testo, ma richiamata all'impresa, me-

glio si adatta a tutto il complesso della legge, come esattamente oggi accennava il senatore Pezzini nell'annunciare la presentazione dell'emendamento, e in particolare all'articolo 2 ove si fa chiaro cenno alla figura del datore di lavoro come imprenditore. Questo termine si riallaccia ovviamente alla definizione che ne dà l'articolo 2082 del codice civile, e la motivazione dell'onorevole relatore che è stata approvata in Commissione ne fa fede. Tutti i motivi che vengono adottati nella relazione per stabilire quali sono i limiti concreti dell'applicazione della legge giustificano la necessità di eliminare il contrasto tecnico-logico tra l'articolo 1 e gli articoli seguenti, in particolare l'articolo 2. L'indicazione degli enti pubblici è fuori luogo e quella delle norme o regolamenti o contratti collettivi o individuali è del tutto pleonastica, essendo ormai chiaramente e irrevocabilmente affermato da tutte le leggi in vigore e da circa un cinquantennio di giurisprudenza consolidata, che le norme contrattuali più favorevoli restano sempre salve a favore del lavoratore.

Io ritengo quindi esatta la dizione del testo primitivo dell'articolo 1 e fondata la richiesta di emendamento in tal senso presentata in Commissione e riprodotta in questa sede dall'onorevole collega Pezzini. Ove, come mi auguro, il Senato avesse ad accedere a questa proposta, non mancherà all'altro ramo del Parlamento la possibilità di apportare sollecitamente le opportune modifiche del caso.

Con questa fiducia, onorevoli colleghi, io mi auguro che il Senato della Repubblica vorrà approvare il disegno di legge, che costituisce un doveroso aggiornamento legislativo a tutela dell'ordinato e fruttuoso svolgersi di una fattiva opera di collaborazione fra le forze del lavoro, dai più alti livelli ai più modesti, perchè in definitiva su di essa si fondano essenzialmente la vita e il progresso del nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola agli ultimi due senatori iscritti a parlare.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

### Annunzio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

**PIOVANO, VERGANI, BRAMBILLA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per sapere se sia stata dettagliatamente accertata la consistenza dei danni provocati in provincia di Pavia dal maltempo scatenatosi nelle zone a nord del Po il giorno 23 giugno 1966.

Si desidera altresì conoscere quali provvedimenti siano stati assunti a titolo di pronto intervento a sollievo delle popolazioni colpite.

Dai primi sommari sopralluoghi gli interpellanti hanno constatato che alle colture di grano, foraggi, riso e granoturco sono stati arrecati, in talune località, danni gravissimi, valutabili al 100 per cento dei raccolti; sono state distrutte vaste fasce di pioppeto e lesi numerosi fabbricati agricoli; e in media i danni interessano circa il 50 per cento del patrimonio agricolo delle zone colpite (in particolare nei comuni della Lomellina e dell'alto Pavese). Si tratta di una vera e propria pubblica calamità, che richiede interventi urgenti e adeguati anche in considerazione dello stato di crisi in cui versano numerose aziende agricole del comprensorio interessate, in particolare quelle dei contadini coltivatori diretti, già provati da precedenti annate sfavorevoli (soprattutto quell'a del 1965).

Gli interpellanti ritengono di segnalare tra i provvedimenti particolarmente indispensabili e urgenti i seguenti:

concessione a titolo gratuito di congrui quantitativi di foraggio quale sussidio di emergenza per salvare il patrimonio zootecnico;

abolizione, almeno per un anno, delle imposte che gravano sulle imprese a conduzione diretta;

intervento da parte dello Stato per una congrua riduzione dei canoni di erogazione delle acque pubbliche e private;

risarcimento dei danni subiti dai fabbricati e dai beni di vario genere;

concessione di adeguati quantitativi di sementi selezionate per il ripristino delle colture interrotte;

concessione di mutui a lungo termine e a tasso agevolato.

Con l'occasione gli interpellanti sottolineano l'urgente necessità di un sollecito esame da parte del Parlamento delle varie proposte di legge concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per il sollievo dei danni causati dalle avversità atmosferiche. (484)

### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

**BONALDI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli sembra opportuno autorizzare, come è avvenuto in questi giorni, manifestazioni di protesta degli edili romani proprio nella zona dove ha sede l'organizzazione degli industriali dell'edilizia. Ciò in considerazione delle gravi manifestazioni che si ebbero proprio a Roma in piazza SS. Apostoli due anni fa. (1339)

**VERONESI, BONALDI, BOSSO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere il pensiero del Governo sull'articolo pubblicato sul n. 25 del settimanale socialista di Varese « Il Nuovo Ideale » di cui è direttore politico l'onorevole Cesare Bensi, Sottosegretario di Stato per le finanze, articolo lesivo e contrario agli ideali che costituiscono patrimonio comune degli italiani.

In particolare per conoscere le iniziative e i provvedimenti presi o che intendano prendere affinché tale deplorabile fatto non coinvolga il Governo ed in ogni modo per rispondere alla protesta giustamente elevata dalle Associazioni nazionali d'arma. (1340)



*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

GIORGI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e con quali provvedimenti intendono andare incontro alle esigenze dei rappresentanti delle cantine sociali delle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, per la « moralizzazione » della produzione enologica e del mercato vinicolo, « come dal verbale della riunione di giunta dell'8 giugno 1966, in cui fanno voti alle autorità di competenza affinché i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dell'interno, impegnino, rafforzandoli e coordinandoli, i loro servizi nei compiti di repressione delle frodi ». (4958)

GIORGI. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del bilancio.* — Per sapere se e come intendono andare incontro alle esigenze del « Gruppo delle imprese artigiane » di Parma, il quale chiede che quanto prima si provveda a:

riformare la legge n. 860 del 1956 in modo che la stessa non si limiti, come attualmente, alla definizione di impresa artigiana e alla disciplina degli Albi delle imprese, degli Organi provinciali, regionali e centrali del settore, bensì debba comprendere in un unico testo le disposizioni concernenti l'apprendistato, l'accesso alla professione artigiana, il credito artigiano, le norme di carattere tributario e quant'altro per un'organica e globale disciplina del settore.

Chiede inoltre di:

adeguare il contributo statale per ogni artigiano iscritto alla Cassa mutua artigiani all'aumentato costo di gestione della stessa;

potenziare e rendere più accessibile il credito artigiano e soprattutto favorire la esportazione;

riformare l'attuale sistema tributario in modo da ottenere che tutte le imprese, riconosciute artigiane, possano essere classificate nella Cat. C/1 agli effetti delle tassazioni delle imposte di R.M.;

promuovere l'istituzione per legge della « patente di mestiere » per evitare forme di concorrenza sleale ed abusiva;

riformare la legislazione riguardante merci per rendere il settore più rispondente all'importante funzione che svolge nell'interesse degli scambi, assicurandone l'autonomia da ogni provvedimento limitativo e discriminatorio;

migliorare il sistema previdenziale attualmente vigente, innalzando il livello delle pensioni in misure più adeguate alle reali esigenze di vita, abbassando il limite di età a 60 anni. (4959)

GIORGI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se e come intende aderire alle richieste dell'« Unione nazionale vigili sanitari d'Italia », largamente espresse nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea nazionale dei vigili sanitari d'Italia, tenutasi in Bolzano, nei giorni 29, 30 e 31 maggio e 1° giugno 1966, e già trasmesso, debitamente, a codesto Ministero. (4960)

GIORGI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave intossicazione da piombo di operai della ditta Mazzenza, di Fidenza, e quali provvedimenti intendano adottare contro l'inquinamento atmosferico che le lavorazioni della CIP (Compagnia italiana petrolio) continuano a provocare in Fidenza, ed in particolare nelle zone adiacenti a detta fabbrica, con grave allarme della popolazione tutta. (4961)

GIORGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e come intende provvedere a favore dei ricorsi dei dipendenti del comune di Monticelli d'Ongina: Donelli Guido, Lodigiani Bruno, Marcotto Fernando, Vescovi Ebe, Ferrari Federico, Mangiarotti Libero, i quali ricorrono: — per l'annullamento del provvedimento 22 aprile 1964, n. 9363/1214 Div. Rag. della Giunta provinciale amministrativa di Piacenza che ha disapprovato la deliberazione in data 18 marzo 1964 n. 39 del Consiglio comunale di Monticelli D'Ongina, confermativa di precedente delibera-

zione n. 11 del 15 gennaio 1964 con la quale detto consesso aveva disposto di corrispondere ad alcuni dipendenti comunali l'indennità accessoria per l'anno 1963; e per i seguenti dello stesso Comune: Donelli Guido, Marcotti Fernando, applicati di segreteria, Vescovi Ebe, dattilografa, Ferrari Federico, messo guardia, Mangiarotti Libero, messo inservienti, tutti dipendenti di ruolo del comune di Monticelli d'Ongina che ricorrono: — per l'annullamento del provvedimento 20 marzo 1964, n. 5912-975 della Giunta provinciale amministrativa di Piacenza che disapprovava la deliberazione in data 7 febbraio 1964 n. 22 del Consiglio comunale di Monticelli D'Ongina, parzialmente confermativa di precedente deliberazione n. 127 del 13 novembre 1963 con la quale detto consesso aveva provveduto all'aggiornamento della tabella organica e del trattamento economico del personale di ruolo del Comune. (4962)

CATALDO, ROVERE, VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione alla legge 26 maggio 1965, numero 590, portante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, si chiede di conoscere il numero complessivo di mutui stipulati sia da imprenditori agricoli singoli che da imprenditori associati in cooperativa alla data del 10 giugno 1966; in particolare, si chiede di conoscere se siano insorte difficoltà nell'attuazione della legge ed in caso positivo per quale motivo ed infine se quanto preveduto nel titolo III — capo I — Disposizioni finanziarie, articoli da 16 a 24, abbia avuto regolare attuazione o meno. (4963)

COPPO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare affinché il collegamento aereo di Torino — primario centro industriale e commerciale, nonché naturale baricentro di una regione importante come il Piemonte — sinora effettuato con un numero ridotto di voli da parte dell'Alitalia, evidentemente inadeguato alle effettive necessità, venga potenziato e venga usato al capoluogo piemontese da parte del-

l'Alitalia un trattamento pari a quello di altri centri di eguale importanza. (4964)

MORVIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ravvisi necessario di esortare la Commissione regionale di Roma perchè decida senza indugio gli 11 ricorsi promossi avverso la graduatoria pubblicata dalla Commissione di Viterbo in data 14 maggio 1966 riguardante l'assegnazione di 56 alloggi popolari.

Non avendo i ricorsi effetto sospensivo, appare sommamente opportuno che la pronuncia della Commissione regionale avvenga prima della materiale occupazione degli alloggi, fissata per il 20 agosto 1966, da parte degli assegnatari e ciò allo scopo di evitare a taluni di essi, eventualmente esclusi in caso di modifica della graduatoria, la gravissima jattura di perdere, oltre l'alloggio popolare, anche quello precedentemente detenuto.

È vero che il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, assegna alla Commissione regionale 90 giorni di tempo, come termine massimo per la sua decisione, potendo ciò essere necessario nell'ipotesi di ricorsi assai numerosi e complessi, ma nel caso concreto l'esame di 11 pratiche, per le quali non occorre alcun supplemento d'istruttoria, richiederà appena un'ora di lavoro.

Sono intanto trascorsi, dopo il mese successivo alla pubblicazione della graduatoria, 30 giorni, onde non può tacersi il timore che, passando altro tempo, la decisione venga rimandata, in vista dell'imminente periodo feriale, oltre il termine fissato dalla legge. (4965)

TOMASSINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

1) se risponde a verità la notizia secondo la quale il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato intende procedere alla soppressione della linea Gaeta-Formia;

2) in caso affermativo, se è stato preso in considerazione il grave danno che deriverebbe dalla soppressione della predetta linea, tenuto particolarmente conto che:

a) verrebbe ad essere irreparabilmente compromesso lo sviluppo economico ed edi-

lizio, che si va attuando con ritmo notevole, intorno alla stazione ferroviaria;

b) si produrrebbe un arresto nello sviluppo del porto di Gaeta, proprio nel momento in cui è stato appaltato il primo lotto dei lavori e sta per entrare in esercizio la comunicazione marittima Gaeta-Arbatx di grande importanza per il servizio merci e passeggeri che garantisce la compagnia sovvenzionata Tirrenia;

c) si paralizzerebbe il movimento commerciale sempre crescente, collegato al porto di Gaeta, dove attraccano numerose e grandi petroliere, e si renderebbero difficoltose le comunicazioni, se si pensa che Gaeta è sede di numerosi enti militari e registra un notevole afflusso turistico;

3) se non ritenga, invece, necessario, rendere più funzionale la linea in oggetto adeguandola allo sviluppo industriale della città, e porla in condizioni più rispondenti ai bisogni industriali, commerciali e turistici, considerando anche che a Gaeta ha sede la Raffineria Getty oil, e intorno ad essa gravita tutta la zona industriale circostante. (4966)

BONALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quali istruzioni i responsabili del servizio di ordine pubblico, di fronte alle proteste dei cittadini di via Guattani a Roma, insistentemente disturbati nelle ore pomeridiane di martedì 5 luglio 1966 da un altoparlante usato dai manifestanti contro la sede dell'ANCE, invece di tutelare la quiete e la tranquillità del quartiere, invitavano perentoriamente gli stessi a fornire le loro generalità, mostrandosi infastiditi dalle giuste richieste, regolarmente rimaste inevase, di eliminare i rumori molesti. (4967)

#### **Ordine del giorno per le sedute di martedì 12 luglio 1966**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 12 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sui licenziamenti individuali (1673) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati BREGANZE ed altri. — Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello (1487) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (1536).

2. Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali (1537).

3. Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 (1543).

4. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di procuratore della Repubblica (891).

8. TOMASSINI ed altri. — Condoni di sanzioni disciplinari (1608-Urgenza).

La seduta è tolta (ore 24).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari